

**COMMISSIONE CENTRALE
PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE**

MASSIMARIO DELLE DECISIONI

(anno 1999)

A cura di Maria Caterina Russo e Maria Rita Conforti

SOMMARIO

- I - Albi professionali
- II - Disciplina
- III - Elezioni alle cariche direttive
- IV - Impugnazioni davanti alla Commissione Centrale

INDICE

I – ALBI PROFESSIONALI

Cancellazione dall'Albo	1-2
Iscrizione all'Albo degli Odontoiatri dei medici non specializzati in odontoiatria	3
Trasferimento ad altro ordine	4

II - DISCIPLINA

COLLEGIO GIUDICANTE

Collegio perfetto	5
Immutabilità del collegio giudicante	6
Commissione per gli iscritti all'albo dei medici chirurghi	7
Incompatibilità dei membri componenti la commissione disciplinare	8
Obbligo di astensione	9

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE E DISCIPLINARE

Principio di separatezza dei giudizi	10-13
Archiviazione da parte del G.I.P.	14
Sentenza di condanna	15-19
Sentenza di assoluzione	20
Sentenza di patteggiamento	21-23
Amnistia o prescrizione del reato	24-25
Archiviazione del procedimento penale	26

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Applicabilità di norma deontologica non vigente all'epoca del fatto	27-28
Responsabilità per colpa	29
Elemento soggettivo (dolo o colpa)	30
Ignoranza della norma deontologica	31
Responsabilità quale perito del P.M.	32
Responsabilità del Direttore Sanitario	33-36
Responsabilità del contitolare dello studio	37
Responsabilità del titolare dello studio anche se assente	38-39
Consenso informato – terapia oncologica	40
Rapporti illeciti con officina ortopedica	41-44
Somministrazione di farmaci senza il consenso informato	45
Terapie non sperimentate	46

MANCANZE DISCIPLINARI NEL SERVIZIO PUBBLICO

Soggezione alle norme deontologiche del pubblico dipendente	47-48
Ricusazione degli assistiti da parte del medico di base convenzionato	49
Accertamenti su pazienti senza visita diretta	50-52
Rifiuto di visita	53
Agevolazione dell'esercizio abusivo della professione	54
Alterazione della graduatoria finale di concorso per personale sanitario di A.S.L.	55
Consenso informato	56
Rapporti fra colleghi	57-60
Segreto professionale	61

Visite fiscali	62
Assenze dal lavoro per esercitare la libera professione	63
Sottrazione di materiale chirurgico nella struttura pubblica	64
Cartelle cliniche	65
MANCANZE DISCIPLINARI NELLA LIBERA PROFESSIONE	
Esercizio abusivo della professione	66
Favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione	67-73
Mancata vigilanza sui collaboratori	74
Falsificazione del titolo	75
Accordo illecito – utilizzo di apparecchio non terapeutico in oncologia	76
Accordo illecito – società con l'odontotecnico	77
Rapporti di colleganza tra sanitari – cartella clinica	78
Irrituale prescrizione del ricovero ospedaliero	79
Rispetto delle tariffe professionali – certificazioni per idoneità sportiva	80
Omessa segnalazione all'Ordine di possesso di ricettario da parte di persona non abilitata	81
Violazione del segreto professionale	82
Rapporti convenzionali con Cassa Mutua – Autorizzazione dell'Ordine	83
FARMACIA E FARMACI	
Assenza del titolare	84
Preparati galenici	85
MANCANZE DISCIPLINARI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SANITARIA	
Pubblicità con testo difforme da quello autorizzato	86
Accaparramento della clientela accordo con Lega Pensionati	87
Indicazione di falsa specializzazione	88
Pubblicità su riviste	89
Pubblicità di terapia medica priva di basi scientifiche	90
PROCEDIMENTO	
Competenza dell'organo disciplinare ordinistico	91
Potestà disciplinare	92-93
Potestà disciplinare ordinistica per atti compiuti nel servizio pubblico	94
Connessione tra procedimenti disciplinari	95
Termini per la prescrizione dell'azione disciplinare	96-101
Improcedibilità	102
Rinnovo degli organi nel corso del procedimento	103
Apertura del procedimento disciplinare	104-106
Eccesso di potere per disparità di trattamento	107
Audizione preliminare – competenza del Presidente della commissione odontoiatrica	108
Audizione preliminare	109-111
Contestazione di addebiti	112-125
Contestazione di addebito – mancata comunicazione	126
Attività istruttoria della commissione disciplinare	127-129
Ammissione di colpa	130-131
Accertamento dei fatti	132
Assunzione delle prove	133-136
Fatti e prove nel procedimento penale	137
Elementi probatori – Fatti accertati nel rapporto dei carabinieri	138
Diritto di difesa	139-144

Immotivata reiezione di fatto dell'istanza di differimento dell'udienza	145
Sindacato tecnico della commissione disciplinare sull'operato professionale del sanitario	146
Presenza del legale dell'incolpato nella seduta disciplinare	147
Contraddittorio	148
<i>Ne bis in idem</i>	149
Archiviazione del procedimento	150
Riunione procedimenti	151
Corrispondenza tra fatto sanzionato e addebito	152-154

PROVVEDIMENTO

Deposito tardivo	155
Sottoscrizione	156-158
Motivazione (illogicità)	159
Motivazione (difetto)	160-170
Motivazione (contraddittorietà)	171
Carenza di motivazione	172
Insufficiente motivazione della congruità della sanzione	173
Notifica del provvedimento	174-175

SANZIONI

Norme deontologiche e sanzioni disciplinari	176
Computo del periodo di sospensione già scontato a diverso titolo	177-179
Entità delle sanzioni	180-186
Mancanza di motivazione della sanzione relativamente alla sua entità	187-190
Interdizione dall'esercizio della professione	191
Violazioni del Codice deontologico che danno luogo a sanzioni previste dalla L.175/92	192
Sospensione dall'albo del sanitario con doppia iscrizione	193

III – ELEZIONI ALLE CARICHE DIRETTIVE

Convocazione dell'assemblea	194
-----------------------------	-----

IV - IMPUGNAZIONI DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE

Costituzionalità delle norme istitutive della C.C.E.P.S.	195
Garanzia d'imparzialità del giudizio e del diritto alla difesa	196

RICORSI ALLA C.C.E.P.S.

Termini e modi delle notifiche	197-199
Inammissibilità per difetto di giurisdizione	200

I – ALBI PROFESSIONALI

Cancellazione dall'albo

1. È fondato il motivo di ricorso con il quale viene dedotta la violazione dell'art. 8 e ss. della legge n. 241/1990, in quanto l'atto gravato, costituendo un provvedimento di cancellazione sia da un punto di vista sostanziale che formale, poiché così qualificato dallo stesso ente emanante, non avrebbe potuto essere adottato prima di essere comunicato ai ricorrenti, come invece è avvenuto.

La Commissione Centrale ritiene che l'Ordine, nel silenzio dei ricorrenti, ha provveduto a cancellarli dall'albo dei medici chirurghi, presupponendo la loro volontà di mantenere comunque l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri, convincimento non sorretto da alcun elemento.

Semmai, doveva essere presa in considerazione la cancellazione dall'albo degli odontoiatri, in quanto, a rigore, l'albo di appartenenza dei ricorrenti è quello medico, trattandosi di soggetti immatricolati successivamente al 28 gennaio 1980 al corso di laurea in medicina e chirurgia, la cui iscrizione nell'albo degli odontoiatri, ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, era dovuta soltanto al materiale esercizio della professione odontoiatrica. (*decisione n. 44 del 1 marzo 1999*)

2. È fondato il motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta che non è stato adeguatamente consentito l'esercizio del suo diritto di difesa, stante la rilevanza del provvedimento all'esame dell'Ordine: la cancellazione dall'Albo.

L'Ordine ha ritenuto di procedere, nell'ambito dei propri poteri di autotutela, alla revisione delle iscrizioni quando, per fatti intervenuti o conosciuti successivamente all'inserimento del professionista nell'Albo, difettino i requisiti previsti per l'iscrizione.

Nella fattispecie *de qua*, ritenendo sussistere un'ipotesi di nullità assoluta del provvedimento di iscrizione, l'Ordine ha provveduto ad annullare la propria precedente determinazione, causando come diretta conseguenza la cancellazione dall'Albo dell'interessata.

A fronte di un'ipotesi di cancellazione d'ufficio dall'Albo - anche se diversa da quelle previste dall'art. 11 del D. Lgs. C.p.S. n. 233/1/946 - l'Ordine avrebbe dovuto attenersi alle modalità procedurali di cui all'art. 11, secondo comma, del D.P.R. n. 221/1950, sentendo a difesa l'interessata, alla quale avrebbe dovuto essere preventivamente notificata la data fissata per l'audizione, con la specificazione dell'adottando provvedimento (la cancellazione) e dei motivi dello stesso e con l'avvertimento che, in caso di mancata presentazione, si sarebbe comunque proceduto alla decisione del caso.

La procedura sopra descritta non è stata rispettata dall'Ordine, che si è limitato ad invitare a colloquio la ricorrente, in quanto gli "uffici si erano accorti di gravi irregolarità che riguardavano l'iscrizione della stessa all'Albo degli Odontoiatri". (*decisione n. 42 del 1 marzo 1999*)

Iscrizione all'albo degli Odontoiatri dei medici non specializzati in odontoiatria

3. Il motivo di ricorso, basato sull'asserita impossibilità di essere contemporaneamente iscritti all'albo dei medici chirurghi ed all'albo degli odontoiatri, è infondato. In proposito, va tenuto presente il costante orientamento adottato al riguardo dalla Commissione Centrale, riassumibile nei termini che seguono.

Con la legge 24 luglio 1985, n. 409 è stata istituita la professione di odontoiatra, così recependo le due direttive CEE del 25 luglio 1978, la n. 78/689/CEE e la n. 78/687/CEE, concernenti l'una il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e l'altra il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle attività di dentista.

Atteso che in Italia la professione di odontoiatra era in precedenza svolta esclusivamente da laureati in medicina e chirurgia, l'art. 19 della direttiva 78/686/CEE aveva riconosciuto il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra a coloro i quali avessero iniziato la loro formazione

universitaria al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della direttiva stessa, ossia entro il termine del 28 gennaio 1980. In sede di recepimento della citata direttiva, la legge n. 409/1985 stabilì che in prima applicazione i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al predetto termine, abilitati all'esercizio della professione, potevano optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio della professione di odontoiatra come contemplata nell'art. 2 della stessa legge. Detta facoltà andava esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 20, che diversificavano la posizione dei laureati in medicina e chirurgia a vantaggio degli specializzati in discipline odontoiatriche, sono state oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale, in relazione ad un incidente di costituzionalità sollevato nel corso di un giudizio in cui gli attori, medici chirurghi non specializzati in discipline odontoiatriche, sostenevano di avere il diritto alla doppia iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed a quello degli odontoiatri.

La Corte, con sentenza 22 febbraio-9 marzo 1989, n. 100, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 4, 5 e 20 della L. n. 409/1985, nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, ottenuta l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano optare nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché poter chiedere senza limite di tempo tale iscrizione. Premesso quanto sopra, e stante il fatto che il ricorrente è iscritto all'albo dei medici chirurghi sin dal 16.12.1980 (anziché, quindi, alla data di entrata in vigore della L. 405/1985), per poter legittimamente esercitare l'odontoiatria lo stesso doveva chiedere ed ottenere l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri. (*decisioni nn. 77 del 21 aprile 1999 e 96 del 14 giugno 1999*).

Trasferimento ad altro Ordine

4. È infondato il motivo di gravame, con cui si deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato di diniego di nulla osta al trasferimento ad altro Ordine, perché non risulterebbe iniziata alcuna azione disciplinare a carico della ricorrente.

L'art. 10, secondo comma, del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, non ammette il trasferimento dell'iscrizione allorché il sanitario si trovi sottoposto a procedimento penale. Nel caso in esame, il procedimento penale instaurato nei confronti della ricorrente non è stato ancora definito a causa dell'appello proposto dal Procuratore Generale della Corte d'Appello davanti alla Corte di Cassazione; ricorre quindi l'ipotesi prevista dalla citata norma, né appare accoglibile la tesi sostenuta dalla ricorrente con il secondo motivo di gravame, laddove la norma in parola non dovrebbe essere interpretata in senso letterale, atteso che la pronunzia della Corte di Cassazione in ogni caso non produrrebbe effetti sull'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale.

Questa circostanza sarebbe invece irrilevante ai fini dell'attivazione di un procedimento disciplinare una volta definito il giudizio penale.

Né possono essere invocati, a sostegno della richiesta di nulla osta, eventuali danni effetto del diniego dell'Ordine, tenuto conto che, a prescindere dal trasferimento, la ricorrente può comunque esercitare la sua professione in altra sede. (*decisione n. 182 del 15 ottobre 1999*)

II - DISCIPLINA

COLLEGIO GIUDICANTE

Collegio perfetto

5. In relazione alla dedotta nullità del provvedimento impugnato, in quanto il collegio, che avrebbe natura di collegio perfetto, ha deliberato in presenza di solo quattro dei suoi membri, si ribadisce il

costante orientamento della Commissione Centrale, secondo cui tutti gli organi dell'Ordine, anche nello svolgimento della funzione disciplinare, conservano la loro natura di organi amministrativi, e, pertanto, per la validità delle deliberazioni di tali organi collegiali, è sufficiente il quorum costituito dalla maggioranza dei componenti il collegio stesso, in conformità all'art. 30, primo comma del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. (*decisione n. 1 del 18 gennaio 1999*)

Immutabilità del collegio giudicante

6. Ha carattere preliminare ed assorbente il motivo di gravame con il quale il ricorrente lamenta la violazione, da parte dell'Ordine, dell'art. 45 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

Il motivo di gravame è fondato, in quanto l'organo disciplinare, nella prima seduta, ha ascoltato l'esposizione dei fatti addebitati e delle circostanze emerse in sede istruttoria, effettuata dal relatore, ha sentito la difesa dell'incolpato, che era debitamente presente, e, dopo averlo congedato, ha rinviato la decisione a successiva seduta.

Il procedimento è ripreso, senza la presenza dell'incolpato, nella seduta successiva, con una composizione dell'organo diversa da quella della precedente seduta. Tale circostanza integra un vizio insanabile del provvedimento disciplinare, adottato in violazione del principio della immutabilità del collegio giudicante. (*decisione n. 139 del 20 luglio 1999; 162 del 15 ottobre 1999*)

Commissione per gli iscritti all'albo dei medici chirurghi

7. E' infondato il motivo di gravame concernente la pretesa nullità dell'atto impugnato, in quanto esso è stato adottato dalla Commissione per gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi, anziché, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 221/50, dal Consiglio direttivo.

Infatti, l'art. 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione di odontoiatra, prevede espressamente che, in seno ai Consigli direttivi, sono istituite commissioni composte da medici e commissioni composte da odontoiatri iscritti ai rispettivi albi professionali. Queste commissioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo, esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) del d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, hanno cioè competenza in materia disciplinare sui rispettivi sanitari. (*decisione n. 81 del 21 aprile 1999*)

Incompatibilità dei membri componenti la commissione disciplinare

8. E' infondata l'eccezione d'incompatibilità avanzata dal legale del ricorrente nei confronti di due componenti del collegio disciplinare, per avere la denunciante presentato l'esposto nei confronti dell'incolpato dopo essere stata visitata in due occasioni dal dott. C. e per il fatto che il dott. M. era componente di uno studio associato, estensore di una perizia tecnica sul caso, essendo entrambi i sanitari componenti della commissione disciplinare. La situazione descritta non rientra infatti nella fattispecie prevista dagli artt. 51 e 52 c.p.c., come richiamata dal D.P.R. n. 221/1950, all'art. 64. (*decisione n. 61 del 21 aprile 1999*)

Obbligo di astensione

9. E' fondato ed ha carattere preliminare ed assorbente il motivo di gravame concernente la mancata astensione dal giudizio di un componente del Consiglio direttivo firmatario dell'esposto che ha dato luogo al procedimento disciplinare. Secondo il costante orientamento della Commissione Centrale, il procedimento è nullo qualora abbia fatto parte del Consiglio dell'Ordine giudicante chi ha presentato denuncia contro il sanitario sottoposto a procedimento disciplinare; le due funzioni di giudice e di accusatore non sono cumulabili dovendo il giudice essere persona assolutamente estranea alla controversia, scevro da qualsiasi prevenzioni nei confronti del giudicando. (*decisione n. 110 del 20 luglio 1999*)

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE E DISCIPLINARE

Principio di separatezza dei giudizi

10. E' infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente sostiene che l'Ordine avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale, in quanto il nuovo codice di procedura penale (art 75) prevede l'efficacia, nel procedimento disciplinare, dell'eventuale sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso.

È vero che l'art. 653 c.p.p. stabilisce che l'eventuale sentenza irrevocabile di assoluzione, del giudice penale, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto o all'affermazione che l'imputato non lo ha commesso. A tale riguardo sia il Consiglio di Stato che la Corte dei Conti hanno rilevato che ove l'accertamento dei fatti in sede penale condizioni gli altri giudizi, è necessario iniziare e sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello penale. Ma è pur vero che non v'è ragione per la quale l'Ordine debba attendere l'esito del procedimento penale nel caso in cui l'incolpato abbia ammesso, sia in seno al procedimento penale che in quello disciplinare, la realtà dei fatti addebitatigli, e che ciò costituisce elemento certo e inequivocabile per poter procedere autonomamente ad un giudizio, sotto il profilo disciplinare, in virtù del principio di separatezza dei giudizi. Anche se per ipotesi venisse pronunciata una sentenza di assoluzione con una delle formule previste dall'art. 653 c.p.p., questa non inciderebbe sul procedimento disciplinare che ha esaminato i fatti, la cui evidenza sotto il profilo disciplinare non può essere messa in dubbio. (*decisioni nn. 6, 34 del 18 gennaio 1999 e 130 del 20 luglio 1999*)

11. E' infondato il motivo di gravame, con cui si deduce l'illegittimità del procedimento disciplinare, in quanto lo stesso andava sospeso in pendenza di un ricorso proposto al T.A.R. avverso la sanzione disciplinare inflitta dalla competente Azienda sanitaria locale. Non vi è, infatti, alcuna pregiudizialità tra la pronuncia del giudice amministrativo e quella dell'organo di disciplina.

Peraltro, l'unica pregiudiziale esistente nell'ordinamento era quella del giudizio penale rispetto agli altri giudizi, ivi compreso quello disciplinare, mentre attualmente il nuovo codice di procedura penale ha stabilito il principio della separatezza dei giudizi. (*decisione n. 157 del 15 ottobre 1999*)

12. E' irrilevante la circostanza della mancata attivazione nei confronti del ricorrente da parte della autorità giudiziaria di un procedimento penale per i fatti oggetto del giudizio disciplinare. Il principio di separatezza dei giudizi comporta infatti l'autonomo apprezzamento del giudice disciplinare di fatti che ricadono nella sfera di sua competenza. (*decisione n. 38 del 18 gennaio 1999*)

13. E' infondato il motivo di ricorso con cui viene dedotta la temporanea improcedibilità del procedimento disciplinare, essendo sugli stessi fatti pendente un procedimento penale, in quanto, come già più volte affermato dalla Commissione Centrale, l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale ha fatto venire meno tale motivo di improcedibilità.

La sospensione del procedimento disciplinare deve essere oggetto di autonoma valutazione da parte dell'organo di disciplina, il quale, come nel caso di specie, può ritenere che l'esito del giudizio penale non incide su quello disciplinare, avendo cognizione e certezza degli elementi che di per sé configurano la violazione del Codice deontologico. (*decisioni nn. 85 del 14 giugno 1999 e 90 del 14 giugno 1999*)

Archiviazione da parte del G.I.P.

14. Ha carattere preliminare e assorbente il motivo di gravame secondo il quale la commissione medica non ha tenuto conto, nel procedimento disciplinare, della circostanza che il ricorrente è stato prosciolto da ogni imputazione in sede penale.

Questo motivo di ricorso è fondato. Infatti, è ben vero che il nuovo codice di procedura penale ha stabilito il principio della separatezza del giudizio penale rispetto agli altri giudizi, ivi compreso quello disciplinare. Tuttavia, occorre rilevare che, nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione proposta dal P.M. ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e, quindi, sulla base della riscontrata infondatezza della notizia di reato; in tali circostanze, pertanto, la Commissione Centrale non può non prendere atto della pronuncia del giudice penale e ritenere insussistente l'illecito contestato al ricorrente. (*decisione n. 158 del 15 ottobre 1999*)

Sentenza di condanna

15. Il motivo di gravame secondo cui il provvedimento è illegittimo per carenza di motivazione, essendo basato esclusivamente sulla sentenza penale di condanna, è infondato in quanto l'Organo di disciplina fa riferimento all'accertamento dei fatti contenuti nella sentenza, facendoli oggetto di un autonomo apprezzamento e valutandoli sotto il profilo deontologico. (*decisioni nn. 10 e 25 del 18 gennaio 1999 e 128 del 20 luglio 1999*)

16. L'applicazione automatica di sanzioni disciplinari in conseguenza di condanne penali contrasta con i vigenti precetti costituzionali. L'Ordine, fermo restando il suo potere-dovere di sottoporre il proprio iscritto a procedimento disciplinare, dovrà, nel corso dello stesso, valutare autonomamente e compiutamente se l'inquisito sia meritevole di sanzione anche sotto il profilo disciplinare e di quale sia l'entità della eventuale sanzione. (*decisione n. 16 del 18 gennaio 1999*)

17. In presenza di sentenza penale di condanna per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, l'organo di disciplina non può procedere ad un'accettazione acritica ed automatica della sentenza penale, ma deve assolvere ad una completa e minuziosa valutazione dei fatti, sotto il profilo deontologico, sì da consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha condotto l'organo di disciplina alla sanzione. (*decisioni nn. 17 e 21 del 18 gennaio 1999*)

18. E' infondato il motivo di ricorso con cui si sostiene l'infondatezza dell'addebito, in quanto l'evento dannoso sarebbe riconducibile esclusivamente alla responsabilità del dott. (...), che, invece, è stato assolto dall'Ordine di appartenenza, ciò che determinerebbe una disparità di trattamento nei confronti del ricorrente.

Infatti, l'autorità disciplinare è vincolata al giudicato penale per quanto concerne gli elementi di fatto e di diritto che sono stati presi in esame e sono serviti a formare il convincimento del giudice penale; conseguentemente, restando l'organo di disciplina vincolato alla materialità dei fatti accertati, è legittimo l'atto di contestazione dell'addebito disciplinare che faccia riferimento alle risultanze del procedimento penale, tenendo soprattutto presente che l'infrazione deontologica ai fini della sanzione disciplinare (grave inadeguatezza delle cure prestate) è ben individuata dalla sentenza penale di condanna, senza necessità di ulteriori dettagli o considerazioni. (*decisione n. 120 del 20 luglio 1999*)

19. E' infondata la tesi del ricorrente, secondo cui nel procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti è stato violato il principio che vieta ogni automatismo tra condanna penale e sanzione disciplinare.

Appare evidente dall'esame della delibera impugnata che la commissione di disciplina ha apprezzato autonomamente i fatti per i quali il ricorrente ha subito il procedimento penale e la

conseguente condanna, ed ha ritenuto che tali fatti concretizzano l'ipotesi di un comportamento che, benché tenuto al di fuori dell'esercizio della professione, è stato comunque lesivo del decoro della stessa. (*decisione n. 147 del 20 luglio 1999*)

Sentenza di assoluzione

20. E' fondato il motivo di ricorso che richiama l'art. 44 del DPR 221/1950, che vincola il giudice disciplinare dinanzi ad un proscioglimento con formula "perché il fatto non sussiste".

La Commissione Centrale rileva che ha carattere preliminare ed assorbente la censura relativa all'illegittimità del provvedimento impugnato in presenza della decisione del Giudice istruttore di non luogo a procedere nei confronti del ricorrente perché il fatto non sussiste.

La pronuncia assolutoria, in sede penale, con l'ampia formula liberatoria innanzi indicata, preclude, infatti, l'esercizio del potere disciplinare per il medesimo fatto. Tale conclusione discende dal principio di cui all'art. 653 c.p.p., in base al quale la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto o all'affermazione che l'imputato non lo ha commesso. (*decisione n. 45 del 1 marzo 1999*)

Sentenza di patteggiamento

21. Le deduzioni del ricorrente sono infondate e non possono essere accolte, in quanto non tengono in debito conto i più recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, in virtù dei quali si tende all'equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna (si vedano le sentenze della Cassazione Penale, Sezione sesta, n. 9068 del 13 settembre 1997 e n. 3891 del 24 aprile 1997).

La sentenza sul patteggiamento non consente, a mente dell'art. 445 c.p.p., l'applicazione delle sole pene accessorie, ma non vieta altre conseguenze di carattere amministrativo o disciplinare.

A riprova di quanto sopra affermato, giova richiamare un'ancor più recente sentenza della Corte di Cassazione (Sezione unite civili, n. 5760 del 22 gennaio 1998) in quanto investe, confermandola, una decisione adottata della Commissione Centrale (*decisione n. 399 del 12 dicembre 1996*). Secondo la Suprema Corte, "nel procedimento che si conclude con la sentenza di "patteggiamento"...il giudizio si compie, invero, sulla base degli atti dell'indagine preliminare, i quali assumono valore di prova: ne consegue che, se in quella sede.....possono essere utilizzate anche le deposizioni raccolte dalla polizia giudiziaria (*recte*: le sommarie informazioni che la p.g. abbia assunto dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini dell'indagine, ex art. 351, comma primo, c.p.p.), le stesse potranno formare oggetto di valutazione nel corso del procedimento disciplinare, insieme – naturalmente – agli altri elementi di prova eventualmente acquisiti in sede propria". (*decisioni nn. 14, 15, 23, 24, 28, 4 del 18 gennaio 1999, 49 del 1 marzo 1999; 60 del 21 aprile 1999, 86, 93 del 14 giugno 1999; 111, 137 del 20 luglio 1999; 170, 176, 180 del 15 ottobre 1999*)

22. E' infondato il motivo di ricorso con cui si deduce l'illegittimità del provvedimento basato sulla sentenza di patteggiamento, ritenendola equiparata ad una sentenza di condanna. Risulta dal verbale della seduta che l'organo di disciplina ha valutato i fatti oggetto del procedimento penale e li ha autonomamente apprezzati sotto il profilo disciplinare, riscontrando negli stessi una condotta contraria alle norme deontologiche. La motivazione del provvedimento impugnato, non opera un semplice rinvio alla sentenza di patteggiamento, ma contiene l'esposizione delle ragioni sulle quali si fonda il convincimento di colpevolezza, come prescritto dall'art. 47 del D.P.R. n. 221/1950. (*decisioni nn. 27 del 18 gennaio 1999, 58 del 21 aprile 1999, 134 del 20 luglio 1999*)

23. È infondato il motivo di gravame, con cui il ricorrente deduce l'illegittimità della delibera impugnata, in quanto la stessa sarebbe stata adottata soltanto sulla base della sentenza di patteggiamento, senza che i fatti siano stati accertati ed apprezzati autonomamente dall'organo di disciplina.

Come si rileva dal verbale della seduta disciplinare, la Commissione di disciplina, benché faccia più volte riferimento alla sentenza di patteggiamento, per cui sembra porre a base della decisione le risultanze del procedimento penale e l'implicita ammissione di responsabilità del ricorrente, tuttavia ha condotto in via autonoma il procedimento disciplinare, tanto che ha preso in esame le controdeduzioni del ricorrente, ed ha in contraddittorio con il ricorrente medesimo chiesto chiarimenti sulla sua condotta. In sostanza, si deve ritenere che la commissione di disciplina abbia valutato sotto il profilo deontologico le risultanze dei fatti, quali le prove raccolte dalla autorità di polizia giudiziaria, giungendo al convincimento di colpevolezza dell'inquisito, le cui giustificazioni, peraltro, sono state prese in considerazione e ritenute tali da non scagionarlo dall'addebito contestato. (*decisione n. 126 del 20 luglio 1999*)

Amnistia o prescrizione del reato

24. Secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato, l'amnistia o la prescrizione comportano che non si possa più procedere penalmente a carico dell'imputato, come avvenuto nella presente fattispecie, a seguito di sentenza del Tribunale. Tali pronunzie, tuttavia, non fanno venire meno le risultanze degli atti compiuti dall'Autorità giudiziaria nel corso del procedimento penale. (*decisione n.26 del 18 gennaio 1999*)

25. E' infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente sostiene l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto la sentenza con cui sono stati dichiarati estinti i reati ascritti all'imputato per intervenuta amnistia, riguardando gli stessi fatti oggetto di contestazione, precluderebbe l'esame sulla sussistenza degli stessi da parte del giudice disciplinare e, comunque, escluderebbe che i fatti medesimi possano essere presi a presupposto del procedimento disciplinare.

Infatti, la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, cui la Commissione Centrale si è sempre conformata, ha affermato il principio che l'estinzione di un reato per amnistia non equivale a pronunzia di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso – uniche formule che vincolano gli altri giudizi - e non impedisce che gli stessi fatti vengano esaminati in sede disciplinare ai fini della valutazione del comportamento dell'incolpato.

Nel caso in esame, risulta dalla motivazione della delibera impugnata che la commissione di disciplina ha valutato i fatti “quali si evincono dalla documentazione agli atti, dalle dichiarazioni e dalle spiegazioni fornite dal medico sottoposto a giudizio”.

È stato pertanto effettuato quell'autonomo apprezzamento che impone al giudice disciplinare il riesame degli atti, anche se gli stessi sono stati raccolti in occasione di un procedimento penale conclusosi con l'amnistia. (*decisioni nn. 46 del 1 marzo 1999 e 91 del 14 giugno 1999*)

Archiviazione del procedimento penale

26. I motivi di gravame addotti dal ricorrente meritano accoglimento.

L'Ordine procedente ha omissis di prendere in considerazione il decreto adottato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale, con il quale era stata accolta la richiesta di archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'incolpato.

Infatti, ai fini della valutazione della condotta dell'incolpato assume un'importanza primaria il sopracitato decreto del G.I.P., a maggior ragione se si tiene presente che il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente era stato avviato sulla base della denuncia penale proposta dal legale del paziente, autore anche dell'esposto indirizzato all'Ordine.

È pur vero che detto provvedimento non costituisce causa di preclusione del procedimento disciplinare, in quanto non equivale alla sentenza definitiva di proscioglimento; tuttavia, quando il giudice penale abbia espressamente dichiarato inesistenti gli addebiti mossi all'inquisito, e, avuto anche riguardo alla sua qualità di medico, abbia riconosciuto pienamente legittimo il suo comportamento, tale affermazione non può non avere rilevanza nella valutazione dei fatti sotto il profilo deontologico (*decisione n. 114 del 20 luglio 1999*).

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

Applicabilità di norma deontologica non vigente all'epoca del fatto sanzionato

27. E' infondato il motivo di gravame, con il quale si sostiene che la decisione impugnata attiene ad una violazione che non era più prevista nel Codice deontologico in vigore all'epoca dei fatti.

La Commissione Centrale, infatti, richiamando la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, ha più volte affermato che con il provvedimento disciplinare, a differenza di quello penale, si puniscono fatti e comportamenti non specificamente previsti da singole norme, ma genericamente compresi in ipotesi di carattere generale, cioè fatti e comportamenti che sotto qualunque aspetto violino i doveri d'ufficio.

Di conseguenza, le mancanze disciplinari possono assumere in concreto le più varie configurazioni e, perciò, non possono considerarsi esaurite dagli elenchi eventualmente contenuti nei codici deontologici. (*decisioni nn. 129 e 147 del 20 luglio 1999*)

28. E' infondato il motivo di gravame, con il quale si deduce la falsa applicazione di legge, in quanto l'Ordine ha riconosciuto il ricorrente responsabile della violazione del codice deontologico entrato in vigore il 12.4.1996, quando gran parte dei fatti addebitati sarebbero stati commessi precedentemente.

Anche ammettendo che l'Ordine avesse dovuto fare formale riferimento nell'addebito al Codice deontologico adottato in data 12 aprile 1996, resta il fatto che lo stesso, sulla scorta della gravità dei fatti accertati in sede penale, ha proceduto ad un'autonoma e propria valutazione degli stessi pervenendo ad un autonomo convincimento sulla responsabilità del ricorrente, e gli ha comminato una sanzione disciplinare equamente commisurata alla gravità del comportamento accertato nella sua materialità nell'ambito del procedimento penale.

Detto comportamento è stato giudicato disdicevole al decoro professionale, come tale sanzionabile, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 221/1950, con una delle misure previste dall'art. 40 del suddetto D.P.R.; trattasi di due norme espressamente citate nelle premesse della decisione sanzionatoria. (*decisione n. 111 del 20 luglio 1999*)

Responsabilità per colpa

29. L'inosservanza delle norme giuridiche che governano l'attività professionale del sanitario, anche dovuta solo a colpa, dà sempre luogo a responsabilità disciplinare. (*decisioni nn. 2 e 8 del 18 gennaio 1999*)

Elemento soggettivo (dolo o colpa)

30. E' infondato il motivo di gravame con cui si deduce l'illegittimità della decisione gravata per carenza dell'elemento soggettivo, in quanto lo stesso organo di disciplina non avrebbe ravvisato nella condotta del sanitario dolo o colpa.

L'esclusione del dolo o della colpa non comporta insussistenza del fatto addebitato, in quanto l'indagine sull'elemento soggettivo intenzionale della mancanza commessa non è richiesta

nel procedimento disciplinare, essendo sufficiente l'accertamento della volontarietà del fatto. (*decisioni nn. 60, 61, 73 del 21 aprile 1999 e 113 del 20 luglio 1999*)

Ignoranza della norma deontologica

31. Non è accoglibile il motivo di gravame con cui il ricorrente sostiene che la violazione da lui commessa è dovuta alla mancata conoscenza della delibera dell'Ordine del 1998, che vietava agli iscritti l'esercizio della professione in forma associata con gli esercenti le attività ausiliarie, né l'assunto che sia applicabile nel procedimento disciplinare il principio sancito nell'art. 47 c.p., secondo il quale l'errore su una legge diversa da quella penale esclude la punibilità.

Innanzitutto, occorre precisare che l'ultimo comma dell'art. 47 c.p. prevede che "l'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato". Nel caso in esame, non di errore si tratta, bensì dell'invocata mancanza di conoscenza della direttiva ordinistica.

Occorre quindi verificare se l'Ordine ha messo in atto tutte quelle forme di pubblicità idonee a far ritenere che la mancata conoscenza sia addebitabile al sanitario, e non a difetto dei mezzi di informazione. A tale riguardo, l'Ordine ha rilevato che la delibera in questione è stata ampiamente divulgata e, per ultimo, pubblicata nel bollettino del 1995.

Proprio quest'ultima circostanza induce a ritenere non sussistente il motivo di gravame proposto dal ricorrente. Come già più volte affermato dalla Commissione Centrale, l'appartenenza dei sanitari all'Ordine professionale comporta l'assoggettamento degli stessi alle regole deontologiche, il cui contenuto, con la normale diligenza, e innanzitutto con la lettura del bollettino ordinistico, deve essere conosciuto dai sanitari. (*decisione n. 89 del 14 giugno 1999*)

Responsabilità quale perito del P.M.

32. Con il gravame il ricorrente deduce il difetto assoluto di motivazione del provvedimento. Sostiene il sanitario che l'organo di disciplina ha mancato di indicare le ragioni per le quali l'incarico affidatogli dal P.M. sia stato valutato alla stregua di una normale prestazione medica, senza tenere conto del fatto che detto incarico non consisteva in una consulenza tecnica rivolta ad un organo giudicante, bensì era una perizia richiesta dal P.M. - e quindi da una delle parti del processo - a fini procedurali e limitatamente all'esame della documentazione clinica.

Pertanto, la natura dell'incarico era tale da rendere inapplicabile al caso di specie i principi deontologici che regolano i rapporti tra medico e paziente, come risulta dall'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti, conclusosi con il proscioglimento dall'accusa di abuso d'ufficio.

I motivi di gravame addotti dal ricorrente meritano accoglimento.

L'Ordine procedente ha omissis di prendere in considerazione il decreto adottato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale, con il quale era stata accolta la richiesta di archiviazione del procedimento penale.

Infatti, ai fini della valutazione della condotta dell'incolpato assume un'importanza primaria il sopracitato decreto del G.I.P., a maggior ragione se si tiene presente che il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente era stato avviato sulla base della denuncia penale proposta dal legale del paziente, autore anche dell'esposto indirizzato all'Ordine.

E' pur vero che detto provvedimento non costituisce causa di preclusione del procedimento disciplinare, in quanto non equivale alla sentenza definitiva di proscioglimento; tuttavia, quando il giudice penale abbia espressamente dichiarato inesistenti gli addebiti mossi all'inquisito, e, avuto anche riguardo alla sua qualità di medico, abbia riconosciuto pienamente legittimo il suo comportamento, tale affermazione non può non avere rilevanza nella valutazione dei fatti sotto il profilo deontologico. (*decisione n. 114 del 20 luglio 1999*)

Responsabilità del Direttore Sanitario

33. E' infondato il motivo di gravame gravame con cui si deduce che il direttore sanitario di una struttura non può essere ritenuto responsabile per fatti antecedenti la sua nomina.

Come costantemente affermato dalla Commissione Centrale in analoghe situazioni, ai fini della responsabilità disciplinare è sufficiente l'accertamento dell'estremo subiettivo della colpevolezza. La posizione di direttore sanitario rende responsabile di tutti gli aspetti relativi alla gestione di una struttura, nella quale colui che riveste detta carica costituisce la principale figura di riferimento per gli utenti. Incombe quindi sul direttore sanitario l'obbligo di esercitare la dovuta vigilanza sulle iniziative pubblicitarie che si riferiscono alla struttura cui è preposto, indipendentemente dal momento in cui tali iniziative siano state realizzate. (*decisione n. 9 del 18 gennaio 1999*)

34. Ha carattere preliminare ed assorbente il motivo di gravame con il quale il ricorrente sostiene che, in base alla vigente normativa, il direttore sanitario non ha alcun dovere di controllo sui primari e sugli aiuti.

Il motivo di gravame è fondato.

Dagli atti del procedimento disciplinare e dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, emerge chiaramente che il ricorrente, anche al di là dei doveri impostigli dalle proprie attribuzioni di direttore sanitario, si è adoperato, a più riprese, per cercare di stabilire rapporti corretti tra gli operatori dell'Istituto ed i medici di medicina generale.

Non va trascurato di considerare, peraltro, che taluni fatti addebitati al ricorrente rientravano in prassi instaurate dalla direzione amministrativa di quella struttura sanitaria, per cui, in queste circostanze, resta del tutto estranea ogni ipotesi di responsabilità a carico del direttore sanitario.

Inoltre, la delibera impugnata, nelle proprie motivazioni, contraddice la decisione di sanzionare il comportamento tenuto dal sanitario. Infatti, testualmente nel provvedimento è affermato che "la Commissione medica, pur rendendosi conto delle difficoltà riscontrate dal dott., nella sua qualità di direttore sanitario dell'ospedale, a far rispettare le norme in merito ai rapporti tra medici specialisti e medici di medicina generale, rileva tuttavia che quanto addebitato configura un comportamento abituale da parte dei medici del suddetto nosocomio".

In sostanza, la commissione di disciplina fa comunque risalire alla responsabilità del direttore sanitario un comportamento tenuto dai medici dell'ospedale senza tenere conto della circostanza, pur rilevata in delibera, che l'inquisito, per quanto di sua competenza, ha messo in atto ogni tentativo per una corretta impostazione dei rapporti tra medici.

Non appare, quindi, sanzionabile un direttore sanitario che ha dimostrato di avere diligentemente esercitato la sua attività di vigilanza nei limiti consentitigli dall'ordinamento. (*decisione n. 173 del 15 ottobre 1999*)

35. E' infondato il motivo di ricorso con cui si sostiene che gli obblighi di osservanza delle norme legislative, amministrative e deontologiche farebbero esclusivamente capo al titolare dell'impresa.

È costante e pacifico orientamento della Commissione Centrale che al direttore sanitario, il quale opera nell'ambito di società o imprese costituite per la gestione di attività professionali in campo sanitario, competano tutti gli atti inerenti gli aspetti organizzativi connessi con le attività prettamente sanitarie, con conseguente assunzione di responsabilità per il rispetto della normativa che regola l'esercizio professionale. (*decisione 119 del 20 luglio 1999*)

36. E' infondato il rilievo avanzato dal ricorrente, che, di regola, la visita e gli esami oggetto di contestazione di addebiti venivano concretamente effettuati non da lui stesso, ma da altri medici in servizio presso il Centro di medicina preventiva e del lavoro. Tale circostanza non lo esimeva dalla responsabilità che gli spettava quale legale rappresentante e direttore sanitario della struttura, con

particolare riferimento al rispetto della normativa che regola l'esercizio professionale. (*decisione n. 145 del 20 luglio 1999*)

Responsabilità del contitolare dello studio

37. E' infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente afferma di essersi trovato nell'impossibilità di evitare il verificarsi dei fatti, oggetto di contestazione, in quanto non riferibili ai propri pazienti, bensì a quelli di altro sanitario, cui aveva più volte sollecitato, senza esito, di far cessare gli interventi propri dell'attività odontoiatrica da parte di personale non abilitato. Non può considerarsi esimente della responsabilità la dichiarazione del ricorrente di aver invitato il collega a cessare da una condotta illegittima e chiaramente disdicevole del decoro professionale, trattandosi nella fattispecie di uno studio dentistico associato, come testualmente dichiarato nello stesso ricorso. Ben altri e più sostanziali interventi volti a ripristinare la legalità dell'attività professionale dell'intero studio si imponevano al ricorrente in qualità di contitolare dello stesso. (*decisione n. 87/88 del 14 giugno 1999*)

Responsabilità del titolare dello studio anche se assente

38. E' infondato il motivo di ricorso con cui si afferma che all'epoca dei fatti contestati il ricorrente era impossibilitato ad essere presente presso lo studio dentistico per gravissime ragioni di salute, mentre i colleghi dello studio erano oberati dai propri impegni professionali, e quindi indisponibili a sostituirlo. Infatti, lo stato di malattia del sanitario, trattandosi di condizione né temporanea né improvvisa, doveva dar luogo ad una sostituzione da parte di collaboratore o dipendente in possesso della necessaria abilitazione professionale. (*decisione n. 87/88 del 14 giugno 1999*)

39. E' infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente sostiene l'estraneità ai fatti addebitatigli, la cui responsabilità sarebbe riconducibile esclusivamente all'odontotecnico. È sufficientemente provato che nello studio, in assenza del titolare, si svolgeva attività sanitaria da parte di persona non abilitata, fatto accaduto soprattutto perché il titolare, assente per impegni al di fuori dello studio, ha trascurato di vigilare sull'organizzazione dello stesso. A prescindere, quindi, dall'esistenza o meno dell'elemento intenzionale della violazione contestatagli, il suo comportamento negligente ha favorito l'esercizio abusivo della professione da parte di persona non abilitata, fatto questo che rende legittimo il provvedimento impugnato. (*decisione n. 101 del 14 giugno 1999*)

Consenso informato - terapia oncologica

40. L'unico motivo di ricorso è infondato. L'attività di consulto che, a dire del ricorrente, sarebbe stata dallo stesso eseguita nella fattispecie, è, secondo le regole deontologiche vigenti e per consolidata dottrina e giurisprudenza, quella svolta nei confronti di altro collega medico o di idonee strutture sanitarie di specifica qualificazione professionale.

Nel caso in esame, la cosiddetta attività di consulenza medica è stata svolta su richiesta dei familiari della persona ammalata, che era all'oscuro di quanto stava avvenendo e che, pertanto, non poteva prestare il prescritto consenso; il ricorrente, infatti, ha rilasciato una vera e propria prescrizione terapeutica, sia pure nella forma del c.d. "Protocollo Di Bella".

Al riguardo, non vale invocare, come fa il sanitario, l'obbligo deontologico del medico curante di rispettare, nel rapporto con il medico consulente, la dignità di quest'ultimo in caso di divergenza di opinioni sull'indirizzo terapeutico, in quanto è stato *in primis* il ricorrente a non porsi in un rapporto deontologicamente corretto con il medico curante.

Va invece accolta la richiesta, avanzata in via subordinata dal ricorrente, di riduzione della sanzione irrogata.

Il comportamento del ricorrente, infatti, deve essere valutato alla luce del particolarissimo momento che la sanità italiana ha vissuto all'epoca dei fatti oggetto della vicenda in esame.

Un fatto medico-scientifico, quale la valutazione degli indirizzi terapeutici in oncologia sostenuti dal prof. Di Bella, è diventato oggetto di un diretto intervento della magistratura e di un'elevata conflittualità tra istituzioni e nella società.

Sotto la spinta delle associazioni di pazienti e di ripetute ordinanze pretorili, tutto il sistema sanitario italiano, ed *in primis* il Ministero della Sanità, si sono trovati ad affrontare il problema di una terapia oncologica la cui efficacia non risultava scientificamente provata, trovandosi di conseguenza a dover avviare una sperimentazione del tutto anomala, anche perché promossa per legge (d.l. n. 23/1998, convertito nella l. 8 aprile 1998, n. 94).

Tale situazione, verificatasi tra il 1997 ed il 1998, ha rappresentato uno dei momenti più destabilizzanti della storia della sanità italiana, dal quale la condotta dei singoli appartenenti alla classe medica non poteva non restare condizionata. Di conseguenza, avuto riguardo alla graduazione delle sanzioni previste dall'art. 40 del D.P.R. n. 221/1950, la Commissione Centrale ritiene che, in relazione alla gravità del fatto, la sanzione da irrogare possa essere più equamente individuata nella censura. (*decisione n. 36 del 18 gennaio 1999*)

Rapporti illeciti con officina ortopedica

41. Il motivo di gravame, con cui si sostiene che la dazione di denaro ricevuta dal ricorrente, nella sua qualità di specialista ortopedico, si configura quale semplice atto di gratitudine nei suoi confronti, per l'apprezzamento manifestato verso le capacità imprenditoriali dell'officina ortopedica, con conseguente invio dei propri pazienti privati, è infondato.

Anche a voler ammettere la mancanza di una contropartita, consistente nell'invio di pazienti alla predetta officina, è di per sé disdicevole per un sanitario accettare somme di denaro cui non corrisponda alcuna prestazione professionale. Peraltro, non appare ipotizzabile che, a manifestazioni di tale tipo, corrisponda a titolo di gratitudine l'elargizione di denaro. (*decisione n. 123 del 20 luglio 1999*)

42. Con i motivi di gravame, il ricorrente svolge una tesi volta a dimostrare l'insussistenza del fatto addebitato, che non può ritenersi provato dalla sentenza di patteggiamento.

Questa tesi deve ritenersi infondata, in quanto la ricostruzione dei fatti appare, dagli atti del procedimento disciplinare, di tutta evidenza.

La vicenda ha come protagonisti tre soggetti: il sanitario, i suoi pazienti e l'officina ortopedica. Il ricorrente sostiene che le dazioni di denaro da parte dell'officina lo compensavano per consulenze a favore della ditta stessa. E' però vero che i pazienti del sanitario usufruivano dei servizi dell'officina, tanto che lo stesso ricorrente afferma che l'attività di consulenza consisteva nel collaudo di manufatti da lui prescritti ai suoi pazienti.

Questa commistione è già di per sé una violazione del Codice deontologico, dovendo il comportamento di un sanitario essere improntato alla massima prudenza e correttezza, in modo tale da allontanare qualunque sospetto su una sua eventuale attività atta a favorire gli introiti di una ditta, ricavandone a sua volta vantaggio mediante dazioni di denaro a titolo di ringraziamento. (*decisione n. 129 del 20 luglio 1999*)

43. E' infondato il rilievo che l'Ordine non avrebbe fornito riscontri oggettivi all'affermazione secondo cui le somme ricevute costituivano compenso per attività di consulenza. La Commissione di disciplina si è limitata a constatare che, a fronte di un compenso fisso percepito dal ricorrente, non esiste alcun atto idoneo a dimostrare quale tipo di rapporto intercorresse tra il medesimo e l'officina ortopedica, e quindi la prova dell'eventuale rapporto di consulenza asserito dall'inquisito a sua giustificazione avrebbe dovuto essere prodotta dal medesimo, a sostegno della sua tesi difensiva, e non reperita dall'Ordine. Parimenti infondato è il motivo relativo alla mancanza di atti

probatori in ordine alle dazioni di denaro, ove si consideri che lo stesso inquisito ammette di aver ricevuto compensi fissi, sia pure a titolo di consulenza.

Nella vicenda non appare esservi dubbio sul fatto che si sia instaurato un rapporto - irrilevante se di consulenza o meno - tra il medico e l'officina ortopedica presso la quale si recavano anche suoi pazienti.

Questa commistione è già di per sé una violazione del Codice deontologico, dovendo il comportamento di un sanitario essere improntato alla massima prudenza e correttezza, in modo tale da allontanare qualunque sospetto su una sua eventuale attività atta a favorire gli introiti di una ditta, ricavandone a sua volta vantaggio mediante dazioni di denaro a titolo di ringraziamento.

Per quel che riguarda, infine, l'entità della sanzione, la Commissione Centrale avuto riguardo alle sanzioni mediamente inflitte agli altri sanitari coinvolti nella vicenda, ritiene equo ridurre la stessa alla durata di mesi due. (*decisione n. 134 del 20 luglio 1999*)

44. Infondato è il secondo motivo di gravame con il quale il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato si fonderebbe esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento.

Come è dato rilevare dalla delibera impugnata, la commissione di disciplina ha valutato tutto il materiale istruttorio di cui disponeva e, nella discussione orale, ha dato ampio spazio alla difesa dell'inquisito, il quale ha operato egli stesso una ricostruzione dei fatti imputatigli, dandone però un'interpretazione tale da chiedere di essere discolpato dagli addebiti.

Infatti, il sanitario ammette di aver ricevuto somme di denaro dall'officina ortopedica, fornendo però delle giustificazioni a tale comportamento che sono state prese in considerazione dall'organo di disciplina e ritenute non idonee a scagionarlo dagli addebiti contestati.

Peraltro, nel gravame il ricorrente continua ad ammettere di avere ricevuto erogazioni in denaro dalla ditta, a suo giudizio di modesta entità, con ciò avvalorando la fondatezza degli addebiti, consistenti nella scorrettezza deontologica dei rapporti da lui instaurati con l'officina.

Parimenti infondato è il motivo di gravame, con il quale il ricorrente intende dimostrare che non concretizza l'ipotesi di illecito disciplinare una forma di collaborazione con altre categorie professionali. Nell'ipotesi, infatti, non sussiste collaborazione con una categoria professionale, bensì un rapporto tra un sanitario ed un'azienda fornitrice di prodotti ortopedici, che, a fronte di talune prestazioni del sanitario, corrisponde allo stesso somme di denaro: è di tutta evidenza che, nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi di collaborazione tra categorie professionali. (*decisione n. 157 del 15 ottobre 1999*)

Somministrazione di farmaci senza il consenso informato

45. E' infondata l'eccezione preliminare formulata dal ricorrente di carenza assoluta dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare, essendo l'Ordine intervenuto in questioni attinenti alle teorie scientifiche applicate nell'esercizio dell'attività professionale, così valicando i limiti del potere disciplinare.

Infatti, la contestazione di addebito concerne la somministrazione al paziente di un farmaco mantenuto segreto nella sua composizione, con conseguente violazione del diritto del paziente medesimo ad una corretta informazione sulla terapia praticatagli. (*decisione n. 177 del 15 ottobre 1999*)

Terapie non sperimentate

46. È infondato il motivo con cui il ricorrente deduce che la commissione di disciplina si è arbitrariamente sostituita al medico nel ritenere la terapia inadeguata al caso trattato perché non sufficientemente sperimentata. Tale ingiustificata valutazione sarebbe *a fortiori* illegittima in relazione alla vicenda della c.d. terapia Di Bella, per la quale la Federazione nazionale degli Ordini ha disposto la non applicabilità dell'art. 12 C.d., poiché, contrariamente a quanto affermato dal

ricorrente, la commissione disciplinare non ha avviato il procedimento per l'inadeguatezza della terapia praticata dal ricorrente, bensì in quanto ha ritenuto che lo stesso non ha seguito i principi che devono ispirare l'azione del medico curante allorché adotta terapie non sperimentate dal punto di vista scientifico e non aggiornate.

Impropriamente, quindi, il ricorrente invoca precedenti comportamenti della Federazione degli Ordini sull'interpretazione dell'art. 12 del codice deontologico. (*decisione n. 177 del 15 ottobre 1999*)

MANCANZE DISCIPLINARI NEL SERVIZIO PUBBLICO

Soggezione alle norme deontologiche del pubblico dipendente

47. La Commissione Centrale già in precedenti occasioni, ha affermato il principio che il potere disciplinare degli Ordini professionali ben può essere esercitato nei confronti di un sanitario dipendente pubblico, in caso di violazione delle norme deontologiche che sono da intendersi quali regole morali a cui attenersi anche quando si esercita in un rapporto di pubblico impiego e non solo come libero professionista. Ciò comporta la soggezione del sanitario sia al potere disciplinare dell'Ordine a cui è iscritto sia a quello della pubblica amministrazione dalla quale dipende. (*decisioni. nn. 25, 28, 29 del 18 gennaio 1999, 68 e 69 del 21 aprile 1999*)

48. È infondato il motivo di ricorso con il quale si deduce l'improponibilità dell'azione disciplinare da parte dell'Ordine per motivi che esulino dall'esercizio dell'attività libero-professionale, in quanto l'iscrizione all'Ordine determina la soggezione dell'iscritto alla speciale potestà di supremazia dell'Ordine stesso, con il conseguente dovere di osservare le norme deontologiche stabilite nell'interesse generale a tutela della dignità e del decoro della professione.

Nella fattispecie è stata correttamente accertata la violazione della normativa deontologica in materia di appropriatezza del trattamento terapeutico praticato, inadeguato alle necessità del paziente.

Al complesso degli obblighi deontologici il professionista medico non può sottrarsi solo perché dipendente da un'istituzione del S.S.N., tenendo al riguardo presente che il sopraccitato *status*, in virtù della vigente normativa contenuta nel D.P.R. n. 761/1979, presuppone l'obbligo di iscrizione al competente Ordine professionale. (*decisione n. 120 del 20 luglio 1999*)

Ricusazione degli assistiti da parte del medico di base convenzionato

49. È infondato il motivo di gravame con cui si afferma che la ricusazione di pazienti, da parte di un medico di base convenzionato, non costituisce illecito disciplinare, essendo una facoltà riconosciuta dalla convenzione per la medicina generale. La ricusazione della persona assistita da parte del medico può essere giustificata soltanto dal venire meno del rapporto fiduciario tra lo stesso e la persona: questa è regola elementare e fondamentale dell'esercizio della professione medica, con particolare riguardo al dovere della tutela della salute fisica e psichica dell'uomo ed al sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, né di alcuna altra natura - principi affermati sia nell'art. 3 del vigente Codice deontologico, che nell'art. 5 del codice deontologico approvato il 15.7.1989 dal Consiglio nazionale della FNOMCeO.

Il comportamento del ricorrente, che ha ricusato circa 270 dei propri assistiti esclusivamente in ragione della loro età, essendo ultrasessantenni, ha costituito una netta violazione dei sopraccitati obblighi deontologici del sanitario, obblighi cui lo stesso è tenuto anche quando opera nell'ambito del rapporto convenzionale con il S. S. N.. (*decisione n. 20 del 18 gennaio 1999*)

Accertamenti su pazienti senza visita diretta

50. È infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente, medico convenzionato con il S.S.N., afferma che, a motivo dell'avanzata tecnologia del suo studio medico, egli era perfettamente in grado di seguire i pazienti anche senza procedere a controlli diretti.

Il competente Ordine, nell'irrogare la sanzione della censura, ha ampiamente motivato il proprio convincimento con l'accertata violazione del Codice deontologico, nonché della normativa in materia di sicurezza del lavoro, posta in essere dal ricorrente per la mancata effettuazione della visita diretta nei confronti di lavoratori sottoposti al suo controllo. Infatti, qualsiasi ausilio tecnologico, anche quello più avveniristico, può bensì agevolare ed integrare ma non può sostituire l'intervento diretto e personale del medico nel formulare il giudizio clinico. (*decisione n. 20 del 18 gennaio 1999*)

51. Risulta provato, per ammissione esplicita del ricorrente, medico di medicina generale, che lo stesso ha rilasciato una certificazione di malattia sulla base di informazioni assunte telefonicamente presso la sua assistita.

Pertanto, deve considerarsi infondato l'unico motivo di gravame proposto dal sanitario, basato su una sua personale interpretazione della normativa deontologica al riguardo (art.18, c.d.).

L'obbligo di certificare quanto direttamente constatato viene assolto esclusivamente con la visita del paziente, atteso che i dati clinici o i dati obiettivi, che sono alla base della certificazione, presuppongono un'acquisizione degli stessi di competenza tecnica che appartiene esclusivamente al medico, e non certo al paziente. (*decisione n. 115 del 20 luglio 1999*)

52. È infondato l'unico motivo di gravame, con cui la ricorrente sostiene che la delibera impugnata si basa su fatti dei quali non è stata raggiunta la prova.

E' ben vero, come sostiene la ricorrente, che la contestazione di addebito trae origine dall'esposto della società datrice di lavoro della sua paziente. Tuttavia, sono rilevanti, ai fini della valutazione della scorrettezza del comportamento tenuto dalla sanitaria, le dichiarazioni dalla stessa prodotte a sua giustificazione. In sostanza, l'interessata sostiene che le condizioni di salute della paziente erano tali che, a fronte di richieste di certificati di malattia, non vi erano motivi per dubitare della realtà dei sintomi di volta in volta lamentati. Per tale ragione, afferma la ricorrente, ella ha trovato naturale, anche nell'ultima circostanza, rilasciare un certificato dietro richiesta telefonica, ignorando che la paziente si trovava invece in vacanza all'estero.

Emerge quindi dalle dichiarazioni della sanitaria che ella, pur ammettendo la realtà dei fatti, ritiene di aver agito con leggerezza, ma senza la consapevolezza di violare il codice deontologico, proprio per la considerazione che il quadro clinico della predetta paziente, da lei ben conosciuto, era compatibile con il rilascio di certificazioni prescindendo dalla constatazione diretta dell'infermità accusata.

Tali giustificazioni sono state valutate dall'Ordine, tanto che, a fronte della gravità dei fatti, la commissione medica ha ritenuto di infliggere una sanzione tra quelle minime, quanto all'entità, previste nell'ambito della sospensione dall'esercizio della professione. (*decisione n. 172 del 15 ottobre 1999*)

Rifiuto di visita

53. È infondato il motivo di gravame con il quale il ricorrente sostiene di non aver infranto alcuna norma deontologica, atteso che il paziente aveva preteso di ottenere un certificato senza sottoporsi a visita, per di più tenendo un comportamento gravemente scorretto e lesivo della dignità del medico, e osserva che il servizio che il medico deve garantire ai pazienti non può essere confuso con una condizione di assoluta subordinazione al volere dei pazienti stessi.

Resta accertato che il sanitario ha rifiutato di eseguire una visita ad un suo assistito presso il proprio ambulatorio, a nulla valendo, quale giustificazione di tale comportamento, la dichiarazione

di riacquiescenza del paziente inoltrata alla competente USL, in quanto, ai sensi della normativa vigente in materia, detta riacquiescenza non può avere effetto immediato.

La sanzione inflitta dall'Ordine, limitata, tra l'altro, al semplice avvertimento come diffida a non ricadere nella mancanza commessa, è più che giustificata dai fatti disdicevoli per il decoro professionale posti in essere dal ricorrente, che non possono essere giustificati con l'atteggiamento arrogante e irrispettoso tenuto dal paziente, per il quale, se detto comportamento sarà accertato come vero, il ricorrente potrà ottenere soddisfazione e risarcimento dall'esito della denuncia-querela sporta nei suoi confronti per il reato di molestia o disturbo alle persone. (*decisione n. 116 del 20 luglio 1999*)

Agevolazione dell'esercizio abusivo della professione

54. Sono infondati i motivi di gravame con cui il ricorrente deduce l'illegittimità della decisione impugnata per non avere l'Ordine preso nella giusta considerazione le giustificazioni da lui prodotte. Come rilevato dall'Ordine nella delibera impugnata, non è sostenibile che si possa esercitare la professione medica con le modalità e nei termini indicati dallo stesso ricorrente e, comunque, la circostanza che questi eserciti la professione nella forma prevalente delle sostituzioni temporanee di medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. non esclude di per sé che egli possa avere favorito lo svolgimento abusivo di attività riservata a persone abilitate.

Inoltre sul sanitario incombe l'obbligo deontologico della riservatezza della documentazione in suo possesso, nella quale rientra anche il timbro professionale, e ciò a maggior ragione trattandosi nella fattispecie di uno studio aperto e disponibile ad altri sanitari ed esercenti professioni ausiliarie.

Tuttavia, può essere accolta la richiesta subordinata di riduzione della sanzione irrogata, non essendo stato provato che il sanitario abbia dolosamente prestato il proprio nome allo scopo di agevolare l'esercizio abusivo della professione odontoiatrica da parte dell'odontotecnico e risultando, quindi, il sanitario medesimo responsabile a titolo di colpa.

Tale circostanza rende equa una riduzione dell'entità della sanzione sospensiva da sei mesi ad un mese. (*decisione n. 165 del 15 ottobre 1999*)

Alterazione della graduatoria finale di concorso per personale sanitario di A.S.L.

55. È infondato il motivo di gravame con cui si deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto i fatti contestati attengono al rapporto di pubblico impiego del ricorrente stesso quale dipendente di Azienda sanitaria locale, e non ad attività riconducibile all'esercizio della professione.

La Commissione Centrale, già in precedenti analoghe occasioni, ha affermato il principio che il potere disciplinare degli Ordini professionali ben può essere esercitato in caso di violazione, da parte del sanitario pubblico dipendente, delle norme deontologiche, intese queste non solo come doveri professionali veri e propri, ma anche quali regole morali cui attenersi sia nell'esercizio libero professionale, sia nell'ambito di qualificate prestazioni in un rapporto di pubblico impiego.

Ciò comporta la soggezione del sanitario a due ordinamenti, quello dell'Ordine cui è iscritto, con conseguente obbligo di osservare in ogni momento e comunque le norme deontologiche stabilite nell'interesse generale, a tutela della dignità e del decoro della professione, e quello della pubblica amministrazione dalla quale dipende.

Parimenti infondati sono i motivi di gravame, con i quali il ricorrente sostiene che i fatti da lui commessi non attengono all'esercizio della professione e quindi non rientrano tra le violazioni delle norme del Codice deontologico.

Infatti, il ricorrente non considera a tale riguardo la circostanza che la sua nomina in seno alla commissione esaminatrice è strettamente connessa alla sua qualificazione professionale di medico, ciò che, come già rilevato, determina la sua sottoposizione ai due ordinamenti di appartenenza; le argomentazioni svolte dal ricorrente a sua disculpa, quindi, avrebbero avuto

rilevanza solo nel caso in cui della commissione avessero potuto far parte anche soggetti non appartenenti ai ruoli medici, il che, invece, non è previsto dalla vigente normativa dei concorsi per l'accesso del personale medico delle Aziende sanitarie locali.

Per quanto riguarda, infine, l'entità della sanzione, la Commissione Centrale rileva che nel computo della stessa va detratto il periodo di sospensione dall'Albo già scontato dal ricorrente per effetto del provvedimento di custodia cautelare disposta dal giudice penale. (*decisione n. 29 del 18 gennaio 1999*)

Consenso informato

56. In via preliminare la Commissione Centrale rileva che, nelle more del giudizio, è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione, III Sezione Penale, che ha riformato la sentenza di condanna emessa a carico del ricorrente, laddove si afferma che non è prevista come reato la sottoposizione di un lavoratore avviato al lavoro, ma non ancora dipendente, ad accertamenti sanitari consistiti nel test di gravidanza e nell'esame per la ricerca degli oppiacei, confermandola però laddove si precisa che la sottoposizione di un lavoratore avviato al lavoro, ma non ancora dipendente, all'esame per la ricerca della sieropositività costituisce reato contravvenzionale.

Ne deriva, pertanto, che non è accettabile in toto quanto dedotto dal ricorrente, perché rimane chiarito autorevolmente che, in virtù del combinato disposto dell'art. 6, comma 2 della L. 135/1990 e dell'art. 38 dello Statuto dei lavoratori, non è consentito sottoporre una persona, avviata al lavoro e non ancora dipendente, all'esame per la ricerca della sieropositività.

Va respinto anche il rilievo secondo il quale la decisione sanzionatoria non sarebbe fondata su una valutazione di natura deontologica dei fatti in oggetto ed autonoma rispetto al giudicato penale. Pur rilevandosi da parte della Commissione Centrale l'importanza della definitività, nel frattempo intervenuta, del giudizio penale quanto all'illegittimità del comportamento del ricorrente nella sua veste di amministratore e legale rappresentante nonché di direttore sanitario del Centro di Medicina Preventiva e del Lavoro, va nel contempo rilevato che la decisione sanzionatoria fa prevalente riferimento, con un'ampia ed esaustiva motivazione, agli obblighi deontologici in materia di consenso informato.

I precisi obblighi di informazione al paziente e di acquisizione del consenso dello stesso, che derivano al sanitario dal rispetto degli artt. 29 e 31 del codice deontologico all'epoca vigente (giugno 1995), non possono certo considerarsi ottemperati, come vorrebbe il ricorrente a sua giustificazione, dal fatto che i lavoratori aspiranti all'assunzione si presentavano al Centro con la richiesta degli esami contenuti in una busta aperta, ciò che costituirebbe un consenso implicito.

Questa forma di consenso non è prevista nella sopracitata normativa deontologica, né tantomeno è desumibile dalla stessa, tenendo presente che l'informazione al paziente è un dovere per il sanitario e l'acquisizione del consenso è una condizione per poter intraprendere l'attività diagnostica.

Quanto all'ultimo rilievo avanzato dal ricorrente, per cui di regola la visita e gli esami venivano concretamente effettuati non dallo stesso, ma da altri medici in servizio presso il Centro, si rileva che tale circostanza non lo esimeva dalla responsabilità che gli spettava quale legale rappresentante e direttore sanitario della struttura, con particolare riferimento al rispetto della normativa che regola l'esercizio professionale. (*decisione n. 145 del 20 luglio 1999*)

Rapporti fra colleghi

57. Infondato è il motivo di gravame con cui il ricorrente deduce l'insussistenza di prove, sia sulla realtà dei fatti contestati, sia sulla gravità degli stessi, la cui portata sarebbe stata amplificata dalla collega con la quale il ricorrente aveva avuto un diverbio. Dall'esame dell'intera vicenda non sembra esservi dubbio che il ricorrente abbia avuto, nei confronti della collega, una reazione non contenuta nei limiti di un civile confronto, come dimostrato anche dalla circostanza che, in seguito,

lo stesso ricorrente ha ritenuto di scusarsi con l'interessata, atto, questo che non aveva ragione di porre in essere se non per rimediare alla mancanza commessa. (*decisione n. 47 del 1 marzo 1999*)

58. Infondati sono i motivi di ricorso attinenti al preteso difetto di motivazione del provvedimento impugnato ed alla mancanza di elementi probatori. Dal complesso degli addebiti contestati, prescindendo dalla realtà o meno di tutti gli episodi che hanno visto coinvolti i due sanitari, appare chiaro che il ricorrente non ha tenuto, sia nei confronti dei pazienti che in quelli del collega, un comportamento conforme alle norme stabilite dal Codice deontologico nelle relazioni medico-paziente e medico-collega. Il comportamento tenuto dal ricorrente appare in modo decisivo influenzato dal clima di sofferenza esistente tra i due sanitari. Sono stati violati gli articoli 8-67-68-81 e 95 del Codice di deontologia medica che impongono la massima correttezza nei rapporti tra medici, la risoluzione dei contrasti professionali nell'ambito del Consiglio direttivo dell'Ordine, il mantenimento del decoro e della dignità professionale. È infondata anche la dedotta violazione dell'art. 3, lettera g) del d. lgs. C.p.S. n. 233/1946 e la tesi del ricorrente che sostiene che l'intervento dell'Ordine nelle controversie tra sanitari può avvenire solo se richiesto e che nel caso di specie, non essendosi verificata questa circostanza, l'Ordine non avrebbe potuto attivarsi nei confronti dei due sanitari. Appare evidente che il ricorrente confonde le iniziative che, su richiesta, l'Ordine intraprende per risolvere con una mediazione contrasti tra sanitari, in modo da evitare ripercussioni che all'esterno possano nuocere al buon nome della categoria, con l'azione disciplinare che deve necessariamente esercitare allorché vi siano episodi che già hanno avuto effetti pregiudizievoli al decoro della classe medica. (*decisione n. 68 del 21 aprile 1999*)

59. Appare fondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce l'estrema genericità dell'addebito e sostiene che le circostanze inerenti lo stesso non siano state verificate, in quanto le testimonianze assunte in fase istruttoria non si riferiscono a fatti accaduti ma a giudizi espressi sui suoi comportamenti.

Altrettanto fondato è il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce che l'atteggiamento definito "rigido", giudicato da più testimoni come segno di scarsa collaborazione con i colleghi, deve invece ricondursi alla funzione di pubblico ufficiale di polizia giudiziaria ed al compito istituzionale di controllo dell'esatta applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro da parte dei colleghi, e che la commissione disciplinare si è limitata a recepire nella parte motiva i giudizi negativamente espressi dai testimoni con motivazione apodittica e meramente apparente.

Dal contesto del procedimento disciplinare non emergono fatti ben descritti nella loro oggettività, bensì la mera e continua espressione di giudizi su comportamenti del ricorrente, che non consentono pertanto al giudice disciplinare di conoscere i fatti stessi e conseguentemente di apprezzarli sotto il profilo delle eventuali scorrettezze deontologiche compiute. Inoltre, è doveroso riconoscere che la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, rivestita dal ricorrente, giustifica un atteggiamento di rigoroso distacco formale dai colleghi.

Sempre in proposito, va ricordato che, quando il sanitario sia anche un pubblico dipendente, per di più investito, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 833/1978, istitutiva del S.S.N., della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, la potestà disciplinare dell'Ordine professionale incontra un limite per tutto ciò che attiene allo svolgimento dei doveri professionali derivanti dal pubblico impiego, com'è nella fattispecie oggetto del presente ricorso. (*decisione n. 138 del 20 luglio 1999*)

60. Il ricorrente deduce l'erronea valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze istruttorie, in quanto l'organo di disciplina avrebbe fondato il proprio convincimento sull'esposto con cui il dott. (...) contestava un ordine di servizio emanato dal ricorrente, nonché sulla nota con la quale la ULSS rappresentava la situazione di disagio esistente nel reparto di odontostomatologia dell'Ospedale.

Dette segnalazioni non consentirebbero di valutare con disfavore il comportamento del ricorrente, in quanto la prima contiene un giudizio espresso dall'aiuto del primario sulle direttive

legittimamente impartite da quest'ultimo, mentre la seconda descrive una situazione di reciproca intolleranza tra due medici, senza individuare condotte sanzionabili sotto il profilo deontologico. Inoltre, l'Ordine avrebbe indebitamente desunto l'illegittimità del comportamento del ricorrente da circostanze non provate, quali l'andamento negativo dei rapporti interpersonali nel predetto reparto, o da elementi non rilevanti nel caso di specie, quali la presunta commistione tra attività ospedaliera ed attività privata.

Il motivo di ricorso appare infondato, in quanto l'azione disciplinare promossa nei confronti del ricorrente trae essenzialmente origine da una circostanziata denuncia proveniente ufficialmente dal legale rappresentante della ULSS; da ciò consegue che la realtà dei fatti accertati in detta sede si intende provata ai fini dell'irrogazione di una sanzione disciplinare attinente ad infrazioni deontologiche. (*decisione n. 99 del 14 giugno 1999*)

Segreto professionale

61. È infondato il motivo di gravame con cui si sostiene l'illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e falso presupposto delle circostanze poste a base della decisione.

Secondo la tesi esposta dal ricorrente, non si sarebbe concretizzata la violazione del Codice deontologico, in quanto il comportamento da lui posto in essere, lasciando le schede sanitarie e le prescrizioni dei propri assistiti in una scatola aperta, collocata nella sala d'aspetto dell'ambulatorio, non era lesivo del decoro e della dignità professionale, sia perché il metodo usato per la consegna delle ricette offriva sufficienti garanzie di riservatezza, sia perché il procedimento seguito rispondeva ad esigenze dell'utenza, che lamentava l'eccessiva distanza tra lo studio del sanitario e le proprie abitazioni.

Le giustificazioni addotte dal ricorrente a discolora non possono, evidentemente, far venir meno l'anomalia del procedimento dallo stesso attivato, che appare non corretto in quanto non v'è dubbio che la consegna delle prescrizioni ad un paziente non può essere affidata a sistemi che non garantiscono, malgrado le asserite cautele, il segreto professionale, essendo l'operazione di consegna affidata esclusivamente al buon senso di terzi estranei. Tuttavia, la Commissione Centrale, avuto riguardo alla graduazione delle sanzioni previste dall'art. 40 del D.P.R. n. 221/1950, ritiene che l'entità della sanzione inflitta, in relazione al fatto contestato ed all'intendimento del sanitario di agevolare in qualche modo i propri pazienti, possa essere più equamente individuata nella sospensione dall'esercizio professionale per mesi uno. (*decisione n. 50 del 11 marzo 1999*)

Visite Fiscali

62. Il motivo di ricorso con il quale il ricorrente sostiene che l'inesatta indicazione, nel referto di visita fiscale, delle date e degli orari delle visite effettuate, è del tutto irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare, come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione in sede di riforma della sentenza di condanna penale, non appare fondato, in quanto, come si legge nella delibera impugnata, l'Ordine ha rilevato che "la circostanza che le dichiarazioni non veritiere fossero inerenti ad una parte dell'atto considerata non essenziale e che pertanto il comportamento posto in essere dal sanitario non sia stato considerato rilevante sotto un profilo penale, non fa venir meno invece la rilevanza deontologica del complessivo comportamento stesso".

Sotto tale profilo, la commissione disciplinare ha ritenuto che qualsiasi inosservanza delle norme relative alla visita fiscale - comunemente considerata come visita di controllo circa la reale condizione di malattia del dipendente che si assenta dal lavoro - è suscettibile di arrecare danno all'immagine della categoria medica e, per tali ragioni, ha censurato il comportamento del ricorrente. (*decisione n. 140 del 20 luglio 1999*)

Assenze dal lavoro per esercitare la libera professione

63. Infondate sono le ragioni addotte dalla ricorrente per discoltarsi dell'addebito relativo alle assenze dal lavoro per esercitare la libera professione.

La realtà del fatto risulta ampiamente provata ed è di tutta evidenza che l'illiceità del comportamento non sarebbe venuta meno anche se le assenze fossero state contemplate da formali e regolari permessi concessi dalla coordinatrice della USSL.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente nel procedimento innanzi all'Ordine, la decisione impugnata non si fonda esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento, ma ripercorre, sulla base delle vicende esaminate in sede penale, tutti i fatti oggetto di contestazione valutandoli alla luce delle controdeduzioni prodotte dalla difesa dell'incolpata, la quale, come risulta dal verbale della discussione orale, non ha prodotto giustificazioni apprezzabili sui singoli capi di contestazione, ma ha ricondotto il suo comportamento ad un presunto clima a lei sfavorevole creatosi nell'ambito della USSL. (*decisione n. 187 del 15 ottobre 1999*)

Sottrazione di materiale chirurgico nella struttura pubblica

64. È infondato il motivo di ricorso relativo all'addebito di sottrazione di materiale chirurgico, con cui l'incolpata richiama le osservazioni formulate dal proprio legale nella seduta disciplinare, precisando che il materiale chirurgico da lei prelevato era stato comunque preso in consegna dal responsabile del Servizio presso la USSL.

Il comportamento tenuto dalla sanitaria non può trovare legittimazione né nel presunto clima di ostilità derivante dai rapporti con il responsabile del servizio, né nelle difficoltà di approvvigionamento che avrebbero indotto l'interessata ad accaparrarsi, allorquando ne avesse avuto la possibilità, materiale da mettere da parte e di utilizzarlo nei momenti di necessità e, comunque, nella struttura pubblica.

Appare evidente che, anche a volere ammettere la realtà di questa finalità, non può ritenersi comunque corretto il comportamento di un sanitario che mette da parte del materiale chirurgico per future evenienze; se tale arbitrario atteggiamento venisse tenuto dalla generalità dei medici, la gestione della struttura verrebbe lasciata alla libera iniziativa dei propri dipendenti. (*decisione n. 187 del 15 ottobre 1999*)

Cartelle cliniche

65. Il ricorrente, con il gravame proposto, sostiene l'infondatezza di tutti gli addebiti contestatigli e per i quali gli è stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi uno.

Il gravame è parzialmente fondato, in quanto la contestazione effettuata nei confronti del ricorrente riguarda genericamente la commissione di fatti disdicevoli al decoro della professione.

Nel corso del procedimento, questi fatti venivano individuati nelle esternazioni effettuate dal ricorrente nei confronti dei suoi colleghi, dei quali avrebbe denigrato gravemente l'operato, e nell'aver effettuato sulle cartelle cliniche dei pazienti annotazioni improprie, quali "motivi di critica e di dissenso".

La delibera impugnata è motivata con riferimento alla circostanza che le giustificazioni rese verbalmente e per iscritto dal ricorrente non hanno "circostanzialmente affrontato i precisi addebiti avanzati in sede di apertura del procedimento disciplinare".

Questa semplice constatazione non appare, tuttavia, sufficiente a sostenere la decisione impugnata, atteso che compete all'organo di disciplina acquisire le prove dei comportamenti contestati.

Deve ritenersi, invece, oggettivamente provata l'esistenza di cartelle cliniche contenenti annotazioni non corrette. La fondatezza di questo solo addebito rende però equa la riduzione della sanzione inflitta. (*decisione n. 127 del 20 luglio 1999*)

MANCANZE DISCIPLINARI NELLA LIBERA PROFESSIONE

Esercizio abusivo della professione

66. E' privo di fondamento il motivo di ricorso relativo all'omessa indicazione nella contestazione di addebiti delle norme violate dalla ricorrente, in quanto nella stessa viene chiaramente indicato quale fatto contestato l'aver esercitato la professione di odontoiatra senza essere iscritta al relativo albo professionale.

La ricorrente, quale professionista iscritta ad altro albo, quello dei medici chirurghi, non può ignorare, a prescindere dalla specifica indicazione della norma violata nella contestazione di addebito, l'esistenza di una norma che vieta l'esercizio della professione a coloro i quali non siano iscritti nel relativo albo. Del resto, nel corso del giudizio disciplinare, la ricorrente dimostra di conoscere le norme che regolano l'esercizio delle professioni sanitarie, tanto che a sua giustificazione adduce la formazione del silenzio-assenso su una sua istanza di iscrizione, prodotta sulla base di una pretesa estensibilità alla sua situazione della legge n. 471/88. (*decisione n. 81 del 21 aprile 1999*)

Favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione

67. È infondato il motivo di gravame con cui si lamenta la genericità della contestazione di addebito che non ha permesso di individuare con esattezza tutti gli aspetti dei fatti per i quali era iniziata l'azione disciplinare. Dagli atti del procedimento si rileva che l'addebito è stato così formulato "Per aver favorito, o quanto meno consentito che, nel proprio studio, persone non abilitate effettuassero atti prettamente ed esclusivamente medici quali: prendere impronte, effettuare ritocchi su protesi in bocca, cementare ponti o corone". Inoltre già in fase istruttoria il ricorrente era stato reso edotto che il motivo da cui traeva origine l'audizione era l'esposto di una paziente che lamentava di essere stata curata da un odontotecnico.

Non appare quindi esservi dubbi sulla piena conoscenza dei fatti oggetto della contestazione dato che in ogni fase del procedimento il ricorrente è stato messo nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa. (*decisione n. 38 del 18 gennaio 1999*)

68. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente sostiene che l'Ordine ha escluso l'intenzione dello stesso di coprire l'attività degli odontotecnici e che non è stata neppure addotta la prova che egli fosse a conoscenza dell'attività dagli stessi esercitata abusivamente.

L'Ordine non ha sanzionato il ricorrente in quanto colluso con gli odontotecnici, per i quali è provato l'esercizio abusivo di attività odontoiatrica, bensì per avere posto in essere, quale titolare di uno studio dentistico, una situazione di fatto idonea a consentire agli odontotecnici stessi, della cui collaborazione usualmente si avvaleva, di esercitare abusivamente nel suo studio l'attività odontoiatrica. A riprova di quanto asserito, va rilevata l'esiguità della sanzione inflitta, che, alla luce della disposizione dell'art. 8 della legge n. 175/1992, sarebbe stata di maggiore entità in caso di collusione tra l'incolpato e gli odontotecnici.

Va rilevato, infine, che l'esclusione dell'intenzionalità non comporta l'insussistenza del fatto addebitato, in quanto, ai fini della sanzione disciplinare, non è richiesta un'indagine sull'elemento soggettivo intenzionale della mancanza commessa, essendo sufficiente l'accertamento dell'estremo subiettivo della colpevolezza. (*decisione n. 73 del 21 aprile 1999*)

69. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente deduce l'infondatezza dell'addebito, essendosi egli limitato a far assistere, per motivi di studio, l'odontotecnico ad interventi eseguiti dal ricorrente medesimo, in quanto il ricorrente ammette di avere consentito all'odontotecnico di eseguire prestazioni, sia pure incruente, sui propri pazienti. A ciò si deve aggiungere che i Carabinieri del N.A.S., effettuando un'ispezione igienico-sanitaria presso lo studio professionale del

ricorrente, hanno accertato lo svolgimento di attività odontoiatrica da parte del predetto odontotecnico. Al riguardo, va rilevato che la realtà dei fatti posti a base del procedimento disciplinare si intende provata quando tali fatti risultino da rapporto dell'autorità di polizia giudiziaria, che è atto redatto da un pubblico ufficiale e fa fede di quanto ivi attestato sino a querela di falso. (*decisione n. 92 del 14 giugno 1999*)

70. E' infondato il motivo di gravame con cui la sanitaria deduce l'insussistenza dei fatti, per mancanza della prova della sua connivenza con l'odontotecnico, in quanto dalle prove testimoniali raccolte dall'Autorità di polizia giudiziaria risulta inequivocabilmente che l'odontotecnico ha esercitato abusivamente la professione odontoiatrica in più occasioni nello studio nel quale tale attività avrebbe dovuto essere svolta esclusivamente dalla ricorrente.

L'odontotecnico, riconosciuto colpevole in sede penale del reato di abusivismo, certamente non avrebbe potuto svolgere la predetta attività se non vi fosse stata una commistione logistica molto rilevante tra laboratorio odontotecnico e studio dentistico, e se la ricorrente avesse messo in atto le cautele minime per evitare gli eventi oggetto di contestazione. (*decisione n. 85 del 14 giugno 1999*)

71. Non è accoglibile il motivo di ricorso con cui si deduce l'infondatezza del presupposto su cui si fonda la decisione, in quanto il ricorrente non avrebbe mai autorizzato l'odontotecnico ad operare come medico nel suo ambulatorio, né le circostanze indicate dall'Ordine sarebbero idonee a motivare il giudizio di colpevolezza.

Non è necessario, infatti, provare e documentare una formale ed espressa autorizzazione da parte del ricorrente a favore di un odontotecnico, o addirittura di altra persona sprovvista di qualsiasi titolo professionale nel settore sanitario, per esercitare abusivamente la professione, ma è da considerare raggiunto il convincimento della colpevolezza dell'inquisito quando l'accusa nei suoi confronti deriva sia da atti di polizia giudiziaria (nella fattispecie il verbale di ispezione dei NAS), sia dalle ammissioni dello stesso incolpato, relative all'esecuzione delle detartrasi da parte della sig.ra (...), persona sprovvista di qualsiasi titolo professionale sanitario, ed alla rilevazione delle impronte da parte dell'odontotecnico. (*decisione n. 94 del 14 giugno 1999*)

72. Il ricorrente deduce l'inattendibilità e l'incompletezza degli atti posti a fondamento della decisione ordinistica, in quanto risulta che la USSL aveva rilasciato l'autorizzazione allo studio dentistico previo accertamento dell'ubicazione del laboratorio odontotecnico, così dimostrando l'inesistenza di commistioni tra le due strutture, e che nel verbale dell'ispezione viene affermato che l'odontotecnico si stava apprestando ad effettuare un'iniezione di anestetico, ma non che l'atto è stato effettivamente compiuto.

Questi motivi di gravame sono infondati. Il ricorrente non adduce giustificazioni idonee a scagionare la sua responsabilità, quanto meno sotto il profilo della colpa per scarsa diligenza; infatti, la circostanza che l'odontotecnico, pur non avendo compiuto l'atto, ha sicuramente posto in essere un'attività tipica della professione odontoiatrica, è già di per sé indice di un'intromissione nello studio del ricorrente da parte di un soggetto abituato ad interessarsi di attività non rientrante tra le prerogative professionali. (*decisione n. 121 del 20 luglio 1999*)

73. L'Ordine perveniva a comminare al ricorrente con il provvedimento impugnato una sanzione adeguatamente motivata, in relazione ad un comportamento non consono al decoro ed alla dignità professionale, nonché alla violazione dei principi e delle regole che il medico deve osservare nell'esercizio della professione, con particolare riguardo all'affidamento di compiti a persona non abilitata, fatto che da solo avrebbe potuto dare luogo ad una sanzione ancor più grave di quella inflitta.

Ininfluenza deve considerarsi il rilievo relativo al fatto che l'Ordine abbia ritenuto il ricorrente condannato per truffa aggravata, quando invece la condanna definitiva è riferita al reato

di tentata truffa. L'Ordine con la propria decisione si è basato sui fatti accertati in sede penale e sulla gravità degli stessi sul piano della deontologia medica.

Infondato è pure l'ulteriore rilievo del ricorrente che, ai sensi dell'art. 2232 del Codice civile, il professionista ha facoltà di servirsi della collaborazione di sostituti ed ausiliari.

Anche accettando l'assunto, peraltro non condiviso da autorevole giurisprudenza, che al rapporto instaurato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978 possa applicarsi in toto la norma civilistica, è illegittimo che il libero professionista medico devolva atti di pertinenza della professione medica, o anche della professione infermieristica, ad un proprio collaboratore, quando nella fattispecie lo stesso non era nemmeno in possesso del diploma di infermiere generico.

Anche ammettendo la fondatezza della censura relativa all'impossibilità, da parte dell'Ordine, di sanzionare il ricorrente per la violazione del segreto professionale per non essergli stato contestato questo addebito in sede di avvio del procedimento disciplinare, i restanti addebiti, accertati nella loro materialità in sede penale ed apprezzati dall'Ordine in sede disciplinare quali gravi violazioni delle regole della professione medica, giustificano pienamente la sanzione irrogata della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre. *(decisione n. 148 del 20 luglio 1999)*

Mancata vigilanza sui collaboratori

74. L'assenza dell'incolpato dallo studio odontoiatrico, con conseguente esercizio abusivo della professione da parte di soggetto non abilitato, in quanto all'epoca dell'episodio di abusivismo lo stesso si trovava in viaggio di nozze, pur non potendo rappresentare una completa esimente della responsabilità, ha impedito all'incolpato di esercitare il suo potere di vigilanza nei confronti dei propri collaboratori di studio ed in particolare dell'odontotecnico. Di conseguenza, la Commissione Centrale, avuto riguardo alla graduazione delle sanzioni previste dall'art. 40 del D.P.R. n. 221/1950, ritiene che l'entità della sanzione inflitta, in relazione al fatto contestato, possa essere più equamente individuata nella sospensione dall'esercizio professionale per mesi cinque. *(decisione n. 6 del 18 gennaio 1999)*

Falsificazione del titolo

75. Resta provato, per ammissione del ricorrente, che lo stesso aveva affidato a terzi la traduzione della documentazione, in lingua francese, dei diplomi da lui conseguiti, nonché l'invio della stessa al Ministero della Sanità. Non avendo rilasciato all'incaricata una procura speciale conforme alle rigorose formalità all'uopo prescritte, il ricorrente non poteva ignorare che la documentazione, una volta tradotta in italiano, doveva essere allegata ad una formale istanza, sottoscritta da lui stesso. L'inosservanza della normativa vigente, anche se non dovuta a dolo del ricorrente, dà sempre luogo a responsabilità disciplinare. Pertanto, l'Ordine ha legittimamente sanzionato il ricorrente sulla scorta della sua accertata responsabilità, non dovendo né potendo andare alla ricerca del fantomatico terzo che avrebbe ordito il falso a carico del ricorrente.

Per quanto concerne la violazione dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 175/1992, la stessa è ammessa dal ricorrente, che adduce a giustificazione della grave irregolarità commessa una sua libera interpretazione di equiparabilità della specializzazione pubblicizzata sulle Pagine Gialle (chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica e otorinolaringoiatria) a quella posseduta.

Al riguardo, il ricorrente non poteva ignorare che nell'ordinamento sanitario italiano il riconoscimento dei titoli e delle specializzazioni mediche conseguiti all'estero è disciplinato in modo dettagliato da apposite norme e comporta l'adozione di specifici provvedimenti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. *(decisione n. 136 del 20 luglio 1999)*

Accordo illecito - utilizzo di apparecchio non terapeutico in oncologia

76. Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per eccesso di potere in carenza di presupposti, per la circostanza che l'addebito di prestanomismo contestatogli deve ritenersi escluso, in quanto lo stesso giudice penale ha accertato che l'apparecchio radioelettrico applicato nei confronti dei pazienti non aveva carattere terapeutico.

Il gravame è infondato.

Innanzitutto, non v'è alcun dubbio sulla realtà dei fatti contestati, in quanto lo stesso inquisito non nega di avere svolto un'attività congiuntamente ad un soggetto non sanitario per trattamenti che, pur non essendo, secondo quanto stabilito dalla magistratura ordinaria, di natura terapeutica, potevano comunque ingenerare nei pazienti il convincimento di un metodo, se non curativo, sicuramente palliativo del dolore.

Sugli stessi fatti, quindi, sussistono due prospettazioni: una del ricorrente, finalizzata a dimostrare, per i motivi sopra esposti, l'insussistenza dell'addebito di prestanomismo; l'altra dell'organo di disciplina, che, partendo da tale addebito, ha ritenuto comunque che il sanitario abbia, con la sua condotta, commesso una gravissima violazione del Codice deontologico, tale da giustificare l'applicazione della massima sanzione, quella espulsiva, prevista dall'art. 40 del D.P.R. n. 221/1950.

Dall'esame dell'iter logico-giuridico seguito dall'Ordine, appare evidente che, a prescindere dalla qualificazione di prestanomismo data al comportamento del sanitario, il giudice disciplinare ha inteso sanzionare il rapporto di collaborazione tra il ricorrente ed un soggetto estraneo alla professione medica, tanto più grave proprio perché, come riconosciuto in sede penale ed invocato dal ricorrente a sua giustificazione, l'attività posta in essere non aveva natura di atto medico. A tale proposito, è poi significativa l'ammissione del ricorrente che dichiara di non conoscere il funzionamento dell'apparecchio, il cui utilizzo era esclusivamente riservato al collaboratore.

Se quindi, come lo stesso incolpato ammette, il metodo usato nei confronti dei pazienti non aveva effetti terapeutici, e se sul funzionamento dell'apparecchio egli stesso ammette di non avere conoscenze tecniche, non si comprende quali siano i motivi per cui il ricorrente, medico iscritto all'Albo, partecipava a siffatte attività. Di tale partecipazione non v'è agli atti del procedimento alcuna credibile giustificazione.

Sembra invece corretto il convincimento dell'Ordine in merito alla fondatezza della seconda parte dell'addebito, laddove viene riscontrato un intento di lucro nella collaborazione instauratasi tra il medico ed il tecnico. Nemmeno per questo aspetto l'incolpato ha fornito esaurienti giustificazioni, a fronte dell'accertata circostanza che egli percepiva un onorario, una parte del quale era destinata al tecnico.

L'intera vicenda, quindi, denota da parte del sanitario un atteggiamento improntato alla massima leggerezza e superficialità in un campo, quello della cura dei malati oncologici, che richiederebbe, da parte del medico, particolare attenzione e sensibilità e soprattutto una condotta tale da non creare nei pazienti alcun tipo di aspettativa che non sia giustificata da fondate conoscenze scientifiche, anche se in via di sperimentazione.

Nel caso in esame, è dimostrato che il ricorrente non aveva alcuna conoscenza del procedimento seguito dal tecnico. La sanzione irrogata, pertanto, è commisurata alla gravità della violazione. (*decisione n. 31 del 18 gennaio 1999*)

Accordo illecito – società con l'odontotecnico

77. Col primo motivo di gravame, il ricorrente prospetta una tesi secondo cui egli non ha posto in essere alcuna società con l'odontotecnico, ammettendo l'esistenza di un semplice contratto di collaborazione professionale. La predetta tesi è però contraddetta da quanto sostenuto nel secondo motivo di ricorso, laddove si conferma che il corrispettivo delle prestazioni professionali del ricorrente formava un tutt'uno con quelle relative alle prestazioni rese dall'odontotecnico, e veniva introitato da quest'ultimo nella sua qualità di titolare della struttura associativa; egli procedeva a regolare direttamente i rapporti con la clientela, essendo riservato all'odontoiatra associato un

compenso mensile, con un minimo commisurato in percentuale alle complessive entrate della struttura.

La condotta sopra descritta, ammessa tra l'altro in modo esplicito nel testo del ricorso, configura una precisa violazione delle norme del codice deontologico in materia di onorari professionali, con particolare riguardo alle tariffe, che devono essere specificatamente connesse ai singoli atti medici. (*decisione n. 63 del 21 aprile 1999*)

Rapporti di colleganza tra sanitari - cartella clinica

78. La Commissione Centrale ritiene che il ricorrente aveva il dovere di riportare in cartella clinica quanto rilevato in merito all'intervento eseguito dal collega, non essendo pensabile che lo spirito di colleganza, sancito dall'art. 58 c.d., possa tradursi nell'obbligo di rappresentare una falsa realtà al solo scopo di non urtare la suscettibilità dal collega stesso.

Il comportamento del sanitario appare censurabile sotto il profilo della mancanza di diligenza per essere pervenuto a conclusioni soggettive e non fondate su presupposti inconfutabili, soprattutto ove si tenga conto che l'esame istologico in precedenza effettuato avrebbe dovuto indurre ad una condotta più accorta, così evitando annotazioni e dichiarazioni forse frettolose.

In tale contesto, la sanzione dell'avvertimento costituisce monito a tenere per il futuro un comportamento improntato a maggiore prudenza. (*decisione n. 168 del 15 ottobre 1999*)

Irrituale prescrizione del ricovero ospedaliero

79. Con il ricorso in esame, il ricorrente deduce l'illegittimità della decisione impugnata per travisamento dei fatti, avendo egli tenuto una condotta appropriata alle condizioni della paziente come del resto riconosciuto dallo stesso organo di disciplina, che ha contestato la formulazione orale della prescrizione del ricovero e non già la mancanza della prescrizione medesima.

Il gravame è infondato, non sembrando che il ricorrente, a fronte della grave patologia sofferta dalla paziente, a causa della quale la stessa decedeva il giorno dopo, abbia seguito il caso con la dovuta scrupolosità.

Sotto questo profilo, pertanto, la decisione dell'Ordine appare logicamente motivata e sorretta da una corretta valutazione deontologica dei fatti nella loro oggettività. Tuttavia, avuto riguardo al fatto che lo stesso organo disciplinare, in sede di giudizio, ha parzialmente attenuato la gravità dell'illecito contestato, ritenendo che lo stesso consistesse in una irrituale prescrizione del ricovero della paziente, e non già nella mancanza della prescrizione medesima, questa Commissione ritiene equo ridurre la sanzione irrogata alla censura, quale biasimo per la scarsa diligenza dimostrata. (*decisione n. 117 del 20 luglio 1999*)

Rispetto delle tariffe professionali - certificazioni per idoneità sportiva

80. L'unico motivo di ricorso è infondato, non potendo essere addotta come esimente della responsabilità disciplinare la presunta generale disapplicazione di disposizioni ufficiali in materia tariffaria, adottate dai competenti enti, da parte dei medici operanti nel settore della medicina dello sport.

Semmai questa prassi negativa può essere addotta come circostanza attenuante, e come tale è stata giustamente apprezzata dall'organo disciplinare con articolata e logica motivazione, che ha portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare limitata alla sospensione dall'esercizio professionale per soli due mesi, in presenza di comportamenti deontologicamente e professionalmente scorretti, quali quello di aver rilasciato certificazione d'idoneità senza aver neppure visitato il paziente. (*decisione n. 19 del 18 gennaio 1999*)

Omessa segnalazione all'Ordine di possesso di ricettario da parte di persona non abilitata

81. Infondato è il motivo di gravame, relativo all'addebito di omessa segnalazione all'Ordine del possesso del ricettario da parte di persona non abilitata, con cui il sanitario rileva che egli aveva bensì ammesso di conoscere tale circostanza, ma non anche di sapere che il ricettario stesso venisse illegittimamente utilizzato per rilasciare prescrizioni mediche.

La sanzione è correttamente motivata, per tale aspetto, con riferimento all'omessa segnalazione all'Ordine da parte del ricorrente, pur essendone a conoscenza, come da lui esplicitamente ammesso, del fatto che persona non abilitata fosse in possesso di ricettario medico, a prescindere dall'uso che dello stesso sia stato fatto. (*decisione n. 77 del 21 aprile 1999*)

Violazione del segreto professionale

82. È infondato il motivo di ricorso teso a dimostrare la correttezza del comportamento tenuto dal ricorrente e quindi l'insussistenza dell'addebito, in quanto lo stato di salute del bambino non appare giustificazione idonea a scagionare la stessa dall'addebito di violazione del segreto professionale.

Non v'è dubbio che correttamente la sanitaria ha cercato di inquadrare la patologia di cui era affetto il bambino, di appena sedici mesi, nell'ambito di una vicenda familiare difficile in ragione dei rapporti esistenti tra i genitori. Tuttavia, non si comprende il motivo per cui nella relazione chiesta e consegnata alla madre, e da questa utilizzata nel procedimento di separazione giudiziale, abbia esplicitato l'infermità da cui era affetto il padre del bambino, infermità che a parere della sanitaria avrebbe influito in maniera determinante sullo stato di salute del bambino.

In sostanza, la ricorrente sostiene che, avuta conoscenza che nell'udienza di separazione sarebbe stato deciso l'affidamento del figlio ad uno dei due genitori, ha rilasciato alla madre una relazione nella quale, indicando la patologia da cui era affetto il padre, intendeva dimostrare che al bambino sarebbero derivati ulteriori danni ove non fossero stati ben definiti i rapporti tra i coniugi in ordine proprio alla questione dell'affidamento.

E' evidente, e ciò è dimostrato dalla lieve entità della sanzione inflitta, che la commissione di disciplina ha tenuto conto delle finalità che la ricorrente intendeva perseguire. Però, la realtà dei fatti concretizza comunque una violazione del segreto professionale, in quanto la relazione formulata dalla sanitaria è stata chiesta da una parte interessata in un giudizio - circostanza, questa, nota alla ricorrente; probabilmente, ricorrendo ad un atteggiamento più discreto, la medesima avrebbe potuto evitare di specificare la malattia da cui era affetto il padre, potendo comunque inquadrare l'ambiente nel quale a suo giudizio era maturata la patologia sofferta dal bambino. (*decisione n. 131 del 20 luglio 1999*)

Rapporti convenzionali con Cassa Mutua - Autorizzazione dell'Ordine

83. E' infondata la censura sollevata dal ricorrente in relazione alla supposta inconferenza dell'art. 83 del Codice deontologico del 1995 rispetto alla fattispecie in esame.

La sopracitata disposizione, riferendosi anche al caso del medico che presta la propria opera a rapporto di convenzione con strutture sanitarie private, come nel caso della Cassa Mutua CA.RI.PLO, prevede che venga richiesta la preventiva autorizzazione dell'Ordine di appartenenza, al fine di evitare potenziali contrasti tra le norme deontologiche e quelle derivanti dal rapporto convenzionale.

Nel caso in esame, il sanitario, per sua stessa ammissione, non si era munito della prescritta autorizzazione, nonostante l'Ordine avesse provveduto a diffondere ampiamente informazioni circa le norme deontologiche vigenti in materia. La sanzione irrogata (sospensione dall'esercizio della professione per un mese) risulta pertanto congrua, ed è giustificata dal comportamento del ricorrente, che l'Ordine ha motivatamente ritenuto essere lesivo del decoro professionale. (*decisione n. 141 del 20 luglio 1999*)

FARMACIA E FARMACI

Assenza del titolare

84. È infondato il motivo di gravame con cui si sostiene che non vi è violazione dell'art. 122 del R.D. n. 1265/1934, in quanto la commissione ispettiva non ha riscontrato la vendita di medicinali durante l'assenza del titolare. È sufficiente infatti, l'accertata assenza del titolare della farmacia o di altra persona abilitata alla professione, perché si concretizzi la violazione all'articolo citato. *(decisione n. 107 del 20 luglio 1999)*

Preparati galenici

85. È infondato il motivo di ricorso, con il quale il sanitario sostiene di avere dato una corretta informazione alla paziente, pur non avendo precisato, in quanto ritenuta superflua, la composizione del prodotto.

La Commissione Centrale rileva che l'infondatezza di tali motivi è dimostrata dal procedimento attraverso il quale l'incolpato acquisiva il prodotto presso l'impresa farmaceutica: infatti, ai sensi dell'art. 25, commi quarto e quinto, del d. lgs. 29 maggio 1991, n. 178, il medico può chiedere ad un'officina farmaceutica la preparazione di medicinali industriali non in commercio, sempre che la richiesta sia scritta e non sollecitata e contenga l'impegno del medico ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale egli è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità.

In tale ipotesi, peraltro, "il produttore è tenuto a comunicare subito al Ministero della Sanità le preparazioni effettuate su ordinazione del medico". Nel caso in esame, il sanitario nella fase istruttoria del procedimento disciplinare si è limitato a precisare di avere acquistato le fiale direttamente dall'impresa farmaceutica, peraltro confezionate senza foglio illustrativo, circostanza questa da lui attribuita al fatto che si trattava di preparato galenico.

Appare quindi evidente che la prova concreta della correttezza del procedimento seguito dal sanitario nel somministrare il farmaco sarebbe stata quella di esibire le richieste di prodotto, redatte nelle forme previste dalla legge e inoltrate all'impresa farmaceutica, ma di tale documentazione non vi è traccia agli atti del procedimento. *(decisione n. 177 del 15 ottobre 1999)*

MANCANZE DISCIPLINARI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SANITARIA

Pubblicità con testo difforme da quello autorizzato

86. Il principale motivo di gravame è fondato, in quanto nella fattispecie non è applicabile la sanzione prevista e disciplinata dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, avendo il ricorrente, anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione del Sindaco per la targa pubblicitaria, ed avendo altresì provveduto a rinnovare tale autorizzazione dopo l'entrata in vigore della legge n. 175.

Dagli atti del procedimento, tuttavia, emergono comportamenti dell'incolpato - quali l'indicazione, nella targa, di un testo difforme rispetto al testo autorizzato, nonché l'utilizzazione di elementi figurativi non ammessi dalla normativa vigente in materia - che giustificano l'irrogazione di una delle sanzioni disciplinari ordinarie previste dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. La sanzione pertanto va ridotta da sei mesi ad un mese di sospensione dall'esercizio della professione. *(decisione n. 5 del 18 gennaio 1999)*

Accaparramento della clientela - accordo con Lega Pensionati

87. Tutti i motivi di gravame proposti dal ricorrente al fine di dimostrare l'insussistenza dei fatti addebitati, riconducibili ad un'unica ipotesi sanzionatoria - ovvero, quella di aver posto in essere atti finalizzati all'accaparramento della clientela -, sono infondati.

Come si evince dalla delibera impugnata, la realtà di gran parte dei fatti addebitati all'inquisito è sufficientemente provata. Esiste infatti la sottoscrizione da parte dello stesso di un impegno a praticare sconti alla Lega Pensionati ed è provata la diffusione di un foglio pubblicitario.

In relazione a questi due fatti, sicuramente accertati, non appaiono rilevanti le giustificazioni prodotte dal ricorrente. Infatti, l'asserita circostanza che nessun paziente si sarebbe presentato al suo studio come iscritto alla Lega Pensionati non fa venire meno il fatto che l'inquisito, con la sottoscrizione dell'accordo, abbia chiaramente manifestato l'intenzione di praticare sconti del 20% sul tariffario. Parimenti non può essere accolta la giustificazione relativa alla sua estraneità alla diffusione del foglio pubblicitario avvenuta a cura di terzi. (*decisione n. 67 del 21 aprile 1999*)

Indicazione di falsa specializzazione

88. Il ricorrente deduce la propria buona fede nell'aver indicato erroneamente sulle Pagine Gialle la specializzazione da lui ritenuta più prossima e comunque equiparabile a quella di cui era in possesso.

La violazione dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 175/1992 è ammessa dallo stesso ricorrente, che adduce a giustificazione della grave irregolarità commessa una sua libera interpretazione di equiparabilità della specializzazione pubblicizzata a quella posseduta. Al riguardo, il ricorrente non poteva ignorare che nell'ordinamento sanitario italiano il riconoscimento dei titoli e delle specializzazioni mediche conseguiti all'estero è disciplinato in modo dettagliato da apposite norme e comporta l'adozione di specifici provvedimenti ministeriali, pubblicati su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (*decisione n. 136 del 20 luglio 1999*)

Pubblicità su riviste

89. E' infondato il motivo di gravame con cui si deduce la violazione dell'art. 47 del D.P.R. 221/1950 per assoluta carenza di motivazione, essendosi l'organo di disciplina limitato ad esporre i fatti senza riportare l'iter attraverso il quale è pervenuto alla convinzione di colpevolezza, ed avendo indicato nella decisione, tra i fatti posti a base della stessa, anche la pubblicazione di un articolo sulla rivista "...", fatto che non ha formato oggetto di contestazione. La commissione non avrebbe inoltre valutato le giustificazioni addotte nella memoria difensiva prodotta dall'inquisito, né ha disposto un rinvio del procedimento per consentirgli di produrre documentazione che provasse la sua estraneità all'intervista pubblicata dal settimanale "...".

Come risulta dalla delibera in esame, la commissione di disciplina ha fondato il proprio convincimento di colpevolezza sulla realtà di fatti che le giustificazioni prodotte dall'inquisito non sono apparse idonee a ridimensionare quanto alla loro rilevanza disciplinare. Infatti, gli articoli pubblicati sulle riviste "... " e "...", per il loro contenuto e per la veste grafica, hanno tutte le caratteristiche di una propaganda rivolta al grande pubblico per divulgare sia l'indirizzo della struttura presso la quale opera il sanitario, sia la terapia in uso presso quella struttura medesima.

A fronte di questa ampia documentazione giornalistica, nella quale il ricorrente ha avuto un ruolo non certo marginale, avuto riguardo anche ai servizi fotografici che lo ritraggono, appaiono inconsistenti le giustificazioni dell'incolpato tendenti a dimostrare la sua estraneità ai fatti e l'occasionalità della sua presenza nelle foto, considerato anche che l'asserita estraneità del sanitario alla vicenda avrebbe dovuto comportare ben più di una semplice telefonata alla redazione del giornale "... " per acquisire la disponibilità della redazione a dichiarare che l'interessato non aveva rilasciato alcuna intervista. (*decisione n. 178 del 15 ottobre 1999*)

Pubblicità di terapia medica priva di basi scientifiche

90. È infondato il motivo di gravame con cui si deduce l'erroneità dell'addebito, riferito alla violazione degli artt. 4 e 5 della legge 5.2.1992, n. 175, per la pubblicizzazione di terapia medica priva di basi scientifiche. La contestazione fa riferimento alle disposizioni citate, in quanto nella fattispecie contestata ricorre la violazione di norme sulla pubblicità sanitaria e, più in particolare, sulle caratteristiche della corretta pubblicità attraverso i mezzi d'informazione. Il riferimento alla terapia medica priva di basi scientifiche contenuto nella contestazione è stato operato, evidentemente, per indicare all'inquisito l'oggetto della pubblicità. Non vi è quindi alcuna incongruenza tra addebito e normativa. (*decisione n. 178 del 15 ottobre 1999*)

PROCEDIMENTO

Competenza dell'organo disciplinare ordinistico

91. Assume carattere preliminare ed assorbente l'incompetenza dell'organo disciplinare ordinistico, come rilevata nella memoria, indirizzata a questa Commissione Centrale dal legale dell'Ordine che ha irrogato la sanzione, essendo l'incolpato, al momento dell'avvio del procedimento disciplinare, consigliere dell'Ordine stesso.

La deduzione è fondata in virtù di quanto disposto dall'art. 15, lett. g) del d.l.gs. C.p.S. n. 233/1946 e successive modificazioni ed integrazioni. (*decisione n. 100 del 14 giugno 1999*)

Potestà disciplinare

92. Qualora il sanitario sia pubblico dipendente, per di più investito, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 833/1978, istitutiva del SSN, della qualifica di polizia giudiziaria, la potestà disciplinare dell'Ordine professionale incontra un limite per tutto ciò che attiene allo svolgimento dei doveri professionali derivanti dal pubblico impiego, com'è nella presente fattispecie. (*decisione n. 138 del 20 luglio 1999*)

93. È fondato il motivo di ricorso relativo all'obbligo di compilare il modulario informativo previsto dall'art. 15 del D.P.R. n.41/1991, anche se non si riscontra nella fattispecie la violazione da parte dell'Ordine dell'art. 39 del DPR n. 221/1950. Quando il sanitario si trovi anche in rapporto convenzionale con il S.S.N, la potestà disciplinare dell'Ordine professionale incontra un limite per tutto ciò che attiene allo svolgimento dei doveri professionali derivanti dal predetto rapporto convenzionale, soprattutto se l'Ordine, come nel caso di specie, ha mancato di apprezzare il fatto sotto il profilo della inosservanza delle norme di correttezza professionale. (*decisione n. 137 del 20 luglio 1999*)

Potestà disciplinare ordinistica per atti compiuti nel servizio pubblico

94. E' infondato il motivo di gravame con cui si deduce la violazione degli artt. 10 del D.Lgs.C.p.S. n. 233/1946 e 38 del D.P.R. n. 221/1950, in quanto l'Ordine sarebbe incompetente a giudicare sulle mancanze commesse da un sanitario nell'espletamento delle mansioni svolte in qualità di pubblico impiegato.

È pacifico e costante orientamento della Commissione Centrale ritenere il sanitario soggetto a due ordinamenti, quello dell'Ordine cui è iscritto, con conseguente obbligo di osservare in ogni momento e comunque le norme deontologiche stabilite nell'interesse generale, a tutela della dignità e del decoro della professione, e quello della pubblica amministrazione dalla quale dipende. (*decisione n. 113 del 20 luglio 1999*)

Connessione tra procedimenti disciplinari

95. È infondato il motivo di ricorso, con cui si sostiene l'illegittimità del procedimento disciplinare per violazione del principio del *ne bis in idem*, essendo già stato il ricorrente sottoposto a procedimento disciplinare davanti alla Commissione regionale di disciplina.

Non v'è, infatti, alcuna connessione tra i due procedimenti disciplinari, che promanano da autorità diverse ed hanno finalità diverse: il procedimento innanzi alla commissione regionale, evidentemente, attiene alla violazione della convenzione con il S.S.N., mentre quello innanzi all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri riguarda la violazione del Codice di deontologia medica. (*decisione n. 124 del 20 luglio 1999*)

Termini per la prescrizione dell'azione disciplinare

96. L'art. 51 del D.P.R. n. 221/1950, stabilisce che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni se l'organo preposto non avvii in tale arco temporale alcun atto del procedimento. Qualora l'Ordine dispone la sospensione del procedimento in attesa della conclusione di quello penale il termine della prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere dal momento in cui viene meno la causa interruttiva. (*decisione n. 26 del 18 gennaio 1999*)

97. In presenza di un procedimento penale pendente sugli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare, legittimamente l'Ordine ha atteso la definizione del medesimo; a questo proposito, la Commissione Centrale richiama il proprio orientamento secondo cui, in analogia a quanto previsto dall'art. 117 del Testo unico delle leggi sugli impiegati civili dello Stato, allorché è iniziata l'azione penale e la cognizione del reato influisce sulla decisione del giudizio disciplinare, quest'ultimo, se iniziato, resta sospeso fino alla decisione irrevocabile del giudice penale.

Non ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare la prescrizione dell'azione disciplinare, il cui termine d'inizio va indubbiamente individuato nel momento in cui l'organo di disciplina ha conoscenza dei fatti, sempre che, ovviamente, detto termine non sia soggetto a sospensione per effetto di un atto interruttivo, quale la sottoposizione dell'inquisito a procedimento penale. (*decisioni nn. 10,24,38, del 18 gennaio 1999, 71,72 del 21 aprile 1999, 120, 129, 147, del 20 luglio 1999*)

98. È infondato il motivo di ricorso secondo cui il ricorrente deduce la prescrizione dell'illecito, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 221/1950, in quanto i fatti per i quali si è proceduto nei confronti del sanitario sono stati commessi tra il 1989 e il 1991 in quanto l'Ordine è stato informato dallo stesso ricorrente in data 26.4.1996 che il procedimento penale a suo carico si era concluso con una sentenza di condanna. (*decisione n. 41 dell'1 marzo 1999*)

99. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente deduce la prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 51 del DPR n.221/1950, non ritenendo idoneo ad interrompere il termine di cinque anni previsto dalla citata norma il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare adottato dall'Ordine in attesa dell'esito del giudizio penale.

A tale proposito, come richiamato dall'Ordine nelle controdeduzioni, occorre aver riguardo al costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, laddove il fatto oggetto di azione disciplinare costituisca anche reato, il termine prescrizione di cinque anni non può che decorrere dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante - ai fini della prescrizione - il periodo decorso dalla commissione del fatto all'instaurazione del procedimento penale. (*decisioni nn. 91 del 14 giugno 1999 e 137 del 20 luglio 1999*)

100. Ha carattere preliminare ed assorbente il motivo di gravame, con cui il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Infatti, una volta venuto meno, con l'entrata in vigore in data 22.9.1988 del nuovo Codice di procedura penale, l'obbligo della sospensione dei giudizi civili e amministrativi in pendenza di procedimento penale, l'Ordine avrebbe dovuto riaprire il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente entro i cinque anni previsti dall'art. 51 del D.P.R. n. 221/1950, e quindi entro il 22.9.1993. L'azione disciplinare, invece, è stata riassunta soltanto nel 1997. Pertanto, l'illecito contestato al ricorrente deve ritenersi prescritto. (*decisione n. 169 del 15 ottobre 1999*)

101. Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, secondo il costante orientamento della Commissione Centrale, decorre dal momento in cui l'Ordine ha avuto conoscenza dell'infrazione disciplinare, e non da quando questa è stata commessa.

Nel caso in esame, la commissione di disciplina ha avuto notizia dei fatti da cui ha tratto origine l'azione disciplinare nei confronti del ricorrente attraverso la nota della Procura della Repubblica in data 21 gennaio 1994. Anche a voler considerare quale momento conoscitivo le notizie diffuse attraverso la stampa, occorre in ogni caso prendere in considerazione la data del 15 gennaio 1994, in cui è stata pubblicata dal quotidiano la notizia dell'arresto del ricorrente.

A fronte di tale comunicazione, e preso atto della sottoposizione del sanitario alla misura della custodia cautelare, l'Ordine dichiarava la sospensione di diritto dall'esercizio della professione, atto questo di natura meramente dichiarativa. Una volta avuta comunicazione, in data 12 aprile 1994, della cessazione della misura cautelare, l'Ordine apriva il procedimento disciplinare e, contestualmente, lo sospendeva in attesa della definizione del procedimento penale. Con il passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti del sanitario a seguito di patteggiamento, avvenuto il 15 maggio 1996, la commissione medica decideva, in data 21 aprile 1997, di riaprire il procedimento disciplinare, e quindi entro il termine di cinque anni previsti per la prescrizione dall'art. 51 del D.P.R. n. 221/1950. (*decisione n. 176 del 15 ottobre 1999*)

Improcedibilità

102. Non può essere dato rilievo alla circostanza, rappresentata dalla difesa del ricorrente che, con apposita istanza, si chiedeva l'improcedibilità dell'azione disciplinare, in quanto l'esposto dal quale il procedimento aveva tratto origine era stato ritirato.

Infatti, nel corso del procedimento disciplinare è stata accertata la responsabilità del ricorrente, per cui, tale essendo l'esito dell'azione disciplinare, è ininfluenta l'iniziativa successivamente assunta dal coniuge della paziente. (*decisione n. 177 del 15 ottobre 1999*)

Rinnovo degli organi ordinistici nel corso del procedimento

103. È infondato il gravame con il quale si deduce l'illegittimità del provvedimento perché nel corso dello stesso vi è stato avvicendamento del Presidente dell'Ordine e non si è provveduto al rinnovo degli atti emanati dal precedente Presidente. Nessuna norma, infatti, prescrive che in caso di rinnovo delle cariche elettive debba essere conseguentemente rinnovato l'intero procedimento disciplinare, né è pensabile, in assenza di una norma espressa, che queste situazioni travolgano i procedimenti in atto. Avuto riguardo al principio di immedesimazione del soggetto nell'organo, si deve ritenere che la figura istituzionale del Presidente dell'Ordine non subisca mutamenti, quanto agli adempimenti di competenza, per effetto del mutamento della persona che riveste la carica. (*decisione n. 30 del 18 gennaio 1999*)

Apertura del procedimento disciplinare

104. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 44 del D.P.R. n. 221/1950, in quanto il procedimento disciplinare a suo carico è stato avviato pur non essendo egli stato sottoposto alle misure cautelari ivi previste. Dall'esame degli atti del procedimento disciplinare, risulta che l'Ordine ha deliberato l'apertura del procedimento facendo prima riferimento ai fatti per cui il ricorrente era indagato dalla Procura della Repubblica e, in seguito, puntualizzando le fattispecie contestate e qualificando il comportamento come gravemente lesivo della dignità della classe medica. Appare evidente quindi che il procedimento disciplinare è stato attivato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 221/1950, e non dell'art. 44. I riferimenti contenuti nelle premesse della delibera impugnata all'art. 44 citato, nonché alla circostanza che il ricorrente era stato sottoposto ad una misura cautelare di prevenzione, quale il divieto di espatrio e l'obbligo di presentazione alla Stazione dei Carabinieri, sembrano operati ai soli fini di portare ulteriori elementi a dimostrazione della gravità della vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente e della opportunità di procedere con immediatezza all'apertura del procedimento disciplinare (*decisione n. 34 del 18 gennaio 1999*)

105. È fondato ed ha carattere preliminare ed assorbente il motivo di gravame relativo alla mancata comunicazione al ricorrente della riapertura del procedimento disciplinare, disposta dall'organo di disciplina successivamente alla conclusione del procedimento penale promosso sugli stessi fatti.

Risulta dagli atti che l'Ordine resistente non ha comunicato all'interessato la riapertura del procedimento disciplinare, né lo ha convocato per la seduta nella quale è stata adottata la decisione impugnata, non consentendogli di rappresentare le proprie ragioni davanti al collegio giudicante.

Tale circostanza, costituendo una palese violazione del diritto alla difesa dell'incolpato, determina l'illegittimità del provvedimento disciplinare. (*decisione n. 52 del 21 aprile 1999*)

106. Sono infondati i motivi di ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 221/1950, in quanto l'apertura del procedimento disciplinare non è stata oggetto di un'apposita deliberazione del Consiglio (*rectius* Commissione per gli iscritti all'albo dei medici chirurghi) e della previa relazione a quest'ultimo da parte del Presidente e la verifica sommaria delle circostanze e la richiesta all'interessato delle opportune informazioni sono state trasformate in un vero e proprio procedimento disciplinare, in cui il ricorrente è stato costretto a difendersi da addebiti non contestati. Risulta infatti agli atti del procedimento che la commissione medica in data 14 aprile 1997 ha regolarmente deliberato l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente ed in data 31 maggio 1997 ha definito il giudizio, dopo aver sentito la relazione del Presidente. L'asserita violazione dell'art. 39 del DPR n. 221/1950 non sussiste nemmeno sotto altro profilo, in quanto correttamente l'Ordine ha proceduto a verificare l'esistenza delle circostanze da cui potesse scaturire un procedimento disciplinare, assumendo le opportune informazioni e sentendo l'interessato; come risulta dall'ampia attività istruttoria svolta dagli organi ordinistici. (*decisione n. 163 del 15 ottobre 1999*)

Eccesso di potere per disparità di trattamento

107. È infondato il motivo di gravame con il quale si asserisce la sussistenza di disparità di trattamento, non avendo l'Ordine attivato un'azione disciplinare anche nei confronti degli altri sanitari condannati in sede penale per gli stessi fatti. A tale riguardo, la Commissione Centrale ha già avuto modo di rilevare che non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento allorquando soggetti inquisiti per gli stessi fatti abbiano riportato sanzioni diverse, ove risulti che per ciascuno degli inquisiti vi sia stato un procedimento distinto, o che ciascun procedimento presenti aspetti di autonomia rispetto agli altri, come si è verificato nel caso di specie. (*decisione n. 30 del 18 gennaio 1999*)

Audizione preliminare - competenza del Presidente della commissione odontoiatrica

108. È infondato il motivo di gravame con cui si deduce che l'audizione di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 221/1950 si è svolta innanzi al Presidente della Commissione odontoiatri, anziché al Presidente dell'Ordine, come previsto dalla stessa norma.

In realtà, con l'istituzione della professione di odontoiatra, ed in particolare con l'art. 6 della legge n. 409/1989, sono state innovate ed integrate alcune norme procedurali previste dal D.P.R. n. 221/1950. In tale contesto manca, però, qualunque raccordo tra la nuova normativa e quella preesistente, con riferimento all'organo deputato ad adempiere all'obbligo di audizione per quel che concerne gli iscritti all'albo degli odontoiatri.

Sulla base della vigente normativa in materia, si possono trarre alcune conclusioni: innanzitutto l'audizione deve essere effettuata da un organo monocratico e tale funzione ben può essere assolta, per la sua natura di rappresentante sia dei medici che degli odontoiatri, dal Presidente dell'Ordine; non è dato però rilevare alcuna contraddizione nei casi in cui tale funzione sia assolta dal Presidente della Commissione degli Odontoiatri.

L'audizione del sanitario prima dell'apertura del procedimento disciplinare è il primo momento attraverso il quale all'interessato viene portato a conoscenza il possibile inizio di un'azione disciplinare, per cui già in questa fase egli può esercitare il suo diritto di difesa, finalizzato ad evitare l'apertura del procedimento disciplinare.

Sotto questo profilo, appare ininfluenza quale sia l'organo monocratico che procede alla audizione, né è sostenibile alcuna forma di incompatibilità tra il Presidente della Commissione degli Odontoiatri che effettui l'audizione e la sua funzione di Presidente dell'organo giudicante, atteso che tale incompatibilità non sussiste per il Presidente dell'Ordine in qualità di componente della Commissione dei medici chirurghi; si deve quindi ritenere che l'audizione possa essere effettuata indifferentemente o dal Presidente dell'Ordine, o dal Presidente del collegio di disciplina. *(decisione n. 56 del 21 aprile 1999)*

Audizione preliminare

109. È fondato il motivo di gravame di violazione dell'art. 43 secondo comma, del D.P.R. n. 221/1950, per non aver l'Ordine preliminarmente udito il sanitario, stante la non chiara riconducibilità del provvedimento adottato alle fattispecie elencate nel primo comma dell'art. 43 del D.P.R. 221/1950, che comportano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione.

L'Ordine aveva l'obbligo di attivare la procedura di cui al secondo comma dell'art. 43 citato, che impone di sentire il professionista interessato, il che non è avvenuto. *(decisione n. 21 del 18 gennaio 1999)*

110. È fondato il motivo di gravame relativo alla violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 221/1950, per irregolarità dell'audizione preliminare tenutasi in presenza anche del Presidente della commissione per l'albo degli odontoiatri, autore della segnalazione per cui si è aperto il procedimento disciplinare. La Commissione Centrale ha più volte affermato il principio che l'audizione del sanitario costituisce una garanzia essenziale a tutela del diritto di difesa, intesa a consentire al sanitario di svolgere già in quella fase la propria difesa, talché l'organo di disciplina possa compiutamente valutare tutte le circostanze del caso, ai fini della necessaria correlazione tra i fatti e gli addebiti da contestare. La presenza di due soggetti, di cui uno solo è titolare del potere-dovere di sentire il sanitario, costituisce violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare. Nel caso di specie non va trascurato di considerare che il Presidente della commissione di disciplina era il promotore dell'attivazione del procedimento disciplinare, circostanza questa che rende incompatibile la sua presenza, in quanto ciò può pregiudicare il raggiungimento del fine previsto

dalla norma, consistente in una imparziale ed obiettiva disamina dei fatti segnalati e delle giustificazioni addotte, allo scopo di sottoporre alla commissione di disciplina ogni elemento utile alla decisione di avviare o meno il procedimento disciplinare. *(decisione n. 39 del 18 gennaio 1999)*

111. E' infondato il motivo di ricorso, relativo alla lamentata violazione da parte dell'Ordine delle disposizioni di cui all'art. 39 del D.P.R. 221/1950.

Il Presidente dell'Ordine ha inteso il sanitario incolpato in un incontro all'uopo fissato, come previsto dal primo comma del citato art. 39. Indi, il procedimento disciplinare ha seguito in modo compiuto l'iter previsto dal secondo comma dell'art. 39; in particolare, si evidenzia il rispetto del diritto alla difesa dell'incolpato, che ha potuto leggere avanti l'organo disciplinare una propria memoria difensiva. *(decisione n. 69 del 21 aprile 1999)*

Contestazione di addebiti

112. La censura di nullità del provvedimento impugnato per mancanza di correlazione tra i fatti contestati e quelli sanzionati, in quanto l'addebito contestato era riferito al prestanomismo mentre l'organo giudicante avrebbe ritenuto il ricorrente responsabile soltanto di aver consentito la rilevazione delle impronte ai pazienti, è infondata. Nel complesso dei fatti contestati, sinteticamente definiti nel corso della procedura con il termine usuale di prestanomismo, deve considerarsi ricompreso anche lo specifico fatto, peraltro ammesso dallo stesso ricorrente, di aver consentito all'odontotecnico di compiere manovre nella bocca del paziente. *(decisione n. 1 del 18 gennaio 1999)*

113. È infondato il motivo di gravame con cui si lamenta la genericità della contestazione di addebito che non ha permesso di individuare con esattezza tutti gli aspetti dei fatti per i quali era iniziata l'azione disciplinare. Dagli atti del procedimento si rileva che l'addebito è stato così formulato "Per aver favorito, o quanto meno consentito che, nel proprio studio, persone non abilitate effettuassero atti prettamente ed esclusivamente medici quali: prendere impronte, effettuare ritocchi su protesi in bocca, cementare ponti o corone". Inoltre già in fase istruttoria il ricorrente era stato reso edotto che il motivo da cui traeva origine l'audizione era l'esposto di una paziente che lamentava di essere stata curata da un odontotecnico.

Non appare quindi esservi dubbi sulla piena conoscenza dei fatti oggetto della contestazione dato che in ogni fase del procedimento il ricorrente è stato messo nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa. *(decisioni nn. 6 e 38 del 18 gennaio 1999)*

114. È infondato il motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità del provvedimento per violazione del principio di tempestività della contestazione, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, avendo l'Ordine formulato la contestazione disciplinare oltre un anno e mezzo dopo la conoscenza dei fatti e l'acquisizione delle prime giustificazioni; la pretesa tardività della contestazione di addebito non sussiste restando l'Ordine vincolato soltanto al rispetto del termine di cinque anni entro il quale si prescrive l'azione disciplinare. *(decisione n. 163 del 15 ottobre 1999)*

115. È infondato il motivo di gravame, con cui il ricorrente deduce l'illegittimità della contestazione di addebito, che, per la sua genericità, non gli ha consentito di svolgere un'adeguata difesa.

Risulta agli atti del procedimento che il ricorrente, pur non avendo per sua colpa permesso che fosse effettuata la fase dell'audizione, aveva piena conoscenza dei fatti per i quali l'Ordine aveva iniziato l'azione disciplinare, tanto che ha fatto pervenire all'Ordine stesso un'ampia memoria in cui adduceva le sue giustificazioni circa il comportamento addebitatogli.

In ogni caso, la partecipazione del sanitario alla discussione orale del procedimento disciplinare e la produzione del presente gravame dimostrano che in tutte le fasi del procedimento il ricorrente ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa. (*decisione n. 178 del 15 ottobre 1999*)

116. E' privo di fondamento il motivo relativo all'omessa indicazione nella contestazione di addebiti delle norme violate dalla ricorrente, in quanto nella stessa viene chiaramente indicato quale fatto contestato l'aver esercitato la professione di odontoiatra senza essere iscritta al relativo albo professionale.

La ricorrente, quale professionista iscritta ad altro albo, quello dei medici chirurghi, non può ignorare, a prescindere dalla specifica indicazione della norma violata nella contestazione di addebito, l'esistenza di una norma che vieta l'esercizio della professione a coloro i quali non siano iscritti nel relativo albo. Del resto, nel corso del giudizio disciplinare, la ricorrente dimostra di conoscere le norme che regolano l'esercizio delle professioni sanitarie, tanto che a sua giustificazione adduce la formazione del silenzio-assenso su una sua istanza di iscrizione, prodotta sulla base di una pretesa estensibilità alla sua situazione della legge n. 471/88. (*decisione n. 81 del 21 aprile 1999*)

117. È infondato il motivo di ricorso con cui si deduce l'illegittimità dell'atto di contestazione di addebito, che riproduceva la mera dizione di cui all'art. 8 della legge n. 175/1992, senza precisare le circostanze specifiche a base dell'accusa.

Come più volte affermato dalla Commissione Centrale in precedenti analoghe occasioni, è da ritenersi sufficiente, ai fini della regolare instaurazione del procedimento nei confronti dell'inquisito, l'indicazione della fattispecie d'illecito per la quale viene esercitata l'azione disciplinare, soprattutto laddove - come nel caso di specie - risulti che la sanitaria era perfettamente a conoscenza delle circostanze esistenti a suo carico, quale il fatto che il suo odontotecnico era stato condannato in sede penale. (*decisione n. 85 del 14 giugno 1999*)

118. Non è accoglibile la censura concernente l'infondatezza della contestazione di addebiti poiché la realtà dei fatti è ammessa dallo stesso ricorrente, che nel corso della discussione orale innanzi alla commissione di disciplina ha affermato: "... quanto è accaduto a suo tempo è stato soprattutto in seguito ad eccesso di ingenuità da parte sua". (*decisione n. 91 del 14 giugno 1999*)

119. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 221/1950, per l'omessa circostanziata menzione degli addebiti, in quanto dall'atto di contestazione non sarebbe possibile ricavare la norma, deontologica o giuridica, che si assume violata.

Il motivo di ricorso è infondato, in quanto l'atto di contestazione contiene una dettagliata descrizione dei comportamenti addebitati al ricorrente e, pur non contenendo un esplicito e formale riferimento alla norma del codice deontologico violata, è idoneo a consentire al ricorrente stesso di procedere alla propria difesa. (*decisione n. 98 del 14 giugno 1999*)

120. È infondato il motivo di ricorso di la violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 221/1950, per omessa circostanziata menzione degli addebiti, in quanto l'atto di contestazione faceva esclusivo riferimento alla norma deontologica che si assumeva violata, senza alcuna indicazione del comportamento lesivo, in quanto la menzione circostanziata dell'addebito, prevista dall'art. 39 del D.P.R. 221/1950, è ricavabile per *relationem* dal circostanziato esposto pervenuto all'Ordine nei confronti della ricorrente, di cui veniva data contezza nella delibera del 13.12.1994, atto con il quale si decideva di avviare il procedimento disciplinare, nonché nella lettera raccomandata del 20.10.1994, con la quale l'adunanza dell'organo disciplinare veniva fissata per il 1.3.1995. (*decisione n. 112 del 20 luglio 1999*)

121. È infondato il motivo di ricorso di violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 221/1950, per omessa circostanziata menzione degli addebiti, in quanto l'atto di contestazione conteneva un mero riferimento alle norme deontologiche violate, senza alcuna indicazione dei comportamenti contestati, infatti, Unitamente alla menzione delle norme deontologiche ritenute violate da parte del ricorrente, l'organo di disciplina ha fatto riferimento al complesso dei rapporti conflittuali in essere tra il ricorrente stesso e il primario, come risultanti da una precedente circostanziata segnalazione inviata al Presidente dell'Ordine dal legale rappresentante della ULSS, presso cui prestavano servizio i due contendenti. *(decisione n. 113 del 20 luglio 1999)*

122. Infondato è il motivo di gravame, con il quale il ricorrente lamenta che la contestazione di addebito è riferita genericamente alla violazione degli articoli 1 e 2 del codice deontologico.

Infatti, secondo il costante orientamento della Commissione Centrale, che ha sempre richiamato i principi affermati in materia dal Consiglio di Stato, la legittimità o meno dell'atto di contestazione degli addebiti va valutata in relazione alla possibilità dell'incolpato di esercitare il proprio diritto di difesa.

Non è necessario, quindi, che la menzione degli addebiti contenga la minuziosa indicazione dei fatti, essendo sufficiente che sia tale da rendere palesi gli addebiti mossi e da consentire all'incolpato di fornire le opportune giustificazioni.

Nel caso in esame non vi è dubbio che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza dei fatti per i quali l'Ordine ha iniziato nei suoi confronti l'azione disciplinare.

Al riguardo, occorre rilevare che, rispondendo all'invito rivoltogli dal Presidente dell'Ordine a fornire chiarimenti in merito ai fatti oggetto di procedimento penale, il sanitario produceva una memoria difensiva, nella quale sosteneva la propria estraneità a tali fatti. L'interessato, quindi, già prima della notifica della contestazione, era stato informato sui fatti oggetto del procedimento, risultando con ciò assicurato l'esercizio del suo diritto di difesa. *(decisione n. 176 del 15 ottobre 1999)*

123. È infondato il motivo di gravame con cui si deduce l'erroneità dell'addebito, riferito alla violazione degli artt. 4 e 5 della legge 5.2.1992, n. 175, per la pubblicizzazione di terapia medica priva di basi scientifiche. La contestazione fa riferimento alle disposizioni citate, in quanto nella fattispecie contestata ricorre la violazione di norme sulla pubblicità sanitaria e, più in particolare, sulle caratteristiche della corretta pubblicità attraverso i mezzi d'informazione. Il riferimento alla terapia medica priva di basi scientifiche contenuto nella contestazione è stato operato, evidentemente, per indicare all'inquisito l'oggetto della pubblicità. Non vi è quindi alcuna incongruenza tra addebito e normativa. *(decisione n. 178 del 15 ottobre 1999)*

124. Il ricorrente deduce che la contestazione di addebito riproduce pedissequamente il capo di imputazione oggetto del procedimento penale a suo carico, senza che l'Ordine abbia compiuto alcun atto istruttorio volto all'accertamento dei fatti e della loro rilevanza deontologica, ritenendo inoltre, che la condanna penale riguardasse il reato di truffa aggravata, anziché, come avvenuto in realtà, la tentata truffa, ipotesi delittuosa assai meno grave.

La deduzione del ricorrente deve considerarsi infondata, in quanto nel procedimento disciplinare in esame l'Ordine ha pienamente rispettato le disposizioni contenute nel capo IV del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, con particolare riguardo agli artt. 38, 39, 44 e 45.

Sulla base di un'informativa proveniente dalla Procura della Repubblica, l'Ordine apriva doverosamente il procedimento disciplinare a carico del ricorrente, contestando allo stesso gli addebiti, sia pure in termini essenziali, ma comunque sufficienti per la sua eventuale discolpa.

L'Ordine, poi, prudenzialmente sospendeva il procedimento disciplinare in attesa della conclusione del contestuale procedimento penale. Una volta intervenuta la sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione, l'Ordine riprendeva il procedimento disciplinare e sulla scorta dei fatti accertati in sede penale - vincolanti in sede disciplinare per quanto concerne gli elementi di

fatto e diritto - procedeva nel pieno rispetto dei diritti di difesa dell'incolpato, presente con il suo legale di fiducia alla seduta dell'organo disciplinare, all'apprezzamento degli stessi sotto il profilo della responsabilità disciplinare. (*decisione n. 148 del 20 luglio 1999*)

125. È infondato il motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa contestazione dell'illecito disciplinare in quanto l'atto d'incolpazione conterrebbe un mero rinvio ai fatti addebitati in sede penale. Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, costantemente fatta propria dalla Commissione Centrale (*decisione n. 10 del 26 settembre 1995*), non sussiste illegittimità del provvedimento disciplinare sotto il profilo della mancata attività istruttoria allorché l'Ordine, accertato che per i fatti per i quali si procede disciplinarmente esistono atti istruttori redatti da ufficiali di polizia giudiziaria, si limiti ad estrarre copia dagli atti del procedimento penale e ad allegarli a quelli del procedimento disciplinare. Pertanto, anche in sede della contestazione di addebiti di cui all'art. 39, secondo comma, lettera a), del D.P.R. n. 221/1950, si deve considerare sufficiente il riferimento agli atti del procedimento penale. Deve essere altresì rilevato che la legittimità dell'atto di contestazione degli addebiti va valutata in relazione alla possibilità dell'incolpato di esercitare il diritto di difesa. Nella fattispecie, dallo stesso testo del ricorso emerge che il sanitario ha avuto piena conoscenza dei fatti per i quali l'Ordine ha avviato l'azione disciplinare. (*decisione n. 111 del 20 luglio 1999*)

Contestazione di addebito - mancata comunicazione

126. È fondato il motivo di gravame con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 39 del DPR n. 221/1950, per mancata comunicazione della contestazione di addebito.

Risulta dal verbale della seduta disciplinare che il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto la predetta comunicazione, inviata dall'Ordine al precedente recapito del sanitario, senza tenere in considerazione che lo stesso aveva a suo tempo comunicato il nuovo indirizzo presso cui si era trasferito. In effetti, agli atti del procedimento vi è copia della nota, con cui il Presidente dell'Ordine comunicava al sanitario gli addebiti per i quali sarebbe stato giudicato, nonché copia della c.d. cartolina di ritorno. Tuttavia, detto avviso non contiene l'attestazione di ricevimento, mancando in esso l'indicazione sia della data che del nominativo dell'eventuale destinatario. Non vi è, quindi, la prova che la notifica della contestazione di addebito abbia raggiunto il suo scopo e sia effettivamente pervenuta a conoscenza dell'interessato. (*decisioni nn. 167 e 183 del 15 ottobre 1999*)

Attività istruttoria della commissione disciplinare

127. Infondate sono le censure avanzate dal ricorrente, secondo il quale l'Ordine non avrebbe compiuto la necessaria istruttoria, non avendo proceduto ad ascoltare sugli atti d'accusa i testimoni in contraddittorio con la parte incolpata.

In base ad autorevole giurisprudenza, le sanzioni destitutive, sia nel campo del pubblico impiego che in quello delle professioni inquadrato in Ordini o collegi professionali, non possono essere disposte in modo automatico a seguito di sentenza penale passata in giudicato né dalla legge (sentenze della Corte Costituzionale n. 40/1990, n. 158/1990 e n. 2/1999), né dall'Ordine, ma debbono essere irrogate a seguito di un procedimento disciplinare che consenta di adeguare la sanzione al caso concreto secondo il principio di proporzionalità.

In proposito, l'Ordine non ha adottato un'automatica pronuncia di colpevolezza come conseguenza diretta del patteggiamento, ma - tenuta presente la sentenza n. 251/1991 della Corte Costituzionale - ha dato analiticamente conto del proprio convincimento attraverso la valutazione dei comportamenti del sanitario, avendo altresì riguardo alla grande eco che le indagini ed il

successivo processo penale hanno suscitato nell'opinione pubblica ed al grave disdoro ricaduto sulla dignità della professione sanitaria.

La decisione adottata dalla commissione disciplinare è, in tutto e per tutto, rispettosa della procedura prevista e disciplinata dal D.P.R. n. 221/1950. Infatti, la predetta decisione ha, in primo luogo, preso atto del procedimento penale promosso nei confronti del sanitario da parte del Tribunale, per i reati previsti e puniti agli artt. 609 *bis* (violenza sessuale), 609 *septies*, quarto comma - nn. 2 e 3, 81 cpv., 609 *quater* - nn. 1 e 2 (atti sessuali con minorenne), 521 (atti di libidine violenta), 520 - secondo comma (congiunzione carnale con abuso della qualità di pubblico ufficiale), 542, terzo comma - n. 1 del Codice penale, nonché della sentenza di condanna emessa dal G.U.P. presso il Tribunale, successivamente passata in giudicato.

L'organo di disciplina ha poi esaminato il contenuto dell'audizione effettuata dal Presidente dell'Ordine ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 221/1950, nonché gli atti del procedimento penale e, valutata tutta la documentazione raccolta nel corso dell'indagine, ha quindi deliberato l'esercizio dell'azione disciplinare, notificando all'incolpato la contestazione di addebito relativa a ben 14 casi.

Nel giudizio disciplinare, si è proceduto, come previsto dall'art. 45 del D.P.R. n. 221/1950, a sentire il relatore e l'incolpato, quest'ultimo assistito da un legale di fiducia esso pure ascoltato; indi, è stata effettuata un'analitica valutazione degli addebiti attraverso la lettura diretta dei verbali dei numerosi pazienti molestati e dei verbali di diverse persone informate sui fatti.

Sono state debitamente esaminate le argomentazioni difensive del sanitario, che sono apparse alla commissione disciplinare generiche ("non avendo mai prodotto concreti elementi a discarico") e tese a respingere in modo apodittico tutte le accuse rivoltegli. (*decisioni nn. 49 del 1 marzo 1999, 86, 93 del 14 giugno 1999, 180 del 15 ottobre 1999*)

128. Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, costantemente fatta propria da questa Commissione Centrale (decisione n. 10 del 26 settembre 1995), non sussiste illegittimità del provvedimento disciplinare sotto il profilo della mancata attività istruttoria allorché l'Ordine, accertato che per i fatti per i quali si procede disciplinarmente esistono atti istruttori redatti da ufficiali di polizia giudiziaria, si limiti ad estrarre copia dagli atti del procedimento penale e ad allegarli a quelli del procedimento disciplinare. (*decisione n. 111 del 20 luglio 1999*)

129. Infondato il è motivo di gravame, relativo al presunto difetto di istruttoria del provvedimento che si fonderebbe esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento.

Infatti, come si desume dalla delibera impugnata, la commissione di disciplina ha proceduto ad effettuare un'autonoma valutazione dei fatti oggetto della predetta sentenza.

A dimostrazione di ciò sono: l'attività istruttoria svolta dal relatore sui fatti oggetto del procedimento penale, le controdeduzioni prodotte dall'incolpato e valutate dalla commissione unitamente alle predette risultanze, nonché l'audizione del sanitario nel corso del dibattimento.

Un'ulteriore dimostrazione è fornita dalla circostanza che il comportamento del sanitario è stato rivalutato, come espressamente affermato nella delibera, in termini riduttivi rispetto a quelli emersi in sede penale, tanto da ritenere equa l'irrogazione della sanzione della sospensione per il periodo minimo previsto dall'art. 40 del D.P.R. n. 221/1950. (*decisione n. 153 del 15 ottobre 1999*)

Ammissione di colpa

130. È infondato il motivo di ricorso, con cui si deduce che l'Ordine non ha effettuato alcun accertamento sui fatti contestati, ma si è limitato a richiamare ed a porre a fondamento della propria decisione la sentenza di patteggiamento, che invece non può avere la stessa efficacia della sentenza di condanna per quanto attiene all'accertamento materiale dei fatti.

In effetti, come risulta dalla delibera del 20 febbraio 1996, l'incolpato, sentito nel corso della discussione orale del procedimento disciplinare, ha ammesso di avere rilasciato false ricette. Di

conseguenza la decisione è motivata non solo con riferimento ai fatti accertati dall'Autorità giudiziaria, ma anche all'ammissione di colpevolezza del ricorrente. (*decisione n. 125 del 20 luglio 1999*)

131. È infondato il motivo di gravame secondo il quale la decisione si fonderebbe esclusivamente su una pretesa ammissione dell'illecito da parte del sanitario.

Come rilevato dall'Ordine nelle controdeduzioni, è vero che il ricorrente non ha ammesso esplicitamente la realtà dei fatti addebitatigli; tuttavia risulta, nella decisione impugnata, che egli, nel confermare il contenuto della sua lettera al legale della paziente, "ammetteva la possibilità che del proprio studio persone non abilitate effettuassero atti prettamente medici quali: ritoccare protesi, cementare ponti e provvisori, prendere impronte".

Questa ammissione, sia pure non riferita a fatti specifici bensì ad una generica eventualità, costituisce elemento sufficiente per indurre a ritenere che il sanitario non prestasse la dovuta attenzione e vigilanza sulle vicende che si svolgevano nel proprio studio, e tale negligenza costituisce sicuramente una infrazione del Codice deontologico. (*decisione n. 38 del 18 gennaio 1999*)

Accertamento dei fatti

132. Nel merito il ricorso va respinto, in quanto l'Ordine resistente ha posto a fondamento della propria decisione gli accertamenti compiuti dalla competente Unità sanitaria locale nel corso di una specifica visita ispettiva ad opera di funzionari in possesso della qualifica di pubblici ufficiali - addirittura, per uno di essi, della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria - le cui determinazioni, pertanto, fanno fede sino a querela di falso. (*decisione n. 163 del 15 ottobre 1999*)

Assunzione delle prove

133. Infondato è il motivo concernente l'assoluta mancanza di prove, per cui l'Ordine, pur ammettendo tale circostanza, avrebbe contraddittoriamente affermato l'insussistenza di elementi tali da consentire il proscioglimento dell'incolpato.

È ben vero che l'Ordine riconosce la mancanza di prove certe, tali da far ritenere che l'inquisito abbia intenzionalmente favorito l'esercizio abusivo della professione da parte di un odontotecnico, per cui, a fronte di tale situazione, non appariva sostenibile l'irrogazione della grave misura interdittiva prevista dall'art. 8 della legge 175/1992.

Invece, l'Ordine ha ritenuto provata una mancanza assoluta di cautele da parte del sanitario nell'instaurare con l'odontotecnico un rapporto attraverso il quale il sanitario divideva con quest'ultimo strutture, utenze ed attrezzature.

Non va trascurato di considerare, come evidenziato dall'Ordine nelle premesse della delibera impugnata, che la situazione esistente nella provincia di appartenenza, nel cui territorio erano stati riscontrati numerosi casi di abusivismo da parte di odontotecnici, avrebbe dovuto indurre il sanitario ad una maggiore prudenza.

Tuttavia, la riconosciuta mancanza di prove e l'assenza dell'elemento intenzionale induce la Commissione Centrale a ritenere equa l'irrogazione della sanzione della censura quale monito per il futuro a tenere una maggiore diligenza nei rapporti con soggetti non abilitati all'esercizio della professione. (*decisione n. 56 del 21 aprile 1999*)

134. È infondata la censura di illegittimità del provvedimento per carenza di elementi istruttori univoci, avanzata dal ricorrente, in quanto è stato lo stesso sanitario ad ammettere di avere consentito all'odontotecnico di prendere le impronte: il ricorrente riteneva legittima tale operazione, mentre essa è stata ritenuta dall'Ordine, in linea con una copiosa e costante giurisprudenza della

Cassazione, motivo determinante per irrogare la sanzione di cui è causa. (*decisione n. 1 del 18 gennaio 1999*)

135. E' infondato il motivo di gravame con cui la sanitaria deduce l'insussistenza dei fatti, per mancanza della prova della sua connivenza con l'odontotecnico, in quanto dalle prove testimoniali raccolte dall'Autorità di polizia giudiziaria risulta inequivocabilmente che l'odontotecnico ha esercitato abusivamente la professione odontoiatrica in più occasioni nello studio nel quale tale attività avrebbe dovuto essere svolta esclusivamente dalla ricorrente.

L'odontotecnico, riconosciuto colpevole in sede penale del reato di abusivismo, certamente non avrebbe potuto svolgere la predetta attività se non vi fosse stata una commistione logistica molto rilevante tra laboratorio odontotecnico e studio dentistico, e se la ricorrente avesse messo in atto le cautele minime per evitare gli eventi oggetto di contestazione. (*decisione n. 85 del 14 giugno 1999*)

136. L'unico motivo di gravame addotto dal ricorrente, concernente il difetto di motivazione e la mancanza di prove del provvedimento impugnato, è infondato. Infatti, dalla delibera dell'Ordine risulta che il relatore del procedimento disciplinare ha puntualmente illustrato i fatti e le circostanze da cui ha tratto origine il procedimento medesimo.

In ogni caso, durante la discussione orale il ricorrente ha ammesso il comportamento addebitatogli, sia pure limitatamente ad uno o due episodi. Accertata così la realtà dei fatti, occorre invece valutare se i fatti medesimi abbiano avuto carattere di continuità o siano soltanto sporadici.

Apparendo quest'ultima ipotesi la più plausibile e non risultando provato il contrario, ferma restando la violazione del codice deontologico, la Commissione Centrale ritiene equo ridurre la sanzione irrogata alla sospensione per mesi uno. (*decisione n. 175 del 15 ottobre 1999*)

Fatti e prove acquisite nel procedimento penale

137. È infondato il motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto fondato sulla consulenza tecnica disposta nel corso del procedimento penale, a sua volta illegittima poiché disposta dal G.I.P. quando il reato era già prescritto e redatta senza che il sanitario imputato potesse rappresentare le proprie ragioni al perito.

Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, sfavorevole all'incolpato e contestata dallo stesso per una supposta violazione del diritto alla difesa compiuta dall'organo giudicante, non è alla base della sanzione disposta dall'Ordine ma è stata presa in considerazione dallo stesso, in via subordinata, in quanto lo stesso ha proceduto dapprima ad un'autonoma disamina del complesso dei fatti come descritti e documentati nel fascicolo predisposto dalla competente autorità giudiziaria, nell'ambito della quale, attraverso un'autonoma valutazione del comportamento tenuto dal ricorrente, ha ritenuto che lo stesso fosse meritevole di una sanzione, peraltro contenuta in un solo mese di sospensione. (*decisione n. 71 e 72 del 21 aprile 1999*)

Elementi probatori - Fatti accertati nel rapporto dei carabinieri

138. Il gravame relativo alla mancanza di elementi probatori non può essere accolto, in quanto la realtà del fatto addebitato al ricorrente risulta dal rapporto dei Carabinieri, atto redatto da un pubblico ufficiale che fa fede fino a querela di falso. (*decisione n. 3 del 18 gennaio 1999*)

Diritto di difesa

139. Infondata è la censura relativa al fatto che il ricorrente non sarebbe stato posto nelle condizioni di esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa.

Dagli atti del procedimento risulta, infatti, che il ricorrente è stato più volte messo a conoscenza dei fatti a suo carico, in particolare, essendo stato ascoltato in un primo momento dal relatore designato e successivamente dalla competente commissione di disciplina. (*decisione n. 3 del 18 gennaio 1999*).

140. È infondato il motivo di gravame secondo il quale vi è violazione del diritto di difesa qualora l'Ordine non avvisi il sanitario della sua facoltà di avvalersi della consulenza legale.

È costante orientamento della Commissione Centrale, alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione-Sezioni unite civili, n. 3195 del 4 luglio 1989, che il diritto alla difesa dell'incolpato deve essere tutelato innanzi alle commissioni di disciplina, ove lo stesso ne avanzi semplice richiesta; il che non è avvenuto nel caso in esame. (*decisione n. 26 del 18 gennaio 1999*)

141. Non sussiste violazione del diritto di difesa per non aver l'Ordine rinviato la seduta disciplinare per impedimento del difensore a presenziare alla stessa, in quanto risulta che l'incolpato ha potuto godere dell'assistenza legale, avendo chiesto ed ottenuto la remissione in termini e la riapertura della fase istruttoria. Appare altresì motivato adeguatamente il mancato accoglimento, da parte dell'Ordine, di un'ulteriore richiesta di rinvio della seduta fissata per il giudizio. (*decisione n. 7 del 18 gennaio 1999*)

142. È fondato il motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta che non è stato adeguatamente consentito l'esercizio del suo diritto di difesa, stante la rilevanza del provvedimento all'esame dell'Ordine: la cancellazione dall'Albo.

L'Ordine ha ritenuto di procedere, nell'ambito dei propri poteri di autotutela, alla revisione delle iscrizioni quando, per fatti intervenuti o conosciuti successivamente all'inserimento del professionista nell'Albo, difettino i requisiti previsti per l'iscrizione.

Nella fattispecie *de qua*, ritenendo sussistere un'ipotesi di nullità assoluta del provvedimento di iscrizione, l'Ordine ha provveduto ad annullare la propria precedente determinazione, causando come diretta conseguenza la cancellazione dall'Albo dell'interessata.

A fronte di un'ipotesi di cancellazione d'ufficio dall'Albo - anche se diversa da quelle previste dall'art. 11 del D. Lgs. C.p.S. n. 233/1/946 - l'Ordine avrebbe dovuto attenersi alle modalità procedurali di cui all'art. 11, secondo comma, del D.P.R. n. 221/1950, sentendo a difesa l'interessata, alla quale avrebbe dovuto essere preventivamente notificata la data fissata per l'audizione, con la specificazione dell'adottando provvedimento (la cancellazione) e dei motivi dello stesso e con l'avvertimento che, in caso di mancata presentazione, si sarebbe comunque proceduto alla decisione del caso.

La procedura sopra descritta non è stata rispettata dall'Ordine, che si è limitato ad invitare a colloquio la ricorrente, in quanto gli "uffici si erano accorti di gravi irregolarità che riguardavano l'iscrizione della stessa all'Albo degli Odontoiatri". (*decisione n. 42 dell'1 marzo 1999*)

143. Il ricorrente deduce la violazione del diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto l'Ordine ha interpretato in modo illegittimamente restrittivo la norma del D.P.R. n. 221/1950, relativa al diritto dell'incolpato di conoscere gli atti del procedimento, non tenendo conto neppure della disciplina sopravvenuta in materia, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il motivo di ricorso è infondato, essendosi l'Ordine conformato al rigoroso e formale rispetto della norma procedurale di cui all'art. 39 del D.P.R. 221/1950; pertanto, appare spropositato il giudizio che il ricorrente dà in merito alla supposta violazione del proprio diritto alla difesa, avendo egli potuto comunque prendere visione dell'intero fascicolo, ivi compresa la documentazione fornita dalla Procura della Repubblica. (*decisione n. 98 del 14 giugno 1999*)

144. È infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione del diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto l'Ordine avrebbe interpretato in modo illegittimamente restrittivo la norma del D.P.R. n. 221/1950 relativa al diritto dell'incolpato di conoscere gli atti del procedimento, non tenendo conto neppure della disciplina sopravvenuta in materia, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Essendosi l'Ordine conformato al rigoroso e formale rispetto della norma procedurale di cui all'art. 39 del D.P.R. 221/1950; appare spropositato il giudizio che il ricorrente dà in merito alla supposta violazione del proprio diritto alla difesa, avendo egli potuto comunque prendere visione dell'intero fascicolo, ivi compresa la documentazione fornita dalla Procura della Repubblica.
(*decisione n. 98 del 14 giugno 1999*)

Immotivata reiezione di fatto dell'istanza di differimento dell'udienza

145. Il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa, in quanto l'organo disciplinare non ha accolto, senza motivare sul punto, la propria richiesta di differimento dell'udienza prevista per il giorno 24 aprile 1997. Il motivo di gravame è fondato.

Agli atti del procedimento vi è copia della lettera datata 18.4.1997, recante il timbro di arrivo dell'Ordine, con il numero di protocollo 1867 e la data del successivo 21 aprile.

Con detta lettera, il ricorrente ha formulato le proprie controdeduzioni all'addebito contestatogli, concludendo con la seguente frase: “[...] Infine, porgo le mie scuse per non poter intervenire alla seduta della Commissione fissata per il 24 aprile 1997, per impegni improrogabili già assunti precedentemente e legati all'attività connessa alla carica pubblica di Assessore alle Politiche Sociali ed allo Sport, attualmente ricoperta per il Comune. Chiedo pertanto di essere sentito dalla suddetta Commissione in qualsiasi altra data [...]”.

Non risulta che l'Ordine abbia fornito alcuna risposta a tale richiesta, procedendo direttamente al giudizio disciplinare nella data prevista. L'immotivata reiezione di fatto dell'istanza di differimento dell'udienza comporta una violazione del diritto di difesa dell'interessato, tanto più che detta istanza, per la sua motivazione, appare *ictu oculi* meritevole almeno di essere presa in considerazione. (*decisione n. 160 del 15 ottobre 1999*)

Sindacato tecnico della commissione disciplinare sull'operato professionale del sanitario

146. È infondato il motivo di ricorso, relativo alla disamina ed al sindacato sul piano tecnico dell'operato professionale del ricorrente da parte dell'organo di disciplina.

Le norme deontologiche della professione medica in ordine agli accertamenti diagnostici ed ai trattamenti terapeutici impongono che i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, sempre perseguendo il beneficio del paziente. Il medico, inoltre, è tenuto ad un'adeguata conoscenza delle caratteristiche di impiego dei mezzi terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati.

Essendo i fatti oggetto del procedimento disciplinare acclarati e non contestati dall'interessato, va rilevato che il collegio disciplinare, nel valutare gli stessi, non ha compiuto un sindacato tecnico sull'operato professionale del ricorrente, ma ha valutato e sanzionato - tra l'altro limitandosi ad una censura - il comportamento dello stesso sotto il profilo deontologico, accertando con ampia e logica motivazione la violazione del principio del perseguimento del beneficio del paziente. (*decisione n. 61 del 21 aprile 1999*)

Presenza del legale al posto dell'incolpato nella seduta disciplinare

147. È infondato il motivo di gravame, secondo il quale, non essendo la seduta disciplinare pubblica, come prevede l'art. 46 del DPR n. 221/1950, alla stessa avrebbe dovuto presenziare la

ricorrente medesima e non il suo legale. La ricorrente, infatti, è stata regolarmente invitata a partecipare alla seduta ed è stata quindi sua la scelta di non intervenire facendosi rappresentare dal suo legale. *(decisione n. 81 del 21 aprile 1999)*

Contraddittorio

148. È infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la nullità del procedimento, per avere l'Ordine comunicato l'esito dello stesso al Prefetto anziché al Ministro della Sanità.

La Commissione Centrale ha, con costante orientamento, disposto l'annullamento di provvedimenti disciplinari adottati a seguito di procedimenti il cui avvio o il cui esito non era stato comunicato ad alcuna delle Autorità previste dall'art. 47 del D.P.R. 221/1950. Nel caso di specie, invece, l'Ordine ha adempiuto all'onere di notifica della delibera sanzionatoria, sia pure nei confronti del Prefetto, in ciò attenendosi al formale dettato della disposizione citata; da tale circostanza non può farsi discendere la nullità del provvedimento impugnato. *(decisione n. 41 dell'1 marzo 1999)*

“Ne bis in idem”

149. È fondato, in relazione alla sospensione dall'esercizio della professione di medico chirurgo, il motivo di gravame nel quale viene dedotta la violazione del principio *ne bis in idem*, in quanto il ricorrente era già stato assoggettato a sanzione per gli stessi fatti.

Infatti, essendo già stata adottata una sanzione - con provvedimento avverso il quale non è stato proposto ricorso alla Commissione Centrale - per lo stesso fatto illecito contestato al ricorrente nel presente procedimento (prescrizione di farmaci al fine di acquisire utilità e vantaggi), va richiamato il principio di diritto processuale penale, applicabile anche nei procedimenti disciplinari, sull'inammissibilità di un secondo giudizio per il medesimo fatto. *(decisione n. 41 del 1 marzo 1999)*

Archiviazione del procedimento

150. È infondato il motivo di gravame con cui il Procuratore della Repubblica impugna la decisione della commissione di disciplina dell'Ordine che archivia, per insussistenza dell'addebito, il procedimento instaurato nei confronti del sanitario.

In un primo momento la commissione di disciplina dava inizio all'azione disciplinare, contestando l'addebito di abuso della posizione professionale per compiere atti di libidine su pazienti, e la sospendeva in attesa dell'esito del procedimento penale, conclusosi con l'assoluzione del sanitario per insussistenza del fatto. Allo stato degli atti è da riscontrare, da una parte, la certezza dell'insussistenza dell'abuso della professione per compiere atti di libidine e dall'altra la mancanza di prove in ordine ad un non meglio identificato comportamento deontologicamente scorretto. Legittimamente quindi la commissione di disciplina ha prosciolto da ogni addebito il sanitario, basandosi su l'unico elemento certo che è l'insussistenza dei fatti penalmente e disciplinarmente rilevanti. Una diversa determinazione da parte dell'organo di disciplina avrebbe dato luogo all'adozione di un provvedimento viziato da eccesso di potere. *(decisione n. 33 del 18 gennaio 1999)*

Riunione di procedimenti

151. Infondato è il motivo di gravame con il quale il ricorrente chiede la riunione del procedimento di cui trattasi ad altri aventi ad oggetto fatti analoghi, affinché venga adottata una sola e più ridotta sanzione.

Il ricorrente, infatti, non specifica quali siano i fatti analoghi già presi in considerazione dall'Ordine; peraltro, alla Commissione Centrale risulta l'esistenza di altro procedimento disciplinare che attiene a contestazioni per fatti di tutt'altra natura. *(decisione n. 47 del 1 marzo 1999)*

Corrispondenza tra fatto sanzionato e addebito

152. È infondata la pretesa contraddittorietà tra l'addebito contestato ed il fatto sanzionato, in quanto la sanzione irrogata sarebbe stata adottata in relazione all'omessa vigilanza sui collaboratori, mentre l'azione disciplinare era stata esercitata per l'addebito di favoreggiamento dell'esercizio abusivo di professione sanitaria, senza che di tale discrasia venisse fornita la ragione.

La contestazione è stata formulata per avere il ricorrente, nella sua qualità di direttore sanitario, consentito l'esercizio abusivo della professione; il comportamento di cui egli è stato riconosciuto responsabile consiste nella mancata vigilanza esercitata, nella predetta qualità, sull'attività dello studio, tale da prevenire e non consentire che si creassero situazioni nell'ambito delle quali fosse più agevole l'esercizio della professione medica da parte di estranei. In tale condotta omissiva, quindi, si è concretizzata l'ipotesi di favoreggiamento.

Peraltro, la stessa commissione di disciplina non ha riscontrato un comportamento intenzionale da parte del ricorrente, tanto che gli è stata irrogata una sanzione di entità tra quelle minime previste dall'ordinamento. *(decisione n. 79 del 21 aprile 1999)*

153. È infondato il motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione della corrispondenza tra addebito e fatto sanzionato, perché sarebbero state assunte a fondamento della decisione circostanze non menzionate in sede di contestazione degli addebiti.

L'iniziale contestazione di addebito, regolarmente notificata al ricorrente, contiene in modo compiuto e dettagliato l'indicazione della fattispecie di illecito, che poi, una volta accertata nel corso del procedimento disciplinare, ha comportato l'irrogazione della sanzione. *(decisione n. 119 del 20 luglio 1999)*

154. Non sussiste il dedotto vizio relativo al contrasto tra la contestazione di addebito (violazione dell'art. 76 C.D.) e la decisione finale, che fa riferimento genericamente alla violazione dell'art. 2., poiché, come affermato dalla Commissione Centrale in altre analoghe occasioni, non è necessario, ai fini della legittimità della contestazione, che in tale sede sia fornita anche l'esatta qualificazione giuridica degli addebiti; del resto, l'Ordine ha motivato l'irrogazione della sanzione con la violazione di una norma deontologica di contenuto ampio quale quella di cui all'art. 2 C.d.. *(decisione n. 135 del 20 luglio 1999)*

PROVVEDIMENTO

Deposito tardivo

155. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente deduce il deposito tardivo della decisione impugnata (delibera del 23.5.1996 depositata il 19.5.1997) avuto riguardo alla circostanza che nessuna norma prevede un termine per il deposito dei provvedimenti disciplinari. *(decisione n. 56 del 21 aprile 1999)*

Sottoscrizione

156. È infondato il motivo di gravame relativo alla pretesa violazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 221/1950 perché la decisione notificata al ricorrente non reca la sottoscrizione dei membri della commissione di disciplina.

Come più volte rilevato dalla Commissione Centrale in precedenti analoghe circostanze, non sussiste nullità della decisione per mancata sottoscrizione dei componenti presenti al momento della sua adozione quando tale vizio sia dedotto in relazione alla copia notificata al ricorrente, anziché all'originale dell'atto, che, nel caso di specie, risulta essere regolarmente sottoscritto. (*decisioni nn. 59 del 21 aprile 1999, 92 del 14 giugno 1999, 130 del 20 luglio 1999*)

157. È infondato il motivo di gravame relativo alla pretesa nullità del provvedimento per difetto formale della sottoscrizione che andava effettuata su tutte le pagine separate e non numerate.

Infatti, nessuna norma del regolamento contenuto nel D.P.R. n. 221/1950, ed in particolare quella di cui all'articolo 47 relativa alla redazione del provvedimento disciplinare, prevede espressamente la sottoscrizione dei singoli fogli di cui si compone la delibera. (*decisione n. 85 del 14 giugno 1999*)

158. È fondato il motivo di gravame con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 47 del DPR n. 221/1950, in quanto nell'epigrafe della decisione impugnata è detto che la stessa è stata adottata dalla commissione per gli iscritti all'albo dei medici chirurghi sotto la presidenza del dott. M., il quale, invece, non risulta aver partecipato alla seduta disciplinare.

Infatti, la delibera dell'organo disciplinare riporta le sottoscrizioni dei componenti che hanno concorso alla sua adozione, tra le quali non vi è quella del dott. M., il cui nominativo è però menzionato in epigrafe.

Tale circostanza rende illegittimo il provvedimento impugnato, che, ai sensi della disposizione regolamentare sopra citata, deve essere sottoscritto da tutti i membri del collegio giudicante. Il contrasto tra l'epigrafe della decisione e la parte della stessa riservata alle firme dei componenti, in cui manca quella del predetto consigliere, non consente di far ritenere che il predetto obbligo sia stato osservato. (*decisione n. 171 del 15 ottobre 1999*)

Motivazione (illogicità)

159. È infondato il motivo di gravame con cui viene dedotta l'insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione, avendo la commissione di disciplina riconosciuto che nel comportamento dell'inquisita non fosse ravvisabile la violazione del segreto professionale, oggetto di addebito, avendo tuttavia ritenuto che la sua condotta fosse stata imprudente, in relazione alle modalità di rilascio dell'attestazione relativa alla capacità di intendere e di volere della paziente. Con la decisione gravata l'Ordine ha apprezzato nella loro oggettività i fatti, peraltro non contestati dalla ricorrente, ed ha derivato dagli stessi la motivazione del provvedimento, con logicità e con riferimento agli obblighi deontologici; inoltre, la sanzione irrogata è limitata alla misura dell'avvertimento, quale monito a non ricadere nel comportamento imprudente tenuto dalla ricorrente. (*decisione n. 112 del 20 luglio 1999*)

Motivazione (difetto)

160. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente deduce il difetto assoluto di motivazione del provvedimento, nel quale non sono indicate in modo esauriente le ragioni che hanno portato al convincimento di colpevolezza.

In presenza di un giudicato penale, l'autorità disciplinare è vincolata allo stesso per quanto concerne gli elementi di fatto e di diritto che sono stati presi in esame e sono serviti a formare il convincimento del magistrato. Pertanto, l'Ordine ha legittimamente operato nel caso di specie,

valutando i fatti accertati in sede penale sul piano della responsabilità disciplinare e deontologica dell'incolpato. (*decisione n. 41 del 1 marzo 1999*)

161. È infondato il motivo di ricorso con cui si deduce il difetto di motivazione della decisione impugnata, che avrebbe indebitamente desunto dall'esposto e dalle sue dichiarazioni l'esistenza di una prassi di esercizio abusivo della professione da parte dell'odontotecnico, in quanto la decisione è adeguatamente motivata in relazione all'accertata violazione degli obblighi professionali, avendo il ricorrente esplicitamente ammesso di avere consentito all'odontotecnico l'esercizio abusivo della attività odontoiatrica nel proprio studio ed in una ben precisa circostanza. (*decisione n. 76 del 21 aprile 1999*)

162. Il motivo di gravame con il quale si deduce la violazione dell'art. 47 del DPR n. 221/1950 per difetto assoluto di motivazione, in quanto la decisione gravata conterrebbe una mera descrizione dello svolgimento del giudizio, senza indicare in alcun modo le ragioni che sorreggono il convincimento di colpevolezza, è fondato ed assume carattere pregiudiziale ed assorbente.

È pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, fatta propria dalla Commissione Centrale con costante orientamento, che ogni automatismo nell'applicazione di sanzioni disciplinari come conseguenza di condanne penali deve ritenersi in contrasto con i vigenti precetti costituzionali.

Resta ovviamente pacifico il potere-dovere dell'Ordine di sottoporre il proprio iscritto al procedimento disciplinare, nell'ambito del quale dovrà motivatamente valutarsi se l'inquisito sia meritevole di sanzione e quale debba essere la medesima. Nel caso in esame, la competente commissione di disciplina ha ritenuto di non doversi discostare dalla sentenza penale, per di più emessa a seguito di patteggiamento, senza dare conto in alcun modo del proprio convincimento, raggiunto attraverso la necessaria autonoma valutazione del comportamento tenuto dal ricorrente. (*decisione n. 78 del 21 aprile 1999*)

163. Il motivo di ricorso con cui si deduce la nullità della decisione per carenza assoluta di motivazione, in quanto l'atto gravato si limiterebbe a riprodurre il verbale della seduta disciplinare, senza indicare in alcun modo l'iter logico-giuridico che ha condotto il collegio giudicante all'adozione della sanzione è infondato. Appare evidente, infatti, che l'iter logico-giuridico, che ha condotto al convincimento di colpevolezza è facilmente desumibile dallo svolgimento dell'ampio dibattito tenutosi nella seduta in cui è stata adottata la decisione, nel corso del quale sono emerse sia le posizioni del giudice disciplinare, sia quelle dell'incolpato, rappresentate dal suo difensore. È evidente che il verbale fa parte integrante della delibera ed è l'atto tipico nel quale sono state riportate le ragioni che sostengono la decisione sanzionatoria. (*decisione n. 79 del 21 aprile 1999*)

164. È infondato il motivo di ricorso concernente il difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio, perché non sarebbe desumibile l'iter logico-giuridico che ha condotto la commissione disciplinare al giudizio di colpevolezza. Il ricorrente ammette di avere consentito all'odontotecnico di eseguire prestazioni, sia pure incruente, sui propri pazienti. A ciò si deve aggiungere che i Carabinieri del N.A.S., effettuando un'ispezione igienico-sanitaria presso lo studio professionale del ricorrente, hanno accertato lo svolgimento di attività odontoiatrica da parte dell'odontotecnico. Ne discende, pertanto, che l'organo disciplinare doveva applicare alla fattispecie la sanzione prevista dall'art. 8 della legge n. 175/1992, motivando la stessa con l'indicazione degli elementi costitutivi dell'illecito come verificati ed attestati dai N.A.S., che hanno suffragato il giudizio conclusivo di colpevolezza del sanitario. (*decisione n. 92 del 14 giugno 1999*)

165. È infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto la commissione di disciplina non avrebbe confutato in modo idoneo le argomentazioni difensive proposte nel corso del procedimento, ed ha indebitamente

attribuito una valenza autoaccusatoria alla affermazione, resa nell'audizione preliminare, con cui il ricorrente aveva ammesso di aver sottovalutato le richieste rivoltegli dal paziente.

Essendo provata e non contestata la sproporzionatezza della quantità dei farmaci prescritti rispetto alle necessità del paziente, ne consegue che il comportamento deontologicamente scorretto del ricorrente è stato provato; va poi tenuto conto del fatto, esso pure rilevante sul piano disciplinare, che l'incolpato ha ammesso di aver sottovalutato le richieste del proprio paziente.

(decisione n. 98 del 14 giugno 1999)

166. È infondato il motivo di gravame con cui viene dedotto il difetto di motivazione, in quanto l'organo di disciplina non avrebbe precisato per quali ragioni e con quali modalità il ricorrente ha operato in danno del collega.

La motivazione della sanzione inflitta non è limitata al supposto danno arrecato dal ricorrente al collega, ma è suffragata da una più ampia valutazione di un complesso di fatti comportamentali del ricorrente. Detti elementi fattuali hanno formato oggetto anche di una decisione della Corte di appello in sede penale, che li ha ritenuti un vero e proprio "groviglio" in un "quadro di feroci contrasti e corposi interessi economici".

Pertanto, devesi ritenere sufficientemente motivata la decisione sanzionatoria appellata.*(decisione n. 99 del 14 giugno 1999)*

167. È infondato il motivo di gravame con il quale viene dedotta la violazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 221/1950, per difetto di motivazione in merito alle circostanze che hanno indotto alla commissione di disciplina a ritenere il ricorrente responsabile di alcuni dei comportamenti in contestazione.

Sia pure in termini essenziali, peraltro commisurati alla lieve entità della sanzione inflitta, il provvedimento è logicamente motivato, avuto riguardo anche al fatto che l'azione disciplinare ha tratto origine da una circostanziata denuncia proveniente dal legale rappresentante della ULSS; da ciò consegue che la realtà dei fatti accertati in detta sede si intende provata ai fini dell'irrogazione di una sanzione disciplinare attinente ad infrazioni deontologiche. *(decisione n. 113 del 20 luglio 1999)*

168. Il ricorrente, con il gravame proposto, sostiene l'infondatezza di tutti gli addebiti contestatigli e per i quali gli è stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi uno.

Il gravame è parzialmente fondato, in quanto la contestazione effettuata nei confronti del ricorrente riguarda genericamente la commissione di fatti disdicevoli al decoro della professione.

Nel corso del procedimento, questi fatti venivano individuati nelle esternazioni effettuate dal ricorrente nei confronti dei suoi colleghi, dei quali avrebbe denigrato gravemente l'operato, e nell'aver effettuato sulle cartelle cliniche dei pazienti annotazioni improprie, quali "motivi di critica e di dissenso".

La delibera impugnata è motivata con riferimento alla circostanza che le giustificazioni rese verbalmente e per iscritto dal ricorrente non hanno "circostanziatamente affrontato i precisi addebiti avanzati in sede di apertura del procedimento disciplinare".

Questa semplice constatazione non appare, tuttavia, sufficiente a sostenere la decisione impugnata, atteso che compete all'organo di disciplina acquisire le prove dei comportamenti contestati. Deve ritenersi, invece, oggettivamente provata l'esistenza di cartelle cliniche contenenti annotazioni non corrette. La fondatezza di questo solo addebito rende però equa la riduzione della sanzione inflitta.*(decisione n. 127 del 20 luglio 1999)*

169. È infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 221/1950 per la mancata indicazione, seppure sommaria, nel provvedimento dei fatti per i quali la sanzione è stata irrogata e la carente indicazione nella decisione delle prove assunte, della loro valutazione e dei motivi del maggior peso riconosciuto alle altre testimonianze rispetto alle

dichiarazioni del ricorrente.

L'Ordine, infatti, nella decisione impugnata ha indicato le prove assunte a sostegno del convincimento di colpevolezza, consistenti nelle testimonianze, raccolte nel corso del procedimento disciplinare e confermate davanti al collegio giudicante, di due pazienti del sanitario, le quali hanno evidenziato il comportamento scorretto tenuto dal ricorrente nel corso di visita fiscale. (*decisione n. 135 del 20 luglio 1999*)

170. Con il motivo di gravame, il ricorrente deduce l'insufficienza della motivazione e l'insussistenza di idonei elementi di prova a sostegno della decisione sanzionatoria, in quanto questa sarebbe motivata con un mero rinvio alla relazione del relatore della commissione disciplinare, e sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla dott.ssa (...).

Il ricorrente osserva altresì che, dal verbale del giudizio disciplinare, non risulta essere stata esaminata la memoria difensiva da lui prodotta, corredata da idonea documentazione clinica, e lamenta che l'Ordine non abbia designato un perito per valutare in modo obiettivo ed imparziale i fatti. Il ricorrente, infine, sostiene che, in relazione alla irreperibilità nel mese di agosto 1993, l'organo disciplinare ha mancato di specificare quale attività egli abbia omissa.

Il motivo di gravame appare infondato.

Infatti, l'Ordine competente, dopo aver formulato, in relazione allo specifico caso del paziente (...), ben tre capi di addebito, dettagliatamente descrittivi delle gravi violazioni del codice deontologico poste in essere dal sanitario, e dopo aver consentito allo stesso un'ampia possibilità di difesa con assistenza legale, è pervenuto all'irrogazione di una sanzione ampiamente motivata, con l'indicazione di elementi provati come certi e ritenuti idonei a suffragare il giudizio conclusivo.

A riprova di quanto sopra osservato, è sufficiente menzionare i tre punti in cui si articola la motivazione stessa, e cioè:

- I) assoluta difformità della cartella clinica, quale diario ufficiale delle cure prestate durante il relativo ricovero presso la Casa di cura, rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente nella sua difesa; di scarsa rilevanza è l'ulteriore elemento difensivo portato nel corso dell'udienza davanti alla Commissione Centrale, relativo alla supposta manipolazione eseguita sulla menzionata cartella clinica, risultando tale elemento da una perizia di parte e non da una perizia d'ufficio o da un atto giudiziario ufficiale;
- II) irreperibilità durante il mese di agosto 1993, in violazione dell'obbligo di informare di ciò il paziente; a nulla vale l'affermazione del ricorrente, secondo cui egli avrebbe posto a disposizione del paziente un "teledrin", in quanto lo stesso sanitario ammette di essersi recato in una zona dove i radiosegnali del predetto apparecchio erano oscurati;
- III) inadempienza rispetto agli obblighi generali d'informazione nei confronti del paziente. (*decisione n. 118 del 20 luglio 1999*)

Motivazione (contraddittorietà)

171. Il motivo di gravame, con cui si deduce la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, in quanto gli artt. 81 e 82 C.d., ai sensi dei quali è stata adottata la decisione impugnata, non concernono i fatti contestati, è irrilevante in quanto la motivazione fa riferimento in modo non equivoco al fatto che, con il suo comportamento, il sanitario ha agevolato "la commissione di abuso di professione sanitaria" presso il suo studio.

Avuto riguardo, tuttavia, alla probabile mancanza dell'elemento intenzionale da parte del sanitario, la Commissione Centrale ritiene equo ridurre a due i mesi di sospensione inflitti al ricorrente con il provvedimento impugnato. (*decisione n. 121 del 20 luglio 1999*)

Carenza di motivazione

172. È fondata ed ha carattere preliminare ed assorbente, la censura di illegittimità del provvedimento per carenza assoluta di motivazione.

Infatti, nella motivazione della decisione sanzionatoria l'Ordine si è meramente limitato a riconfermare l'addebito così come inizialmente formulato, (mancata autorizzazione della struttura complessa presso cui il ricorrente esercitava la professione e della relativa targa pubblicitaria), sul presupposto della configurazione della struttura in questione quale struttura complessa, come individuata dalla normativa regionale in materia (LL.RR. n. 2/1980 e n. 10/1985); né ha fornito alcuna indicazione, nemmeno in termini essenziali, delle ragioni per cui si è ritenuto che, nella predetta fattispecie, sussistessero in capo al ricorrente gli elementi costitutivi dell'illecito contestato. *(decisione n. 95 del 14 giugno 1999)*

Insufficiente motivazione della congruità della sanzione

173. Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'insufficienza delle ammissioni fatte nel corso del procedimento a giustificare la sanzione inflitta, essendosi egli limitato a consentire all'odontotecnico ed alla sig.ra di eseguire, in sua presenza, operazioni non suscettibili di recare pregiudizio ai pazienti e, comunque, aventi carattere episodico.

Il motivo di ricorso è infondato, in quanto non risponde al vero l'affermazione secondo cui l'operato dell'odontotecnico e della collaboratrice dello stesso non era suscettibile di recare pregiudizio ai pazienti.

In punto di fatto, il pregiudizio non si è verificato, ma in linea teorica poteva invece verificarsi, con riguardo all'inidoneità dell'odontotecnico ad individuare possibili patologie in atto nella bocca del paziente, e, comunque, si trattava pur sempre di pratiche e manovre riservate al medico odontoiatra. *(decisione n. 94 del 14 giugno 1999)*

Notifica del provvedimento.

174. Il motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 221/1950, in quanto il provvedimento disciplinare è stato inviato al ricorrente con lettera raccomandata, contenente soltanto la data e l'esito del procedimento, anziché tramite notifica, è infondato.

Come già rilevato in altre analoghe circostanze, le norme di cui all'art. 47 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, sono poste a garanzia del diritto di difesa dell'interessato in ogni fase del procedimento.

A parte le modalità con le quali è avvenuta la notifica, non v'è dubbio che l'interessato ha avuto piena conoscenza del provvedimento adottato nei suoi confronti dall'Ordine, potendo peraltro prenderne visione nel testo integrale presso l'Ordine medesimo.

La circostanza che avverso la delibera il sanitario abbia potuto, nel rispetto dei termini e delle altre modalità procedurali, produrre il gravame innanzi a questa Commissione Centrale costituisce prova che nessuna lesione del suo diritto di difesa si è verificato. *(decisione n. 79 del 21 aprile 1999)*

175. È infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 47 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, per essere stato il provvedimento impugnato notificato limitatamente al dispositivo della decisione.

Infatti, la delibera risulta adottata dall'organo di disciplina in piena conformità a quanto prescritto dalla predetta norma, contenendo, oltre all'indicazione della data di adozione, anche gli altri elementi essenziali propri dei provvedimenti disciplinari, e cioè i fatti addebitati, le prove assunte, l'esposizione dei motivi ed il dispositivo sanzionatorio finale.

Inoltre, non costituisce motivo di nullità della delibera ordinistica, secondo il costante orientamento della Commissione Centrale, la circostanza che al sanitario interessato sia stato notificato solamente il dispositivo del provvedimento; la mancata notificazione della decisione nella sua interezza comporta soltanto la facoltà per il sanitario di proporre motivi di impugnazione aggiunti, anche oltre il termine di giorni trenta previsto dall'art. 53 del D.P.R. n. 221/1950. *(decisione n. 155 del 15 ottobre 1999)*

SANZIONI

Norme deontologiche e sanzioni disciplinari

176. Non appare accoglibile il motivo di ricorso con il quale si deduce l'inidoneità delle norme deontologiche a costituire il presupposto per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, poiché sprovviste di valore giuridico quindi risulterebbe violato il principio di legalità, esteso alle sanzioni amministrative in forza dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Come più volte affermato dalla Commissione Centrale, l'iscrizione all'albo professionale comporta la sottoposizione del soggetto alle regole poste a tutela del decoro e del buon nome della categoria. L'osservanza di tali regole costituisce un dovere per l'iscritto e, di conseguenza, la violazione di un principio deontologico comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento professionale. Peraltro, come osservato dall'Ordine in base alla giurisprudenza sia della Corte Costituzionale che della Corte di Cassazione, il principio di legalità è applicabile esclusivamente alle sanzioni penali, ed è quindi legittimo l'art. 38 del D.P.R. 221/1950 che, prevedendo quali illeciti disciplinari fatti disdicevoli al decoro professionale, non descrive compiutamente le azioni od omissioni ma configura clausole generali il cui contenuto deve essere integrato dalle norme di etica professionale e la cui enunciazione, interpretazione ed applicazione è rimessa alla autonomia degli Ordini professionali. Da ciò consegue che l'irrogazione di sanzioni disciplinari per la violazione delle norme deontologiche è pienamente legittima. *(decisione n. 68 del 21 aprile 1999)*

Computo del periodo di sospensione già scontato a diverso titolo

177. È infondata la richiesta di riduzione della sanzione inflitta dall'Ordine che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere assorbita dalla sospensione dal servizio presso l'Ospedale nel quale prestava servizio, onde evitare di moltiplicare l'effetto afflittivo della sanzione medesima.

Infatti, le due sanzioni, quella dell'Ordine e quella dell'ente, sono state irrogate da diverse autorità ed a diverso titolo.

Inoltre, la vigente legislazione in tema di sanzioni disciplinari prevede espressamente che, ai fini del computo della sanzione, vada considerata soltanto quella irrogata in sede di procedimento penale. *(decisione n. 123 del 20 luglio 1999)*

178. Può ritenersi accoglibile la richiesta di riduzione della sanzione irrogata dall'Ordine, in quanto risulta agli atti che il ricorrente ha già patito la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio della professione medica, adottata dal Giudice istruttore presso il Tribunale.

Di conseguenza, nel computo della sanzione disciplinare va tenuto conto della predetta misura sospensiva. *(decisione n. 128 del 20 luglio 1999)*

179. Deve ritenersi fondata la richiesta formulata nel ricorso relativa all'eseguibilità della sanzione sospensiva. Infatti, ferma restando la piena legittimità della sanzione disciplinare deliberata dall'Ordine, nonché il principio della separatezza del giudizio penale rispetto a quello disciplinare, resta altresì fermo, sulla base del costante orientamento al riguardo della Commissione Centrale, che il periodo di sospensione cautelare già scontato dall'interessato va computato in diminuzione

della pena inflitta a titolo di sospensione dall'esercizio della professione, in conformità al principio, di cui all'art. 96, comma primo, del Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n. 3/1957, per cui, qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'inquisito la sospensione della qualifica (nella fattispecie, la sospensione dall'esercizio della professione), il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione disciplinare. *(decisioni nn. 27, 28, 29 del 18 gennaio 1999; 170, 180 del 15 ottobre 1999)*

Entità delle sanzioni

180. Merita accoglimento il motivo di gravame relativo all'eccessiva onerosità della sanzione irrogata, in relazione all'art. 4 della Legge 175/92 – pubblicità non autorizzata concernente un ambulatorio specialistico attraverso giornali e periodici – e all'art. 5, quarto comma, che prevede una sanzione massima di sei mesi. Trattandosi di pubblicità effettuata su un periodico di modestissima diffusione locale non è ritenuta giustificabile la sanzione massima prevista dalla normativa vigente. *(decisione n. 8 del 18 gennaio 1999)*

181. Merita accoglimento, sotto il profilo dell'entità della sanzione, il motivo di gravame relativo all'assenza dell'elemento intenzionale nella mancanza per la quale il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dalla commissione di disciplina. In realtà, è ben vero che il sanitario figurava in un tabulato della Cassa assistenza mutua del personale, per cui si deve presumere che avesse instaurato con tale istituto una forma di collaborazione senza la preventiva comunicazione all'Ordine, tuttavia, sembra anche dimostrata, come riconosce lo stesso organo di disciplina, la buona fede dell'interessato nella vicenda.

La mancanza dell'elemento intenzionale, come riconosciuto dallo stesso organo procedente, rende accoglibile in parte il gravame per l'aspetto relativo all'entità della sanzione, che più equamente può essere individuata nella censura. *(decisioni nn. 53 e 54 del 21 aprile 1999)*

182. È infondato il motivo di gravame di contraddittorietà e difetto di motivazione della delibera impugnata, con riguardo alla determinazione dell'entità della sanzione. L'Ordine non avrebbe tenuto conto della quarantennale carriera del ricorrente, il quale soltanto nell'ultimo periodo avrebbe tenuto comportamenti quali quelli che gli si imputano, come del resto riconosciuto anche dal P.M..

Non sussistendo nel procedimento disciplinare alcun obbligo di acquisire materiale accusatorio autonomo, ed essendo invece possibile avvalersi delle prove assunte in sede penale, l'Ordine ha eseguito un autonomo apprezzamento delle predette prove, sottoponendole a propria valutazione critica, anche in relazione alle difese prodotte dall'incolpato. Si è così formato il pieno convincimento dell'organo disciplinare sulla fondatezza degli addebiti, ciò che ha inevitabilmente condotto ad infliggere la radiazione quale sanzione giusta e proporzionata alla gravità deontologica del comportamento tenuto dal sanitario, comportamento pienamente ricompreso nella fattispecie specifica per cui l'art. 41 del D.P.R. n. 221/1950 prevede la sanzione espulsiva. *(decisione n. 49 dell'1 marzo 1999)*

183. È infondato il motivo di ricorso con cui si deduce l'eccessività della sanzione, in quanto sarebbe imputabile al ricorrente soltanto una condotta superficiale e improntata ad ingenuità nella gestione dello studio.

L'Ordine, che avrebbe anche potuto applicare alla fattispecie la sanzione ben più grave di cui all'art. 8 della L. 175/1992, ha invece applicato la sanzione ex art. 40, n. 3, del D.P.R. 221/1950, e non nella misura massima, tenendo conto dell'impegno assunto dal sanitario di comportarsi in maniera deontologicamente corretta per il futuro. *(decisione n. 86 del 14 giugno 1999)*

184. E' infondato il motivo di gravame con cui viene dedotta la mancata valutazione comparativa tra sanzione e gravità del fatto.

Il comportamento del sanitario è stato rivalutato, come espressamente affermato nella delibera, in termini riduttivi rispetto a quelli emersi in sede penale, tanto da ritenere equa l'irrogazione della sanzione della sospensione per il periodo minimo previsto dall'art. 40 del D.P.R. n. 221/1950. (*decisione n. 153 del 15 ottobre 1999*)

185. E' fondato il motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce la mancanza di proporzione tra la sanzione irrogata ed i fatti contestati, in quanto il provvedimento impugnato non specifica se essa debba riferirsi all'esercizio della libera professione o semplicemente all'esercizio della professione in enti pubblici; in quest'ultima ipotesi, ella avrebbe già scontato la sanzione irrogata dalla USSL.

Può essere presa in considerazione la richiesta relativa alla valutazione dell'entità della sanzione non tanto per la asserita sua indeterminatezza, quanto per la sua gravità, ove si consideri che la sospensione di sei mesi precede immediatamente la sanzione espulsiva della radiazione e che la sanitaria ha già patito la misura interdittiva applicata dal GIP, nonché la sospensione dal servizio irrogata dalla USSL.

Pertanto, la Commissione Centrale ritiene equa una riduzione della sanzione inflitta con il provvedimento impugnato.

A quest'ultimo proposito, la Commissione ritiene anche, contrariamente a quanto sostenuto dall'interessata, che non vi sia automatismo tra le sanzioni inflitte da due diversi organi, la USSL e l'Ordine professionale di appartenenza, per cui, in analogia a quanto previsto dal nuovo codice di procedura penale circa il principio della separatezza del giudizio, ogni Autorità deve autonomamente apprezzare se le decisioni in materia disciplinare da ciascuna assunte possano dar luogo all'esercizio dell'azione disciplinare per la parte di propria competenza.

Non assume, pertanto, rilievo la circostanza che la ricorrente ha già patito la sospensione dal servizio quale pubblico dipendente. (*decisione n. 187 del 15 ottobre 1999*)

186. Il ricorrente sostiene che l'Ordine avrebbe dovuto recepire l'interpretazione prospettata nella sentenza del TAR Toscana n. 228/1994, relativa alla compatibilità tra i due incarichi da lui ricoperti.(incarico di specialista ambulatoriale e di guardia medica presso due UUSSLL) e deduce l'eccessività della sanzione disciplinare adottata in relazione alla mancata comunicazione alle UUSSLL di altro incarico già in atto quale medico specialista presso l'INAIL.

Al riguardo, va osservato che la rilevanza dell'omessa dichiarazione, da parte del ricorrente, dell'incarico in atto presso l'INAIL deve essere valutata in relazione all'incarico di guardia medica che stava assumendo. Va altresì tenuto presente che l'INAIL, in quanto ente previdenziale, si è costantemente ritenuto legittimato a darsi, in materia di incarichi professionali, una propria autonoma regolamentazione, non vincolata agli accordi collettivi nazionali stipulati nell'ambito del S.S.N. in applicazione dell'art. 48 della legge n. 833/1978.

Pertanto, tali circostanze attenuano la gravità del comportamento del ricorrente, nei confronti del quale è quindi equo applicare una sanzione più lieve, quale monito per il futuro a non incorrere in altre infrazioni. (*decisione n. 70 del 21 aprile 1999*)

Mancanza di motivazione della sanzione relativamente alla sua entità

187. La censura di difetto di motivazione in merito all'entità della sanzione, non avendo l'Ordine indicato le ragioni che lo hanno indotto ad erogare una sanzione di gravità inferiore soltanto alla radiazione, è fondata, in quanto non è stata provata l'illecita concorrenza professionale e rimane a carico del ricorrente solo la mancata vigilanza sul comportamento di un collaboratore, fatto questo che non può giustificare una sanzione di gravità immediatamente inferiore alla radiazione. (*decisioni nn. 1 e 2 del 18 gennaio 1999*)

188. Ha carattere preliminare ed assorbente il motivo di gravame con il quale il ricorrente deduce la mancanza di motivazione relativamente alla gravità della sanzione.

In effetti, il procedimento disciplinare è stato avviato in ragione di talune dichiarazioni offensive fatte dal ricorrente nei confronti di un collega; successivamente, la presunta infrazione disciplinare è stata integrata con un'altra, ovvero il comportamento scorretto tenuto dal ricorrente verso l'Ordine per non aver risposto alle sue convocazioni.

In realtà, la sanzione inflitta sembra riferirsi solo a questo secondo aspetto, ritenendo "alquanto irrispettoso il comportamento del sanitario nei confronti del Presidente dell'Ordine professionale".

Sulla base di questa interpretazione, indubbiamente la sanzione della sospensione appare di particolare onerosità, ove si consideri che nella fattispecie la sanzione della censura appare di per sé idonea quale monito per il sanitario a prestare, per il futuro, maggior attenzione agli inviti dell'Ordine. (*decisione n. 179 del 15 ottobre 1999*)

189. Ha carattere preliminare ed assorbente il motivo di gravame con il quale il ricorrente chiede la sostituzione della sanzione irrogata con altra di entità più lieve, in quanto, venuto meno l'addebito relativo alla sua partecipazione ad una società di servizi professionali, la condotta che ha dato luogo al procedimento disciplinare, stante la sua modesta gravità, non giustifica la sospensione dall'esercizio professionale per la durata di mesi due.

Come risulta dalla decisione impugnata, la contestazione, consistente in due addebiti, dei quali il primo di particolare rilevanza, nel corso del procedimento è stata ridimensionata.

Di conseguenza, il sanitario è stato riconosciuto responsabile soltanto di una mera negligenza, non essendosi adoperato, malgrado i solleciti rivoltigli dal Presidente dell'Ordine, per raggiungere una soluzione transattiva con una paziente.

Al riguardo, va rilevato che, nella graduazione delle sanzioni previste dall'art. 40 del D.P.R. n. 221/1950, si va dall'avvertimento alla sospensione per un massimo di sei mesi, che precede immediatamente la sanzione espulsiva.

Il provvedimento della sospensione dall'albo è di per sé, anche nel minimo di un mese, sanzione di particolare gravità, che incide pesantemente sulla sfera giuridica ed economica del sanitario, per cui trova giustificazione in comportamenti gravemente scorretti, ipotesi questa che nel caso in esame non ricorre. (*decisione n. 174 del 15 ottobre 1999*)

190. Il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce l'insufficienza delle ammissioni fatte nel corso del procedimento per giustificare l'entità della sanzione inflitta, merita un parziale accoglimento, atteso che in sede di determinazione della sanzione possono avere rilievo sia la circostanza che le pratiche di esercizio abusivo della professione non hanno arrecato danno ai pazienti, sia il carattere episodico delle stesse, per quanto accertato nell'ambito del procedimento disciplinare in esame.

Tali elementi rendono equo contenere la sanzione irrogata nel minimo edittale stabilito dall'art. 8 della legge n. 175/1992. (*decisione n. 94 del 14 giugno 1999*)

Interdizione dall'esercizio della professione

191. È infondata l'eccezione relativa alla natura di sanzione penale accessoria dell'interdizione, di esclusiva pertinenza del giudice penale, che - secondo il ricorrente - assumerebbero le misure interdittive ex L. 5 febbraio 1992, n. 175.

In proposito, la Commissione Centrale richiama le sue precedenti decisioni al riguardo, nelle quali ha affermato che le violazioni della predetta legge costituiscono mancanze disciplinari la cui punibilità rientra nel potere degli Ordini. A nessuna delle mancanze individuate nella legge n. 175 il legislatore ha inteso dare un rilievo penale; di conseguenza, anche l'interdizione dall'esercizio della professione, prevista dall'art. 8, ha natura di sanzione disciplinare, in aggiunta a quelle stabilite dal

D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Pertanto, l'adozione del provvedimento interdittivo rientra nelle nuove attribuzioni affidate dagli Ordini dalla legge n. 175/1992.

È vero, infatti, che l'interdizione è un provvedimento di stato che nella normativa vigente compete all'autorità giudiziaria; tuttavia, una delle finalità della ripetuta legge è quella di incrementare l'ambito dell'intervento degli Ordini, conferendo loro potestà di adozione di provvedimenti che in precedenza non possedevano. (*decisione n. 93 del 14 giugno 1999*)

Violazioni del Codice deontologico che danno luogo a sanzioni previste dalla Legge 175/92

192. Le violazioni del Codice deontologico, in relazione alla loro gravità, possono dar luogo a sanzioni che vanno dall'avvertimento fino alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 221/1950. Pertanto, anche quando non era in vigore la legge 175/1992 ben poteva verificarsi il caso in cui un comportamento scorretto in tema di pubblicità desse luogo, per la sua gravità, ad un provvedimento di sospensione.

Tuttavia, quando l'infrazione ricade in un periodo successivo all'entrata in vigore della predetta legge, essa deve essere sanzionata in virtù della legge stessa e non del codice deontologico.

Ciò, in particolare, ove sussista un nesso di causalità tra la carica di direttore sanitario e l'attività pubblicitaria posta in essere dalla struttura diretta dal sanitario. (*decisioni nn. 9, 10 del 18 gennaio 1999*).

Sospensione dall'albo del sanitario con doppia iscrizione

193. Ha carattere preliminare ed assorbente il motivo di gravame secondo cui l'infrazione, da cui ha tratto origine il provvedimento impugnato, concerne esclusivamente la professione di odontoiatra, per cui la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale riguarda tale attività, e non anche quella di medico chirurgo.

Risulta infatti che la sentenza emessa nei confronti del ricorrente, nel prevedere l'interdizione dall'esercizio professionale, fa riferimento all'infrazione di cui all'art. 8 della legge n. 175/1992.

Di conseguenza, il Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici non poteva limitarsi a recepire semplicemente la sentenza del giudice penale, che, si ribadisce, per quanto attiene alla pena accessoria riguardava la professione dell'odontoiatria, ma avrebbe dovuto autonomamente valutare se il fatto oggetto di procedimento penale configurava violazione del Codice deontologico anche per gli aspetti relativi alla professione di medico chirurgo. La sanzione irrogata al ricorrente con il provvedimento impugnato è limitata pertanto esclusivamente alla sospensione dall'esercizio della professione di odontoiatra. (*decisione n. 97 del 14 giugno 1999*)

III - ELEZIONI ALLE CARICHE DIRETTIVE

Convocazione dell'assemblea

194. La Commissione Centrale ha costantemente affermato il principio che l'art. 14 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, nel testo modificato dall'art. 1 del DPR 10 dicembre 1959, n. 1360, demanda al Presidente dell'Ordine o Collegio – e non ad altri – la convocazione dell'assemblea degli iscritti per l'elezione del nuovo consiglio. Qualora il Presidente del Collegio e l'intero Consiglio siano scaduti dalla carica si opera l'istituto della *prorogatio* delle funzioni, a titolo provvisorio, che basa la sua giustificazione sulla necessità di evitare interruzioni nell'esercizio di una funzione pubblica e che

consente a chi è nominato o eletto ad un pubblico ufficio di rimanere in carica fino all'insediamento del successore. (*decisione n. 106 del 20 luglio 1999*)

IV - IMPUGNAZIONI DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE

Costituzionalità delle norme istitutive della C.C.E.P.S.

195. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme istitutive della Commissione Centrale per violazione degli artt. 3, 24, 102 e VI delle disposizioni transitorie della Costituzione.

Detta questione è stata esaminata, con riguardo alla composizione di altro Collegio professionale, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 284/1986. La sopravvivenza delle giurisdizioni speciali è subordinata alla condizione che la relativa disciplina non contrasti con i canoni costituzionali in materia, tra i quali quello che impone il requisito dell'indipendenza, sancito dall'art. 108 Cost.

Nella citata sentenza, la Corte ha preliminarmente osservato che l'indipendenza del giudice consiste nell'autonoma potestà decisionale non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette provenienti dall'autorità di governo o da qualsiasi altro soggetto. Essa concerne non solo l'Ordine giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.), ma anche i singoli organi ordinari (art. 107) e speciali (art. 108). Dalla sentenza n. 284/1986 può pertanto desumersi la legittimità, sotto il profilo dell'indipendenza e dell'imparzialità dei componenti, della Commissione Centrale quale giurisdizione professionale, atteso che essa non giudica in cause che siano proprie dei suoi membri, bensì in controversie relative a soggetti ad essa estranei, alla stessa maniera di quanto si verifica per tutti gli altri organi giurisdizionali. (*decisione n. 34 del 18 gennaio 1999*)

Garanzia d'imparzialità del giudizio e del diritto alla difesa

196. La censura relativa alla lesione delle garanzie di imparzialità del giudizio e di difesa derivanti dalle previsioni di cui all'art. 17 del d.lgs.C.p.S. n. 233/1946 e l'art. 62 del D.P.R. n. 221/1950 che consentirebbe la prevalenza dei componenti medici e quindi l'adozione di decisioni tecniche, probabilmente corporative è infondata. La Commissione Centrale, si è espressa su tale aspetto richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, con particolare riferimento alla circostanza che a presiederla sia chiamato un Consigliere di Stato, al quale sono attribuiti ampi poteri in sede istruttoria, di fissazione dell'ordine dei lavori e di convocazione della Commissione, anche, in casi particolari, in seduta congiunta. La composizione mista e la possibilità di trattare congiuntamente materie comuni alle diverse professioni scongiurano possibili tendenze corporative e rafforzano l'autonomia dell'organo, ove si consideri che l'indipendenza del giudice consiste nell'autonomia decisionale, oltre che dall'autorità di governo, da qualsiasi altro soggetto. La garanzia alla difesa è altrettanto garantita poiché la Commissione Centrale ha fatto proprio il principio statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 27 ottobre 1988-luglio 1989, n. 3195, in base al quale all'inquisito deve essere garantito il diritto alla difesa in ogni fase del procedimento disciplinare sia dinanzi al Consiglio dell'Ordine che dinanzi alla Commissione Centrale; ciò comporta che l'incolpato non soltanto ha la facoltà di comparire e di farsi sentire personalmente ma anche, ove ne avanzi richiesta, di farsi assistere da un difensore di fiducia. In conformità a tale principio il ricorrente e il suo legale vengono ammessi alle udienze. (*decisione n. 34 del 18 gennaio 1999*).

RICORSI ALLA C.C.E.P.S.

Termini e modi delle notifiche

197. Il mancato rispetto dei termini e dei modi previsti per l'effettuazione delle notifiche dall'art. 54, ultimo comma del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, comporta l'irricevibilità del ricorso. (*decisioni nn. 12, 13, 32,37,40 del 18 gennaio 1999 - 43, 51,57, dell'1 marzo 1999 –nn. 62,64,65,82,83,84 del 21 aprile 1999 – nn.104, 109,133,142, 143, 146,149, del 20 luglio 1999 –nn. 151, 152,156,161,166 184, 185, 186 del 15 ottobre 1999*))

198. La Commissione Centrale ritiene il gravame proposto ricevibile, in quanto l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui il provvedimento è stato inviato al sanitario non risulta sottoscritto né dal diretto interessato, né da persona incaricata, non essendo individuabile dalla firma il soggetto che ha preso in consegna il plico.

Non disponendo quindi di prove certe sulla tardività delle notifiche del gravame in esame, non è possibile prendere in considerazione il termine indicato dagli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 221/1950. (*decisione n. 168 del 15 ottobre 1999*)

199. E' fondato il motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce lesione del diritto di difesa, non avendo l'Ordine tenuto conto della sua elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. in Milano, come comunicato da questi con lettera raccomandata in data 27.1.1998, ed avendo inviato il provvedimento sanzionatorio al vecchio indirizzo, impedendole così la tempestiva conoscenza del provvedimento stesso e la proposizione in termini del ricorso in esame.

Non sono accoglibili le controdeduzioni dell'Ordine, secondo cui dall'avviso di ricevimento della lettera di notifica risulterebbe che l'interessata ha comunque ricevuto il provvedimento sanzionatorio e che non sussiste, in un procedimento disciplinare, la previsione dell'elezione di domicilio presso un legale.

La Commissione Centrale ritiene che il gravame proposto sia ricevibile, in quanto risulta provato che il provvedimento impugnato fu inoltrato ad un vecchio indirizzo della ricorrente, e non allo studio legale presso il quale la stessa aveva eletto domicilio. (*decisione n. 187 del 15 ottobre 1999*)

Inammissibilità per difetto di giurisdizione

200. In via preliminare, la Commissione Centrale rileva che la propria giurisdizione non ha carattere generale nei confronti di tutti i provvedimenti adottati dagli Ordini o Collegi professionali sanitari e dalle rispettive Federazioni, ma trova i suoi limiti nelle norme contenute negli artt. 5, 15 e 18 del D.Lgs C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, nonché negli artt. 9 e 21 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Ai sensi della citata normativa, la Commissione medesima giudica sulle vertenze attinenti all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo professionale, alle elezioni dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine o Collegio professionale, all'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti all'albo.

Le procedure elettorali relative ai Comitati Consultivi delle A.S.L. non rientrano tra quelle contemplate nelle menzionate disposizioni. (*decisione n. 159 del 15 ottobre 1999*)